



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 401

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 18 febbraio 2025

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . Pag. 5

### Comitati

Per la legislazione:

*Plenaria* . . . . . Pag. 6

### Commissioni riunite

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2<sup>a</sup> (Giustizia):

*Plenaria* (\*)

7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 10)* . . . . . Pag. 12

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . Pag. 13

*Plenaria* . . . . . » 14

---

(\*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2<sup>a</sup> (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 401° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 18 febbraio 2025.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (Nci-CI-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 163)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	18
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	18
3 <sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 87)</i> . . . . .	»	65
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 88)</i> . . . . .	»	65
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	66
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 123)</i> . . . . .	»	75
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	75
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	88
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 88)</i> . . . . .	»	115
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 89)</i> . . . . .	»	115
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	116
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 68)</i> . . . . .	»	173
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	173

#### **Commissioni e comitati bicamerali di indirizzo, controllo, vigilanza e consultivi**

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	176
Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	177

#### **Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	178

Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 181

---

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 18 febbraio 2025

**Plenaria**

**55ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FRANCESCHINI

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

### *MATERIE DI COMPETENZA*

*Documentazione fatta pervenire dal senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato, in relazione ad un procedimento penale pendente contro terzi dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta*

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 19 novembre 2024 e proseguito nelle sedute del 10 dicembre 2024 e del 21 gennaio 2025.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nell'ambito dell'affare assegnato relativo al senatore Scarpinato sono state inviate al Presidente del Senato le due richieste di integrazione istruttoria, così come convenuto all'esito della seduta del 21 gennaio 2025, informa i senatori che le predette integrazioni non sono ancora pervenute alla Giunta e che pertanto, anche in considerazione della seduta dell'Ufficio di Presidenza della settimana scorsa, sarebbe opportuno attendere le informazioni richieste prima di adottare le determinazioni del caso.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Martedì 18 febbraio 2025

**Plenaria**

**51<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GIORGIS**

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1374) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La senatrice **VERSACE** (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), relatrice sul provvedimento in titolo, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

**(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Il presidente **GIORGIS** (*PD-IDP*), relatore sul provvedimento in titolo, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

## **PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 1374**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relative al disegno di legge sono state trasmesse dal Governo in data 20 gennaio 2025;

l'AIR individua lo scopo principale dell'intervento nel « favorire lo sviluppo della cultura e sfruttarne le potenzialità in più ambiti », richiamando sinteticamente le finalità indicate nel preambolo del decreto-legge, ovvero favorire lo sviluppo della cultura come bene accessibile e integrato nella vita della comunità; promuovere la cultura come strumento di dialogo e di integrazione; promuovere la lettura; rafforzare la rete delle biblioteche, tutelare le librerie di prossimità e quelle storiche come strumenti di socialità e di educazione intellettuale e civica, ampliare l'offerta culturale dei quotidiani a diffusione cartacea e sostenere le Istituzioni culturali;

gli obiettivi specifici dell'intervento non sono indicati; inoltre, pur affidando al Ministero della cultura e ai Dipartimenti e delle Direzioni generali titolari delle specifiche attività previste dal provvedimento la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e dell'efficacia dell'intervento attraverso un'attività di monitoraggio, nell'AIR non sono specificati gli indicatori e i valori di riferimento. L'AIR, infatti, si limita a fare riferimento all'« analisi dei dati prodotti dagli uffici di volta in volta coinvolti, comparandoli con i dati riferiti al periodo precedente all'entrata in vigore del presente intervento », senza precisare i dati rilevanti, né le modalità di analisi, né i risultati attesi. Tali precisazioni appaiono necessarie per verificare l'impatto concreto delle misure previste, soprattutto in relazione ai tre interventi a sostegno dell'editoria e delle librerie introdotti dall'articolo 3, commi 1, 2 e 5;

un'analoga verifica dell'impatto concreto delle misure appare opportuna con riguardo agli strumenti di « carta elettronica » utilizzati nell'ambito delle politiche di stimolo e di sostegno ai consumi culturali dei neo-maggioresni – come la « Carta della cultura giovani », la « Carta del merito » e il « Bonus cultura 18app », sui quali interviene l'articolo 6 del decreto-legge – al fine di analizzare e va-

lutare l'effettivo raggiungimento dei risultati prefissati, anche alla luce dell'efficacia degli strumenti prescelti, dell'ampliamento della platea dei fruitori dell'offerta culturale e della diversificazione degli acquisti tra le varie tipologie di beni e servizi culturali disponibili;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

il decreto-legge si compone di undici articoli, oltre alle clausole di invarianza finanziaria e di entrata in vigore; quattro commi sono stati aggiunti nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati. Ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo riferimento a sette distinte finalità senza fornire argomentazioni specifiche circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto;

al riguardo, si ricorda che, anche secondo il consolidato indirizzo della Corte costituzionale, la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione dell'atto e che la mancanza del presupposto in questione configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, che risulterebbe adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione. Come chiaramente affermato dalla Corte, «i limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza e alla legge di conversione così delineati non sono funzionali solamente al rispetto degli equilibri fondamentali della forma di governo, ma valgono anche a scoraggiare un modo di legiferare caotico e disorganico che pregiudica la certezza del diritto» (sentenza n. 146 del 2024);

inoltre, con riguardo al requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, si rileva che tre commi, più uno aggiunto nella fase di conversione in legge, prevedono l'adozione di decreti ministeriali;

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,*

il decreto-legge reca misure di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo. Pur afferendo tutte all'ambito della cultura, le disposizioni risultano riconducibili a finalità anche molto diverse tra loro; inoltre, alcune disposizioni recano interventi di carattere ordinamentale e organizzatorio, che non risultano coerenti con l'ambito materiale descritto nel titolo del provvedimento;



in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, richiama le considerazioni esposte in premessa;

sotto il profilo della qualità della legislazione, richiama le considerazioni esposte in premessa.

## **PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 1359**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

l'articolo 1 eleva da 150 a 400 milioni di euro il limite massimo delle risorse che l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario per le esigenze della continuità produttiva degli impianti;

nel prendere atto del fatto che la relazione tecnica assicura che le somme restanti sono compatibili con le obbligazioni e con le previsioni di rimborso assunte da ILVA in amministrazione straordinaria per le originarie finalità di decontaminazione, sarebbe utile poter disporre di un quadro riepilogativo sufficientemente analitico degli impegni finanziari previsti per concludere il processo di decontaminazione del sito;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

preliminarmente si osserva che nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 2025 sono riprodotte integralmente – tramite un emendamento del Governo che dispone, contestualmente, l'abrogazione del decreto-legge n. 5, confermando la validità degli atti e provvedimenti adottati durante la sua vigenza e facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici medio tempore sorti – le disposizioni contenute nel decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico già all'esame del Senato (A.S. 1366);

la confluenza di un decreto-legge nel disegno di legge di conversione di un precedente decreto-legge solleva diversi profili problematici, in particolare la compressione dei tempi dell'esame parlamentare e il rischio di un pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, che sono necessarie per garantire certezza nell'applicazione concreta della legge. Questa tecnica di produzione normativa costituisce un uso anomalo del procedimento di conversione del decreto-legge, che può essere giustificato – secondo le indicazioni espresse anche dal Presidente della Repubblica nella lettera ai Presidenti delle Camere e al

Presidente del Consiglio del 23 luglio 2021 – solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicare l'esame parlamentare;

la confluenza di più decreti-legge in un unico disegno di legge di conversione contribuisce, altresì, all'incremento delle dimensioni e della complessità dei testi all'esame delle Camere, concentrando la discussione nel ramo del Parlamento in cui viene avviato l'esame e così concorrendo a rafforzare la tendenza a un monocameralismo di fatto non coerente con le modalità di esercizio della funzione legislativa previste dalla Costituzione;

tale confluenza appare ancora più critica nel caso del disegno di legge in esame, volto alla conversione di un decreto-legge composto da un solo articolo, oltre all'entrata in vigore, al quale vengono aggiunti, tramite l'emendamento governativo, altri quattro articoli. Nel corso dell'esame parlamentare è stato, inoltre, fissato, un termine unico per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 2025 nonché dei subemendamenti all'emendamento governativo che fa confluire i contenuti del decreto-legge n. 5 del 2025 nel medesimo disegno di legge;

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del decreto-legge è motivata nel preambolo facendo riferimento alla straordinaria necessità e urgenza « di prevedere misure di carattere finanziario finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale », senza motivare la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di un provvedimento provvisorio con forza di legge;

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,*

il decreto-legge si compone di una misura di contenuto specifico, corrispondente all'ambito materiale descritto nel titolo;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

raccomanda al Governo di evitare la « confluenza » tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari.

## COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

**7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

**10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 18 febbraio 2025

### **Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 10**

*Presidenza della Vice Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
CANTÙ

*Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,35*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ANESTESIA ANALGESIA RIANIMAZIONE TERAPIA INTENSIVA (SIAARTI), DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA GENERALE E DELLE CURE PRIMARIE (SIMG), DELLA FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE (FIMMG), DELLA SOCIETÀ ITALIANA MEDICINA DI COMUNITÀ E DELLE CURE PRIMARIE (SIMCCP) E DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PSICO-ONCOLOGIA (SIPO) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 186, 509, 823, 890, 963, 1260 E 1364 (FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICI)*

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 18 febbraio 2025

### Sottocommissione per i pareri

84<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

TOSATO

*La seduta inizia alle ore 14.*

**(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(834) POTENTI. – Istituzione del Museo degli attori e dei registi di Castiglioncello**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 3, comma 3, si rappresenta l'opportunità di adottare lo statuto della Fondazione con decreto del Ministro della cultura, in luogo del decreto del Presidente della Repubblica ivi previsto, la cui adozione peraltro richiederebbe una previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

– all'articolo 5, comma 1, si rappresenta la necessità di aggiornare al 2025 l'autorizzazione di spesa prevista per la realizzazione della sede del Museo, nonché la relativa copertura finanziaria.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

## **Plenaria**

### **285<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

#### *IN SEDE REDIGENTE*

**(1314) Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa governativa

(Discussione e rinvio)

Il relatore DE PRIAMO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato di più disegni di legge d'iniziativa governativa, recante l'abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo dal 1861 al 1946.

Il provvedimento si compone di due articoli, con annessi dodici allegati.

L'articolo 1, comma 1, dispone l'abrogazione dei regi decreti indicati negli allegati A, B, C e D. In particolare: l'allegato A è relativo ai regi decreti del periodo 1861-1870; l'allegato B contiene i regi decreti del periodo 1871-1890 e alcune integrazioni relative agli anni 1862, 1864, 1866, 1867 e 1869; nell'allegato C sono contenuti i regi decreti del periodo 1891-1920; l'allegato D contiene i regi decreti del periodo 1921-1946, nonché integrazioni relative all'anno 1910.

Il comma 2 abroga, invece, gli atti normativi diversi dai regi decreti, di cui agli allegati da E a N. Nello specifico: l'allegato E contiene le leggi pre-repubblicane (anni 1861-1946); nell'allegato F sono contenuti i regi decreti-legge; l'allegato G è relativo ai regi decreti legislativi; l'allegato H contiene i decreti luogotenenziali (anni 1915-1918); nell'allegato I sono contenuti i decreti luogotenenziali (anni 1919-1946); l'allegato L indica i decreti legislativi luogotenenziali e i decreti-legge luogotenenziali; l'allegato M contiene un decreto del Capo del Governo; nell'allegato N sono contenuti i decreti del Duce del fascismo, Capo del Governo.

Segnala che, nel corso dell'esame alla Camera, sono stati approvati emendamenti volti a sopprimere alcuni atti normativi presenti negli allegati, in quanto ancora produttivi di effetti, e ne sono stati invece inseriti altri, ai fini della relativa abrogazione. Complessivamente, i provvedimenti abrogati dal testo in esame sono oltre trentamila.

Il comma 3 conferma gli effetti provvedimenti delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo degli atti abrogati. A tale proposito, rileva che il riferimento alle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo è relativo alle disposizioni ad oggi prive di contenuto normativo, ossia, quelle che hanno ormai esaurito il loro carattere dispositivo, ferma restando la validità e gli effetti prodotti nel tempo durante la loro vigenza.

L'articolo 2, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene opportuno acquisire una relazione illustrativa che elenchi i testi normativi da tempo inapplicati, per verificare che non ve ne siano alcuni che ancora producono effetti, anche per evitare di causare contenziosi.

Il senatore CATALDI (*M5S*) considera nel complesso condivisibile l'obiettivo di abrogare le norme inapplicate. Tuttavia, è opportuno fare attenzione se vi siano richiami normativi o giurisprudenziali che devono essere preservati. In questi casi, sarebbe forse preferibile lasciare in vigore anche le norme da tempo disapplicate. Invita quindi a un atteggiamento di cautela per evitare errori.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI precisa che si è provveduto a tagliare 30.709 atti normativi, cioè circa il 28 per cento del *corpus* normativo. Ricorda, a tale proposito, le numerose sollecitazioni da parte dell'Unione europea e dello stesso presidente Draghi a intervenire in tal senso, poiché la semplificazione normativa conferisce certezza ai rapporti giuridici e, quindi, rappresenta anche una leva di sviluppo che accresce la competitività del sistema Paese.

Sottolinea che è stato utilizzato un metodo innovativo, rispetto al cosiddetto taglia-leggi (legge n. 246 del 2005), evitando l'abrogazione ge-

nerale o anche implicita delle norme: si è, infatti, preferito abrogare esplicitamente gli atti che sono indicati negli allegati, esaminando ognuno dei 43.482 atti normativi pre-repubblicani presi in considerazione. È stata quindi un'operazione lunga e complessa anche di carattere storico-culturale, durata sei mesi, che ha impegnato molte risorse di carattere professionale e richiesto la collaborazione di tutti i Ministeri competenti per materia in relazione ai temi trattati.

Evidenzia che questo lavoro ha permesso di chiarire se fossero vigenti norme che, a un primo esame, sarebbero potute sembrare prive di contenuti precettivi e che invece i Ministeri rispettivamente competenti hanno valutato che dovessero persistere.

Nel replicare al senatore Cataldi, sottolinea l'opportunità di abrogare anche le norme desuete per garantire chiarezza normativa.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) segnala, fra i casi che destano curiosità, l'abrogazione del regio decreto che autorizza l'università di Pisa ad accettare il legato Fubini.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI assicura che interpellerà il Ministero competente per una ulteriore verifica.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, con l'avvertenza che il disegno di legge in titolo è già calendarizzato in Assemblea nella prima settimana di aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie**

(Seguito esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre 2024.

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Pirovano ha riformulato l'emendamento 5.7 in un testo 2, pubblicato in allegato. Comunica altresì che il senatore Durnwalder ha ritirato l'emendamento 1.0.4 e che il relatore ha presentato l'emendamento 10.0.500, pubblicato in allegato.

Ricorda che è in corso una valutazione circa l'eventuale declaratoria di improponibilità per estraneità di materia di alcuni emendamenti, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.



Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 10.0.500, che reca disposizioni in materia di politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano l'istituzione e l'organizzazione degli osservatori istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di politiche per la famiglia, la natalità, l'infanzia e l'adolescenza, la pornografia e la pedopornografia, il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI avverte che sono in corso di predisposizione quattro emendamenti del Governo, per i quali la relativa relazione tecnica è in corso di verifica.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che il disegno di legge in titolo è calendarizzato in Assemblea nella settimana dal 6 all'8 maggio, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento del relatore 10.0.500 alle ore 15 di giovedì 20 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 18 febbraio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 163**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**SISLER**

*indi del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,50*

*AUDIZIONE DEL DOTTOR GABRIELE CASABURI, SPECIALISTA IN MEDICINA LEGALE, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1044 (AUTOPSIA OBBLIGATORIA IN CASO DI MORTE AVVENUTA IN CARCERE)*

*AUDIZIONE DEL DOTTOR GIAMPIERO BAMBAGIONI, DOCENTE DI ECONOMIA ED ESTIMO CIVILE E DI VALUTAZIONE ECONOMICA DEI PROGETTI PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 954 (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 568 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE ESPROPRIATO)*

**Plenaria**

**231<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*indi del Vice Presidente*  
**SISLER**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Marcello Bortolato, Presidente del Tribunale di Firenze.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente BONGIORNO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per lo svolgimento delle procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di misure cautelari alternative alla custodia cautelare in carcere, di misure alternative alla detenzione e di misure di prevenzione personali giurisdizionali e di sorveglianza speciale con particolare riguardo agli strumenti di controllo elettronico: audizione del dottor Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze**

Il presidente BONGIORNO ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del dottor Marcello Bortolato, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

Interviene quindi il dottor Marcello BORTOLATO, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, il senatore RASTRELLI (*Fdl*) e il presidente BONGIORNO, ai quali replica il dottor BORTOLATO.

Il presidente BONGIORNO ringrazia il dottor Bortolato per il suo intervento e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1322) Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 febbraio.

Il presidente BONGIORNO rende noto che, alla scadenza del termine, fissato per lo scorso 12 febbraio, risultano presentati 31 emendamenti e 18 ordini del giorno (pubblicati in allegato al resoconto della se-

duta odierna), sui quali non è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore RASTRELLI (*FdI*), esprimendo profonda sorpresa per un numero così elevato di emendamenti. Dall'andamento dei lavori, infatti, sembrava emergere un orientamento di sostanziale condivisione del testo da parte di tutte le forze politiche.

Il presidente BONGIORNO invita quindi i presentatori ad illustrare le proposte.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) illustra le proposte presentate dalla propria parte politica, rassicurando il senatore Rastrelli che ad esse non è sottesa alcuna volontà ostruzionistica.

Gli emendamenti, infatti, si propongono essenzialmente di sensibilizzare le forze politiche di maggioranza ed il Governo su una serie di tematiche cruciali non affrontate dal testo, soprattutto a seguito dell'ampliamento delle competenze dei giudici di pace operato dalla riforma Cartabia senza tenere conto delle gravi carenze di organico patite dalla categoria. Sotto questo aspetto ricorda inoltre di aver presentato uno specifico emendamento al decreto-legge n. 202 del 2024 per prorogare il termine di entrata in vigore della riforma, e pone altresì l'accento sui preoccupanti dati emersi dal ciclo di audizioni effettuato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati (ad esempio, nel foro di Napoli risultano operative 34 posizioni su un organico previsto di 250).

Alcune proposte mirano quindi a limitare l'ampliamento di competenze del giudice di pace (circoscrivendolo a materie specifiche ed escludendo ad esempio la complessa materia condominiale che rischia di allungare i tempi di procedura), affrontando altresì la delicata problematica in materia previdenziale patita di tutti coloro che non esercitano la funzione in via esclusiva, continuando ad esercitare la professione di avvocato.

Ulteriori emendamenti cercano quindi di perequare gli emolumenti a fronte delle ore di lavoro prestate dai giudici di pace che esercitano in via esclusiva la professione e coloro che invece esercitano anche la professione di avvocato nel rispetto dei principi di proporzionalità, oltre a commisurare gli emolumenti versati al raggiungimento degli obiettivi, individuando altresì l'opportuna copertura finanziaria nel fondo per gli interventi strutturali di cui al decreto-legge n. 282 del 2024.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) illustra quindi gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito democratico, i quali, unitamente a quelli poc'anzi illustrati dalla senatrice Lopreiato, mirano, in maniera concreta e ragionevole, a sensibilizzare la maggioranza ed il Governo su problematiche non risolte dal testo ma particolarmente sentite dalla categoria dei magistrati onorari, la cui soluzione dovrà comunque essere trovata per il tramite di ulteriori interventi legislativi *ad hoc*.

Non si può infatti trascurare la grave disparità di trattamento ad oggi esistente – sia relativamente agli emolumenti, sia in ordine alla disciplina previdenziale – tra i magistrati onorari che esercitano in via esclusiva la loro funzione e coloro che, invece, la esercitano in via non esclusiva. Inoltre sarebbe opportuno garantire il passaggio ad un livello retributivo superiore nei casi in cui vi sia un giudizio di idoneità.

L'oratrice osserva che sarebbe altresì necessario garantire opportuni aumenti delle indennità annue, oltre ad intervenire sul nuovo articolo 31-ter introdotto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 al fine di rimuovere le ricadute negative a livello pensionistico derivanti dall'assenza di una disciplina unitaria tra cassa forense e Inps.

Un'ulteriore problematica affrontata dagli emendamenti è poi quella di tutelare quei magistrati onorari in regime transitorio che hanno presentato domanda per sostenere la prova valutativa rinunciando ai diritti pregressi, per i quali andrebbero predisposte specifiche indennità.

Da ultimo, risulterebbe necessario estendere il regime giuridico, economico e previdenziale, con conseguente equiparazione alla magistratura onoraria, anche al concorso espletato nel 2018.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il presidente BONGIORNO, nel constatare che risulta esaurita l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, rinvia infine l'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

*(2) Julia UNTERBERGER. – Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*

*(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome*

*(131) Alessandra MAIORINO. – Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli*

*(918) Iaria CUCCHI e altri. – Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli*

**e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta pomeridiana del 5 febbraio.

Il presidente BONGIORNO osserva che, nel determinare la modalità di prosecuzione dei lavori sui disegni di legge in titolo, appare necessario

affrontare una serie di questioni di natura tecnica derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022.

Sotto il profilo tecnico-giuridico, anche alla luce delle audizioni effettuate, appare necessario approfondire il criterio di scelta del primo cognome, in particolare per la trasmissione alle generazioni successive. Inoltre, da alcuni esperti è stato suggerito di valutare l'opportunità che l'accordo tra i genitori sull'ordine dei cognomi e la loro trasmissione si concretizzi eventualmente nel momento della celebrazione del matrimonio e non in un momento successivo.

Infine, ritiene possibile riflettere anche sulla possibilità di individuare un criterio automatico per la trasmissione dei cognomi paterno e materno.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) dà quindi conto degli approfondimenti conoscitivi da lei effettuati. Nel dettaglio, il nodo tecnico risiederebbe nella configurazione delle modalità di scelta di attribuzione del cognome. A seguito di interlocuzioni avute con gli uffici dell'anagrafe, il momento ottimale per concretizzare l'accordo sembrerebbe infatti essere quello della registrazione della nascita (sia per i figli naturali che per quelli legittimi). Peraltro, anche a voler procedere tramite sorteggio, l'esito del medesimo dovrebbe comunque essere certificato da un ufficiale dello stato civile.

Conclude invitando la rappresentante del governo ad attenzionare le problematiche emerse nel dibattito.

Il presidente SISLER rinvia infine ad altra seduta il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*SULLA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE INTERPARLAMENTARE « E-JUSTICE: INSEGNAMENTI APPRESI DAL PUNTO DI VISTA DELLE PROSPETTIVE NAZIONALI »*

Il presidente SISLER riferisce alla Commissione sulla riunione interparlamentare in tema di giustizia digitale, che si è svolta a Bruxelles, presso il Parlamento europeo, il 4 dicembre 2024 al fine di favorire il confronto tra le diverse esperienze nazionali ed individuare le migliori soluzioni in prospettiva futura al quale ha partecipato insieme al senatore Bazoli.

Ricorda che i lavori sono stati introdotti dal Presidente della Commissione Giuridica del Parlamento europeo (JURI), il quale ha sottolineato l'importanza del contributo dei Parlamenti nazionali nell'individuare le migliori soluzioni, anche a livello europeo, per la digitalizzazione, ed in particolare per la digitalizzazione nell'ambito giudiziario. Già nel 2008 proprio su iniziativa della Commissione Giuridica il Parlamento europeo aveva approvato raccomandazioni per la Commissione europea in materia

di *e-justice*. Da allora numerosi atti europei sono stati adottati per favorire sia la digitalizzazione, sia la cooperazione in ambito giudiziario: come il regolamento (UE) 2022/850 relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema eCODEX), con il quale è stato istituito un sistema informatico a livello di Unione al fine di consentire lo scambio elettronico transfrontaliero di dati « in modo rapido, diretto, interoperabile, sostenibile, affidabile e sicuro, sempre nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali » e il regolamento (UE) 2020/1784 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (« notificazione o comunicazione degli atti ») e il regolamento (UE) 2020/1783 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (« assunzione delle prove »).

Per conto della Commissione europea, è intervenuto il Vice Direttore Generale della Direzione Generale per la Trasformazione digitale, la Giustizia e i Consumatori della Commissione europea il quale, nel rimarcare l'importanza della digitalizzazione della giustizia a livello europeo, ha sottolineato come l'utilizzo efficiente delle tecnologie può significativamente influenzare la qualità della giustizia. Sotto altro profilo, tuttavia, non possono essere sottaciuti i rischi collegati ad un utilizzo massivo di strumenti informatici nell'ambito giudiziario, con particolare riguardo all'utilizzo non conforme ovvero all'inserimento di dati non affidabili. Ha quindi individuato gli strumenti normativi di sicuro impatto nel lavoro della neo insediata Commissione europea: in primo luogo la Strategia europea in materia di giustizia elettronica 2024- 2028, in cui non solo sono descritti principi e obiettivi, ma sono inoltre definite le azioni che gli Stati membri e l'UE dovrebbero intraprendere per lo sviluppo della giustizia elettronica nei prossimi cinque anni, approvata il 17 novembre 2023 dai ministri UE della Giustizia; quindi il regolamento UE sull'intelligenza artificiale, n. 1689 del 2024. Entrambi gli strumenti normativi sono diretti a facilitare lo scambio di informazioni e l'interoperabilità dei sistemi giudiziari tra Stati membri: a titolo di esempio, uno strumento di sicuro impatto potrebbe essere rappresentato da un applicativo che consenta la traduzione dei documenti giudiziari in tutte le lingue dell'Unione. Poiché i costi di sviluppo di simili applicativi informatici sono ingenti, una soluzione potrebbe essere rappresentata dal livello europeo che consentirebbe di sostenere finanziariamente la realizzazione di questi programmi e al contempo creare una base di interoperabilità tra le diverse giurisdizioni.

Anche l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, nella cornice regolatoria e di rischio definita a livello europeo, consentirebbe di individuare soluzioni innovative per la giustizia e per la cooperazione giudiziaria a livello giudiziario nello spazio giuridico comune europeo.

Fa quindi presente di aver concentrato il proprio intervento sui progressi relativi alla digitalizzazione della giustizia in Italia, che rappresenta



uno strumento fondamentale di riforma e un pilastro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito del Piano europeo *Next Generation EU*. A giugno 2024 l'Italia ha spesi fondi pari a quasi 19 milioni di euro per riformare il sistema giustizia attraverso la digitalizzazione del processo, la riduzione dei tempi di durata del giudizio e l'abbattimento dell'arretrato; gli ulteriori obiettivi da consolidare riguardano in particolare il potenziamento delle infrastrutture digitali attraverso la diffusione di sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione degli atti e dei provvedimenti, al fine di ridurre ulteriormente i tempi dei giudizi ed incrementare l'efficienza della giustizia. Il processo civile in Italia si è oramai completamente telematico e le politiche di digitalizzazione hanno riguardato anche il sistema degli appalti pubblici: è invece in corso di realizzazione la Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'intercambio – nell'ambito del processo civile – dei dati INPS, dell'Agenzia delle Entrate e delle Camere di Commercio. Nel Piano di Bilancio Strutturale 2025-2029 la giustizia digitale rappresenta un obiettivo fondamentale in quanto si prevede entro il 2027 la digitalizzazione di tutti i procedimenti penali e, entro il 2028, la creazione di un'unica piattaforma informatica per il deposito degli atti processuali civili, penali e amministrativi. In questa prospettiva, pertanto, la traiettoria dell'Italia è in piena sinergia con la Strategia Europea in materia di giustizia elettronica 2024-2028, ricordata nell'intervento del Vicedirettore Generale della Commissione europea, in particolare quella che riguarda lo sviluppo di tecnologie digitali, comprese quelle di intelligenza artificiale (IA) al fine di rendere i sistemi di giustizia civile e penale dell'Unione europea più efficienti, resilienti e affidabili.

Con riferimento alle prospettive, ha infine sottolineato come ogni sfida sul campo della digitalizzazione per i Parlamenti nazionali non può prescindere oggi da una regolamentazione dei sistemi di intelligenza artificiale, e da un loro utilizzo nell'ambito di tale cornice normativa. Al riguardo, ha ricordato i contenuti relativi al disegno di legge in esame al Senato che prevede la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, anche nel settore della giustizia, così integrando – come primo paese in Europa – le disposizioni introdotte con il Regolamento UE 1689/2024. Pur riconoscendo il rilievo fondamentale di tali nuove tecnologie per gli operatori del diritto, il provvedimento pone specifici limiti all'utilizzo dell'intelligenza artificiale in particolare per quanto riguarda il tema della giustizia predittiva, anche al fine di assicurare i principi costituzionali ed europei con riferimento al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo e dello Stato di diritto. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore giudiziario è infatti limitato alla ricerca giurisprudenziale e dottrinale ed all'organizzazione e semplificazione del lavoro giudiziario, mentre restano riservate al magistrato le attività che coinvolgono l'interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l'adozione dei provvedimenti.



Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) sottolinea come il suo intervento si sia concentrato sui progressi rilevanti in tema di digitalizzazione della giustizia raggiunti in Italia, anche grazie alle riforme attuate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il processo civile telematico è stato introdotto in Italia sin dal 2012 (con il decreto-legge n. 179) ma ha ricevuto un decisivo impulso dalla necessità di non sospendere l'attività giurisdizionale durante il periodo di emergenza pandemica da Covid 19. Successivamente, nel 2021 è intervenuta una riforma complessiva del rito civile, e da febbraio 2023 il processo civile è diventato telematico nella sua interezza: per i processi civili e commerciali è previsto l'obbligo del deposito telematico di tutti i documenti e atti del giudizio, in tutta Italia, e il fascicolo d'ufficio è completamente informatizzato. Inoltre, è previsto l'obbligo di notifica a mezzo di posta elettronica certificata ed i pagamenti telematici per i contributi unificati e i diritti di copia. È altresì regolamentato lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi. Il prossimo obiettivo – nella traiettoria che l'Italia si è data sin dal 2021 – riguarda la digitalizzazione anche per i processi penali: la Strategia europea in materia di giustizia elettronica rappresenta in questa prospettiva un volano, e l'esperienza maturata in materia di scambio digitale di prove e informazioni operata nell'ambito di *Eurojust* evidenzia l'urgenza di operare una digitalizzazione anche nel settore penale per smantellare le grandi reti criminali che oramai operano a livello transfrontaliero. Anche nella Relazione annuale 2023 di *Eurojust* si è sottolineata la necessità – sul versante del diritto penale – della creazione di un sistema informatico decentrato comprendente una rete di sistemi informatici e punti di accesso interoperabili che agiscano sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro o di ciascun organo o agenzia dell'Unione.

Sottolinea infine l'indispensabilità – alla luce dell'obiettivo di creazione di un punto di accesso unico europeo per lo scambio di dati in materia civile, commerciale e penale – di una cooperazione diretta ad assicurare l'affidabilità e la sicurezza dei canali digitali, ai fini della garanzia assoluta dei dati sensibili. La *cybersicurezza* deve necessariamente affiancarsi a sistemi di gestione digitale centralizzata dei dati, anche in considerazione della creazione dei punti di accesso nazionale: infatti, come sperimentato di recente in Italia, la grande vulnerabilità del sistema risiede nella resilienza e nell'affidabilità dei *software* utilizzati.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

---

---

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1322**

**Art. 1.**

**1.1**

LOPREIATO, BILOTTI, LOREFICE

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: « b-bis) gli articoli 27 e 28 sono abrogati. ».*

---

**1.2**

UNTERBERGER, DURNWALDER, PATTON, SPAGNOLLI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*« b-bis) l'articolo 28 è abrogato. »;*

b) *dopo la lettera h), inserire la seguente:*

*« h-bis) all'articolo 32, il comma 4 è abrogato. ».*

---

**1.3**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:*

*« 01) Al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché salvo i diritti previdenziali maturati”. ».*

---

**1.4**

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

*Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire, in fine, il seguente:*

« 1-bis) dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

“9-bis. Ai magistrati onorari confermati di cui al presente articolo sono equiparati i magistrati onorari entrati in servizio successivamente all’entrata in vigore del presente decreto legislativo che abbiano superato il periodo di tirocinio e svolto le funzioni per il primo quadriennio di cui all’articolo 18”. ».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1-bis) pari a euro 100.000.000 annui, a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

**1.5**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

« 1. I magistrati onorari che hanno esercitato l’opzione per il regime di cui all’articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura. Il programma lavorativo di cui al primo periodo, assegna ai magistrati onorari affari, compiti ed attività, da svolgersi sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare che la durata dell’orario di lavoro non è superiore a trentasei ore per ogni settimana.

2. I magistrati onorari che non hanno esercitato l’opzione per il regime di cui all’articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura. Il programma lavorativo di cui al primo periodo, assegna ai magistrati onorari affari, compiti ed attività, da svolgersi sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare che la durata dell’orario di lavoro non è superiore a sedici ore per ogni settimana, e comunque, com-

più o meno non superiore a due giorni per ogni settimana, al fine di assicurare la compatibilità con lo svolgimento di altre attività lavorative o professionali.

*2-bis.* Nell'orario di lavoro cui ai commi 1 e 2 si computano l'attività di udienza, quella di studio dei fascicoli e di stesura dei provvedimenti, nonché le giornate, o loro frazioni, dedicate alle attività di formazione obbligatoria. Il programma lavorativo definito ai sensi dei commi 1 e 2 consente, di norma, lo svolgimento delle attività previste fuori dall'ufficio giudiziario, salvo quelle che ne richiedano per sua natura la necessaria presenza all'interno dell'ufficio medesimo ».

---

## 1.6

LOPREIATO, BILOTTI, LOREFICE

*Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 29-bis », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « la durata dell'orario di lavoro » con le seguenti: « l'impegno richiesto »;*

b) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « la durata dell'orario di lavoro » con le seguenti: « l'impegno richiesto »;*

c) *dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

*« 2-bis. I programmi di lavoro degli uffici devono in ogni caso individuare i carichi esigibili e richiedere la presenza del magistrato onorario presso l'ufficio solo per le attività per cui questa sia necessaria, qualora sia prevista attività di udienza o turni. ».*

---

## 1.7

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera d), capoverso: « Art. 29-bis », dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*« 2-bis. I programmi di lavoro di cui al presente articolo individuano i carichi di lavoro esigibili e richiedono la presenza del magistrato onorario presso l'ufficio solo per le attività per cui questa sia necessaria. ».*

---

**1.8**

LOPREIATO, BILOTTI, LOREFICE

*Al comma 1, lettera e), capoverso « Art. 30 », comma 4, sopprimere la lettera c).*

---

**1.9**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera f), capoverso « Art. 30-quater », sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:*

« 1. Ai magistrati onorari confermati si applicano le disposizioni vigenti per i magistrati professionali in materia di mobilità territoriale volontaria. ».

---

**1.10**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera f), capoverso « Art. 30-quinquies », comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: « A decorrere dall'anno 2025, i giudizi di idoneità comportano il passaggio economico ad un livello retributivo superiore. ».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera f), capoverso Art. 30-quinquies, pari a euro 50.000.000 annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

**1.11**

LOPREIATO, BILOTTI, LOREFICE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera f), capoverso « Art. 30-quinquies », comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: « A decorrere dall'anno*

2025, i giudizi di idoneità comportano il passaggio economico ad un livello retributivo superiore. »;

*b) dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis) Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa di euro 73.521.500, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. ».*

*Conseguentemente:*

All’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, convertito con modificazioni dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4, lettera a), le parole: « fondo di cui all’articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 » sono sostituite dalle seguenti: « fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

## 1.12

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera f) capoverso « Art. 30-quinquies », al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: « I giudizi di idoneità comportano il passaggio ad un livello retributivo superiore predeterminato per ciascun quadriennio ».*

## 1.13

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera f), capoverso « Art. 30-sexies », sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Nei casi di minore gravità possono essere disposte, in ragione della concreta rilevanza del fatto, le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006. ».

**1.28**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera f), capoverso « Art. 30-sexies », comma 3, sostituire le parole: « di un anno » con le seguenti: « di sei mesi ».*

---

**1.14**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 31-ter », apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto che esercitano le funzioni in via non esclusiva è corrisposto, in funzione, del numero di anni di servizio maturati, un compenso annuo, erogato in dodici mensilità, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, pari a:

*a) euro 33.426,24 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a);*

*b) euro 31.648,82 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b);*

*c) euro 30.777,36 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera c) »;*

*b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 1 », inserire le seguenti: « che non esercitino l'opzione di cui ai commi 10 e 11 »;*

*c) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

« 9-bis. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 che siano iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, o che abbiano titolo per la sua iscrizione, è consentito, a domanda, richiedere che il versamento dei compensi di cui al comma 1 del presente articolo, per l'importo comprensivo degli oneri riflessi dello Stato secondo la previsione di cui ai commi 2 e 3 ed altresì del trattamento di cui al comma 10, come determinato annualmente con decreto del Ministero della giustizia, venga corrisposto attraverso fatturazione del magistrato onorario al Ministero della giustizia, ripartendo l'importo annuo in dodici mensilità. Il mantenimento della posizione assicurativa presso la cassa forense per i compensi fatturati comporta il versamento delle contribuzioni soggettiva ed integrativa applicandosi le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012,

n. 247. Le prestazioni relative alla tutela della maternità o paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, sono richieste ed erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e non si applicano le disposizioni previste dal comma 2 del presente articolo. Ad onere dello Stato i magistrati onorari sono assicurati solo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto. Il compenso corrisposto ai sensi del presente comma è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9-ter. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 iscritti ad altre gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è consentito, a domanda, richiedere che il versamento dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 10 del presente articolo avvenga alle predette gestioni cui iscritto. In caso di concorrenza delle tutele relative alla maternità o paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, le prestazioni sono richieste all'INPS. Ai fini fiscali, il compenso è assimilato a reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ».

---

### 1.15

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 31-ter », sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Ai magistrati onorari confermati, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto un compenso annuo, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità, di euro 33.426, 24 ».*

---

### 1.16

LOPREIATO, BILOTTI, LOREFICE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 31-ter », comma 1, sostituire dalle parole: « un compenso annuo » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « in funzione del numero di anni di servizio maturati, un compenso annuo, erogato in dodici mensilità, al netto degli oneri riflessi*



a carico dello Stato, pari a: a) euro 33.426,24 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a); b) euro 31.648,82 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b); c) euro 30.777,36 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera c) »;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), è autorizzata la spesa di euro 211.145.499 per l'anno 2025, di euro 210.333.814 per l'anno 2026, di euro 206.061.104 per l'anno 2027, di euro 208.468.594 per l'anno 2028, di euro 203.855,135 per l'anno 2029, di euro 202.981.804 per l'anno 2030, di euro 200.010.605 per l'anno 2031, di euro 192.793.916 per l'anno 2032 e di euro 187.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e quanto a euro 161.145.499 per l'anno 2025, euro 160.333.814 per l'anno 2026, euro 156.061.104 per l'anno 2027, euro 158.468.594 per l'anno 2028, euro 153.855.135 per l'anno 2029, euro 152.981.804 per l'anno 2030, euro 150.010.605 per l'anno 2031, euro 148.793.916 per l'anno 2032 ed euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033 ai sensi dell'articolo 4. ».

## 1.17

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 31-ter », comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* « di euro 25.000 ».

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « pari a:

a) euro 33.426,24 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a);

b) euro 31.648,82 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b);

c) euro 30.777,36 per i magistrati onorari di cui all'articolo 29, comma 3, lettera c). ».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, pari a euro 95.852, 42 annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### 1.18

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 31-ter », comma 1, sostituire le parole: « euro 25.000 » con le seguenti: « euro 39.000 ».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, pari a euro 39.000 annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### 1.19

LOPREIATO, BILOTTI, LOREFICE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 31-ter », comma 1, sostituire le parole: « euro 25.000 » con le seguenti: « euro 33.426,24 ».*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), è autorizzata la spesa di euro 211.145.499 per l'anno 2025, di euro 210.333.814 per l'anno 2026, di euro 206.061.104 per l'anno 2027, di euro 208.468.594 per l'anno 2028, di euro 203.855,135 per l'anno 2029, di euro 202.981.804 per l'anno 2030, di euro 200.010.605 per l'anno 2031, di euro 192.793.916 per l'anno 2032 e di euro 187.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente*

e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. ».

---

### 1.20

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 31-ter », comma 1, sostituire le parole: « euro 25.000 » con le seguenti: « euro 33.426,24 ».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter; pari a euro 33.426,24 annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### 1.29

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 31-ter », comma 1, sostituire le parole: « di euro 25.000 » con le seguenti: « di euro 33.426 ».*

---

### 1.21

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, FRANCESCHELLI

*Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter, comma 1, sostituire le parole: « euro 25.000 » con le seguenti: « euro 27.000 ».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), capoverso Art. 31-ter; pari a euro 27.000 annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

**1.22**

LOPREIATO, BILOTTI, LOREFICE

*Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 31-ter », sostituire i commi da 2 a 9 con i seguenti:*

« 2. Ai magistrati onorari di cui al comma 1, iscritti ad altre gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, compresa quella di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentito, a domanda, il versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 alle predette gestioni o a quella complementare del predetto Istituto.

3. Ai magistrati onorari di cui al comma 1, iscritti a enti previdenziali diversi da quelli indicati dal presente articolo è consentito, a domanda, il versamento dei contributi di cui al comma 2 alle relative gestioni, comprese quelle complementari.

4. Ai magistrati onorari che non siano iscritti ad alcuna gestione previdenziale è consentito, a richiesta, il versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 4 a un fondo privato.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che si esprime entro novanta giorni dalla richiesta, è emanato il regolamento di attuazione delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4. ».

**1.23**

LOPREIATO, BILOTTI, LOREFICE

*Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 31-ter », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « di cui al comma 1, » inserire le seguenti: « che non esercitino l'opzione di cui ai commi 9-bis e 9-ter »;*

b) *dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:*

« 9-bis. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 che siano iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, o che abbiano titolo per la sua iscrizione, è consentito, a domanda, richiedere che il versamento del compenso corrisposto ai sensi del comma 1, per l'importo comprensivo degli oneri riflessi dello Stato, venga corrisposto attraverso fatturazione del magistrato onorario al Ministero della giustizia, ripartendone l'importo annuo in dodici mensilità. Il mantenimento della posizione assicurativa presso la cassa forense per i compensi fatturati comporta il versamento delle contribuzioni soggettiva ed integrativa applicandosi le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'articolo

21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Le prestazioni relative alla tutela della maternità o paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, sono richieste ed erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo. Ad onere dello Stato, i magistrati onorari sono assicurati solo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto. Il compenso corrisposto ai sensi del presente comma è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*9-ter.* Ai magistrati onorari di cui al comma 1, iscritti ad altre gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è consentito, a domanda, richiedere che il versamento dei contributi di cui al presente articolo avvenga alle predette gestioni cui iscritto. In caso di concorrenza delle tutele relative alla maternità o paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, le prestazioni sono richieste all'INPS. Ai fini fiscali, il compenso è assimilato a reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *f*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. ».

---

## 1.24

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 31-ter », dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

« *2-bis.* I magistrati onorari di cui al comma 1, iscritti alla Cassa di previdenza forense, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 alla medesima cassa.

*2-ter.* I magistrati onorari di cui al comma 1 sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto.

*2-quater.* I magistrati onorari di cui al comma 1 che siano anche lavoratori dipendenti possono optare per il versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 all'AGO INPS: essi sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5,

del presente decreto. Dall'attuazione dei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

---

### 1.25

LOPREIATO, BILOTTI, LOREFICE

*Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 31-ter », dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-*bis*) I magistrati onorari di cui al comma 1 iscritti alla Cassa di previdenza forense, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 alla medesima cassa; i magistrati onorari di cui al comma 1 sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto. I magistrati onorari di cui al comma 1 che siano anche lavoratori dipendenti possono optare per il versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2 all'AGO INPS: essi sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

---

### 1.26

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera h), capoverso « Art. 31-quater », comma 1, sostituire le parole da: « con cadenza triennale nella misura dello 0,98 per cento » con le seguenti: « sulla base delle percentuali derivante dai criteri previsti dal comma 4 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ».*

---

### 1.27

LOPREIATO, BILOTTI, LOREFICE

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 3-*bis*) All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, convertito con modificazioni dalla legge 23 gennaio 2025,

n. 4, lettera a), le parole: “fondo di cui all’articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213” sono sostituite dalle seguenti: “fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.” ».

---

### Art. 3.

#### 3.1

SCALFAROTTO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. I magistrati onorari confermati che sono anche pubblici dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi quelli di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo possono, a domanda, anche in deroga ai termini e alle condizioni previsti dalla contrattazione collettiva o dagli ordinamenti di settore, trasformare a tempo parziale il rapporto di lavoro con le predette amministrazioni od optare per il collocamento in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per l’intera durata dell’esercizio delle funzioni giudiziarie. Salvo diverso accordo e salve le più favorevoli disposizioni della contrattazione collettiva o degli ordinamenti di settore, l’opzione del dipendente per uno dei suddetti regimi è vincolante per un periodo non inferiore a dodici mesi ed è modificabile con un preavviso non inferiore a sei mesi ».

#### 3.2

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Tutti i magistrati onorari in regime transitorio, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano presentato domanda per sostenere la prova valutativa rinunciando ai diritti pregressi, hanno diritto a ricevere, oltre al compenso per l’attività svolta, un’indennità, determinata nella percentuale del 23 per cento della somma di cui al comma 1, dell’articolo 31-bis, relativamente agli ultimi dieci anni di servizio, e corrisposta al netto di imposte e tasse. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati in 205.000.000 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

**G/1322/1/2**

ZANETTIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria »,

premesso che:

il disegno di legge in esame, tra l'altro, introduce disposizioni organiche per la revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari e regola compiutamente il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie;

i magistrati onorari esclusivisti che in precedenza esercitavano la professione di avvocati, optando per il regime in esclusiva, sono stati costretti a cancellarsi dalla Cassa di Previdenza Avvocati;

questo sta comportando un gravissimo deficit di copertura previdenziale;

tra l'altro, l'eventuale ricongiunzione tra Cassa avvocati ed Inps, allo stato del regime normativo, presenta oneri economici assai rilevanti ed insostenibili per la categoria,

impegna il Governo

ad individuare e fissare, con successivo atto normativo, le condizioni mediante le quali i magistrati onorari, che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie, possano ottenere la ricongiunzione dei regimi previdenziali Cassa Avvocati – INPS senza oneri economici eccessivamente onerosi ed insostenibili per la categoria.

---

**G/1322/2/2**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,



premessi che:

con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;

una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;

la riforma Orlando, con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;

con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;

tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 e decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131;

con il disegno di legge in esame sono disciplinati tra l'altro il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;

tuttavia il disegno di legge in esame impone ai magistrati onorari non esclusivisti l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS, impedendo la prosecuzione dell'iscrizione presso la Cassa forense, e in materia previdenziale l'eventuale ricongiungimento dei contributi per quanti abbiano effettuato versamenti presso istituti diversi può determinare costi, anche molto elevati, di cui nel provvedimento in esame non vi è menzione,

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie prerogative con atti successivi a prevedere che tale ricongiungimento avvenga senza costi.

---

**G/1322/3/2**

LOPREIATO, BILOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria »,

premessi che:

il provvedimento, collegato alla manovra di bilancio 2024-2026, è composto di 4 articoli, il primo dei quali modifica il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introducendo disposizioni organiche in materia di revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento – ossia quelli già in servizio alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo – e regolando compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onoraria, sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;

in particolare, la lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 1 – interpolando tre nuovi articoli nel decreto legislativo n. 116 del 2017 – reca disposizioni in materia di regime retributivo, previdenziale e fiscale per i magistrati onorari confermati del ruolo ad esaurimento, prevedendo un compenso definito in via autonoma, anziché parametrato al trattamento del personale amministrativo giudiziario di Area III, sia per i magistrati in esame che abbiano optato per l'esercizio in via esclusiva delle funzioni, sia per quelli che esercitano tali funzioni in via non esclusiva;

per quanto concerne il regime previdenziale, il provvedimento in esame recepisce il sistema già introdotto dall'articolo 15-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e ribadito dall'articolo 1, comma 372 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), che prevede l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria INPS dei lavoratori dipendenti o alla gestione separata dell'INPS. Nel dettaglio, ai sensi del comma 3 dell'articolo 31-*bis*, i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sono assicurati (presso l'INAIL) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sono iscritti al Fondo pensioni relativo ai lavoratori dipendenti privati dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché alle altre forme di previdenza e assistenza sociale dell'INPS, quali assicurazione contro la disoccupazione involontaria, assicurazione contro le malattie, assicurazione di maternità;

per quanto riguarda invece i magistrati onorari che esercitano le funzioni in via non esclusiva, viene confermata la disciplina di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede la loro iscrizione alla Gestione separata dell'INPS, e si stabilisce che si applicano per intero le aliquote contributive, pensionistiche e aggiuntive, previste per i lavoratori parasubordinati e figure assimilate, anche per i periodi in cui i magistrati onorari svolgano attività lavorative aggiuntive;

dunque, modificando la disciplina vigente, l'atto in esame prevede che le aliquote in oggetto siano applicate nella misura integrale, e non in quella ridotta prevista (nel regime della Gestione separata) per gli iscritti alla Gestione che siano assicurati anche presso altre forme obbligatorie di previdenza o che siano già titolari di pensione diretta;

infine, il comma 3 specifica che la ripartizione dell'onere delle contribuzioni relative alla Gestione separata dell'INPS e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia;

appare evidente agli scriventi come la disciplina previdenziale contenuta nel provvedimento in esame penalizzi i magistrati non esclusivisti, in particolare di coloro che, essendo anche avvocati, hanno da sempre provveduto autonomamente alla propria previdenza, attraverso il versamento dei contributi alla Cassa Forense. Infatti, non si pone rimedio alla normativa che, ingiustamente, ha previsto che i contributi previdenziali dei magistrati non esclusivi, vengano versati alla gestione separata Inps, indistintamente che essi siano avvocati o pubblici dipendenti;

orbene, non si considera che tale futuro versamento contributivo non garantirà mai agli stessi, in considerazione dell'età media molto avanzata, un trattamento pensionistico adeguato; e, nello stesso tempo, si costringe ad interrompere l'alimentazione contributiva alla Cassa forense, con ciò sostanzialmente vanificando i contributi versati per decenni,

impegna il Governo

nel rispetto delle prerogative parlamentari, a monitorare la novella contenuta nell'atto in esame rispetto al sistema previdenziale per i magistrati non esclusivisti, valutando di intervenire con il primo provvedimento utile, per porre rimedio agli effetti pregiudizievoli per i già iscritti alla Cassa Forense, che debbano obbligatoriamente procedere all'iscrizione alla Gestione separata INPS, allo scopo di impedire la frammentazione della contribuzione tra Cassa Forense e Gestione separata INPS, che determinerebbe un notevole pregiudizio per chi abbia maturato decenni di contribuzione su base retributiva attraverso l'iscrizione alla Cassa Forense.

---

**G/1322/17/2**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria »,

premessi che:

il disegno di legge governativo recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria (A.S. 1322) introduce disposizioni volte a revisionare il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari e ha lo scopo di rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione

europea all'Italia con l'apertura di una procedura di infrazione (n. 2016/4081) per violazione dei diritti di lavoratori dei magistrati onorari;

il 7 aprile 2022 la Corte di giustizia dell'Unione europea si è espressa circa l'equiparazione delle condizioni di lavoro dei giudici di pace – quindi di tutti i magistrati onorari – a quelle dei magistrati togati, ritenendo che debbano essere assicurati, anche ai magistrati onorari, gli stessi diritti in materia previdenziale e assistenziale;

per anni nel nostro Paese si è fatto massiccio ricorso ai magistrati onorari per rispondere alle perenni emergenze in tema di giustizia, nell'impossibilità di rispondere alle pressanti esigenze con la sola magistratura togata, il tutto però senza una completa regolamentazione della materia;

il provvedimento in esame, introduce disposizioni organiche per la revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari e regola sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;

si ricorda che l'articolo 15-*bis* del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112, del 2023, ha provveduto ad assimilare i compensi dei magistrati onorari ai redditi da lavoro dipendente e a disciplinare il regime previdenziale ad essi applicabile, disponendo l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS per i magistrati onorari che hanno optato per il regime esclusivo e l'iscrizione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva;

all'articolo 1, il nuovo comma 9 consente ai magistrati onorari confermati che non abbiano immediatamente optato per il regime di esclusività delle funzioni di esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo;

ai sensi del comma 2 del citato articolo 15-*bis*, i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 che esercitano le funzioni in via esclusiva sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria INPS dei lavoratori dipendenti, mentre i soggetti omologhi che esercitano invece le funzioni in via non esclusiva sono iscritti – ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 15-*bis* – alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (inoltre, questi ultimi soggetti, qualora abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa);

nello specifico, si applicano le medesime modalità e gli stessi termini di pagamento della contribuzione previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata; in particolare, l'o-

nera contributivo è fissato nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia. Ne consegue che sulla totalità dei compensi corrisposti ai magistrati onorari in relazione all'attività esercitata in regime di non esclusività deve essere calcolata la contribuzione previdenziale secondo le modalità e con l'applicazione delle aliquote previste per legge per i prestatori assicurati alla Gestione separata, ivi comprese, se dovute, le aliquote aggiuntive per maternità/paternità, malattia, degenza ospedaliera;

pertanto, i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e pertanto non vengono colmate le criticità più volte evidenziate in sede referente e dai soggetti auditi;

giò ricordare che in risposta all'interrogazione n. 4-00127, il Ministro Nordio affermava che: « questo Dicastero, valutato il fondamentale contributo quotidianamente fornito dalla magistratura onoraria al funzionamento del servizio giustizia, è comunque disponibile ad "...aprire un tavolo di confronto con le rappresentanze della magistratura onoraria..." volto ad affrontare e risolvere tutte le residue tematiche concernenti lo stato giuridico ed economico di tale magistratura »,

impegna il Governo

a valutare in un successivo provvedimento la possibilità di consentire ai magistrati onorari non esclusivisti la scelta di un regime previdenziale abbandonando l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps, con la possibilità di aderire su base volontaria ad altre forme di previdenza come per esempio la Cassa forense, affinché vengano superate le criticità evidenziate sia in sede referente alla Camera che dai soggetti auditi in detta sede.

---

**G/1322/4/2**

RAPANI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,

premessi che:

il disegno di legge all'esame del Senato introduce disposizioni volte a modificare in modo organico il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari in servizio che hanno superato la procedura valutativa per la conferma in ruolo e ne regola in modo compiuto

il rapporto di lavoro, sia per coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie (36 ore di lavoro a settimana), sia per coloro che scelgono il regime non esclusivo (16 ore di lavoro a settimana);

i magistrati onorari nominati con il decreto-legge n. 116 del 2017 a seguito del concorso del 2018, sono stati esclusi dal disegno di legge e già, relativamente agli stessi magistrati sono in essere procedure di infrazione aperte dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia per la violazione dei « diritti di lavoratori » dei magistrati onorari;

tale esclusione oltre a non adempiere compiutamente alla procedura di infrazione rischia di discriminare i GOP e i VPO, sotto il profilo giuridico ed economico e va a ledere lo scopo e la funzione della magistratura onoraria che è quello di sopperire alle carenze organiche dei ruoli della magistratura professionale andando a colmare quei vuoti che causano la lentezza dei giudizi e che sottopongono l'Italia a sanzioni ed all'obbligo di indennizzo (equa riparazione *ex lege* Pinto) per la violazione del limite di « ragionevole durata » dei procedimenti di ogni genere e grado;

la loro esclusione creerà ulteriori problemi e disservizi nell'amministrazione della giustizia, per l'evidente ragione che nell'organizzazione dei ruoli da assegnare a tali GOP, i Presidenti dei Tribunali dovranno necessariamente tenere conto del fatto che l'art. 1 comma 3 del decreto-legge n. 116 del 2017 stabilisce che: a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto al presente comma.; ed al comma 4 stabilisce: il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione dell'attività, nel rispetto dei termini e delle modalità imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell'ufficio;

tale limitazione oraria imposta dal legislatore nello svolgimento delle funzioni giudiziarie comporterà per i magistrati onorari l'utilizzo di un giorno per lo svolgimento dell'udienza e di un altro giorno per le attività di studio dei fascicoli e di redazione dei provvedimenti, aggraverà e non smaltirà l'arretrato causato dagli innumerevoli ruoli congelati dei magistrati onorari cessati dal servizio, né permetterà di affrontare in modo adeguato l'aumento delle competenze per materia e per valore del giudice di pace che avverrà a decorrere dall'ottobre 2025, sottoponendo l'Italia ad ulteriori procedure di infrazione e violando anche le prescrizioni del PNRR;

i GOP e i VPO nominati a seguito del concorso del 2018 – selezionati tra professionisti con più di un decennio di esperienza professionale – sono stati già sottoposti alla procedura valutativa poiché prima della nomina sono stati sottoposti al tirocinio formativo di sei mesi con assegnazione a magistrati togati in funzione di tutor, con frequenza ob-

bligatoria alle lezioni tenute dalla Scuola Superiore di Magistratura, con esami con prove scritte alla fine del tirocinio e con conseguente procedura valutativa di ammissione e inserimento nella graduatoria definitiva prima di essere nominati, contrariamente ai Giudici di Pace, ai Vice Procuratori onorari (VPO.), ai Giudici onorari di Tribunale (GOT.) già da molti anni in servizio (cosiddetto contingente ad esaurimento) che venivano nominati senza alcun tirocinio né esami e/o prove scritte;

tali nuovi magistrati onorari, in questione sono assimilabili a tutti gli effetti ai magistrati onorari nominati già in servizio (contingente ad esaurimento) che, per poter continuare a svolgere le funzioni onorarie ed essere confermati in ruolo, hanno dovuto presentare domanda e sottoporsi alla procedura valutativa;

pertanto, trattandosi di magistrati onorari già compiutamente formati e sottoposti a rigorosa procedura valutativa, si ritiene che non vi siano impedimenti né di natura formativa, né valutativa, né di altro genere per la loro legittima equiparazione a tutta la magistratura onoraria in servizio;

tanto premesso,

impegna il Governo  
a valutare la possibilità di estendere anche ai GOP e VPO nominati ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 2017 – unici attualmente esclusi – il regime giuridico, economico e previdenziale, nonché ogni altra disposizione e/o regolamentazione in corso di approvazione, equiparandoli a tutti gli effetti a tutta la magistratura onoraria in servizio (contingente/ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio), prevedendone, altresì, la stabilizzazione al superamento del primo quadriennio di esercizio delle funzioni onorarie.

---

**G/1322/5/2**

ZANETTIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria »,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca modifiche alla disciplina della magistratura onoraria;

tra gli altri, all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), reca l'aggiunta dell'articolo 31-*ter* nel decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante



« Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016 »;

in virtù dell'aggravamento di infrazione esistente con parere motivato complementare *ex* articolo 258 TFUE (procedura 2016/4081) che riguarda i magistrati onorari entrati in servizio dopo il 15 agosto 2017, appare evidente la grave lesione del principio di uguaglianza che si verrebbe a determinare tra i magistrati del ruolo ad esaurimento non esclusivisti ed i magistrati onorari entrati in funzione dopo il 2017 a seguito della modifica del compenso prevista nell'articolo 31-*ter* in discussione;

giova evidenziare che a fronte del medesimo impegno settimanale richiesto e di identiche mansioni, questi ultimi percepirebbero in modo manifestamente irragionevole, un compenso lordo inferiore di oltre 6.000 euro;

per i magistrati del ruolo ad esaurimento non esclusivisti, infatti, il compenso non risulta in alcun modo legato alla valutazione di *performance*;

al fine di evitare un contenzioso che sicuramente si verrebbe a creare ed al contempo eliminare i gravi ritardi nelle liquidazioni che si registrano per la parte variabile dell'indennità dei non esclusivisti, sarebbe opportuno dettare disposizioni volte a prevedere la corresponsione, con cadenza trimestrale, ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie di un'indennità annuale lorda in misura equivalente a quella prevista per i magistrati confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva di cui all'articolo 31-*ter*, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali,

impegna il Governo

in merito a quanto esposto nelle premesse, ad adottare misure finalizzate a disciplinare in modo equo il trattamento dei magistrati entrati in servizio in data successiva al 15 agosto 2017.

---

### **G/1322/6/2**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,

premesso che:

con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;



una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;

la riforma Orlando, con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;

con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;

tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 e decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131;

con il disegno di legge in esame sono disciplinati tra l'altro il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;

il disegno di legge è teso alla revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento – quelli, cioè, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 – e regola compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che, tra essi, hanno optato oppure opereranno per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie, sia di quelli che hanno optato oppure opereranno per un impegno più circoscritto e compatibile con il concorrente esercizio di ulteriori attività lavorative;

non interviene, dunque, sulla condizione dei magistrati onorari entrati in servizio dopo l'entrata in vigore della data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, rischiando di creare due categorie di giudici onorari;

per la categoria dei magistrati onorari entrati in servizio successivamente alla riforma n. 116 del 2017 non è previsto alcun intervento normativo e, di fatto, resteranno nella stessa situazione che l'Unione europea censura,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a prevedere le tutele anche in favore dei magistrati onorari entrati in servizio dopo l'entrata in vigore della data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

---

**G/1322/7/2**

LOPREIATO, BILOTTI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento, collegato alla manovra di bilancio 2024-2026, è composto di 4 articoli, il primo dei quali modifica il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introducendo disposizioni organiche in materia di revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento – ossia quelli già in servizio alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo – e regolando compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onoraria, sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;

in particolare, il nuovo articolo 31-*bis* introdotto dall'atto in esame concerne i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva. Si prevede, in primo luogo, che il loro compenso non sia più parametrato a quello previsto per il personale amministrativo giudiziario di Area III, ma che sia definito in via autonoma: il compenso annuo, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità, è fissato nella misura di 58.840 euro, oltre a un trattamento di fine rapporto, determinato secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile (commi 1 e 2 del nuovo articolo 31-*bis*). Il compenso corrisposto è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera *f*), del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) e costituisce base imponibile previdenziale (comma 5);

per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, il nuovo articolo 31-*ter* stabilisce che ad essi sia corrisposto un compenso annuo al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità, di 25.000 euro (comma 1) – diversamente all'importo originariamente fissato in 20.000 euro –, oltre a un trattamento di fine rapporto (comma 9), determinato secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile;

il disegno di legge in esame crea una discriminazione tra i magistrati onorari esclusivisti – la cui retribuzione verrebbe notevolmente migliorata – ed i magistrati non esclusivisti – la cui retribuzione invece verrebbe inspiegabilmente peggiorata – in spregio dei diritti legittimamente acquisiti a seguito di una procedura di valutazione che li ha stabilizzati, in forza dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per come modificato dall'articolo 1, comma 629, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022);

la riduzione del trattamento economico dei non esclusivisti appare agli scriventi illegittima, specie se si considera la disparità di trat-

tamento nella determinazione del compenso orario rispetto al monte ore previsto (36 ore per gli esclusivisti e 16 ore per i non esclusivisti), in quanto non risulta rispettata la proporzione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volta a ripristinare il compenso previsto per i magistrati onorari non esclusivisti secondo quanto previsto dalla precedente disciplina, pari a 33.426,24 o, in subordine, ad applicare il medesimo calcolo adottato per l'adeguamento dei compensi per i magistrati esclusivisti, nel rispetto delle corrette proporzioni relative al monte ore lavorate.

---

### **G/1322/8/2**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,

premessi che:

con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;

una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;

la riforma Orlando, con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;

con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;

tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 e decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131;

con il disegno di legge oggi in esame sono disciplinati, tra l'altro, il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;

inoltre, se esiste una procedura di infrazione per la mancanza di compatibilità con il diritto dell'Unione, in occasione di un intervento normativo di chiusura, appare necessario prevedere anche un indennizzo per il mancato rispetto dei diritti del lavoratore avvenuto nel periodo precedente e per il mancato rispetto dei diritti previdenziali, anch'esso verificatosi nel periodo precedente; con l'indennizzo è possibile anche chiedere una rinuncia ai diritti pregressi; altrimenti, la previsione contenuta nel disegno di legge – che impone la rinuncia ai diritti pregressi per continuare l'attività, ma al contempo non prevede indennizzo per la rinuncia ai diritti pregressi – rischia di essere un peso insopportabile nei confronti dei magistrati onorari,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a fare salvi i diritti previdenziali maturati dai magistrati onorari.

---

### **G/1322/9/2**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,

premesso che:

con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;

una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;

la riforma Orlando, con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;

con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;

tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 e decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131;

con il disegno di legge in esame sono disciplinati tra l'altro il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizza-

zione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;

tuttavia il disegno di legge in esame impone ai magistrati onorari non esclusivisti l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS, impedendo la prosecuzione dell'iscrizione presso la Cassa forense,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di consentire al magistrato onorario che svolge attività forense il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa Forense.

---

### **G/1322/10/2**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,

premessi che:

con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione della magistratura onoraria nei successivi 5 anni;

una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione in materia di rapporto di lavoro;

la riforma Orlando, con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;

con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;

tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 e decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131;

con il disegno di legge in esame sono disciplinati tra l'altro il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;

tuttavia il regime indennitario per i non esclusivisti, che prevede 25 mila euro lordi annui, è inferiore al regime indennitario attualmente esistente, e senza riconoscere indennizzi per il periodo antecedente oggetto di procedura di infrazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine ad attivarsi nell'ambito delle sue proprie prerogative, al fine di introdurre modifiche al regime indennitario dei magistrati onorari non esclusivisti fissandolo in 39 mila euro, così come ipotizzato nei lavori della precedente legislatura.

---

### **G/1322/11/2**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,

premesso che:

con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;

una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;

la riforma Orlando, con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;

con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;

tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 e decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131;

con il disegno di legge oggi in esame sono disciplinati tra l'altro il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;

tuttavia il regime indennitario per i non esclusivisti, che prevede 25 mila euro lordi annui, è inferiore al regime indennitario attualmente

esistente, e senza riconoscere indennizzi per il periodo antecedente oggetto di procedura di infrazione,

impegna il Governo

a mantenere inalterato, senza peggioramenti, l'attuale sistema indennitario diviso in tre fasce.

---

### **G/1322/12/2**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,

premesso che:

con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;

una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;

la riforma Orlando, con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;

con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;

tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 e decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131;

con il disegno di legge oggi in esame sono disciplinati, tra l'altro, il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;

il provvedimento delinea un sistema di valutazione, a cadenza quadriennale, diretta a confermare la permanenza dell'idoneità professionale dei magistrati onorari confermati costruito sulla falsariga di quello previsto per i magistrati professionali,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, ad adottare misure volte a riconoscere alle valutazioni con esito positivo una corrispondente e adeguata progressione economica.

---

### **G/1322/13/2**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,

premesso che:

con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;

una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;

la riforma Orlando, con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;

con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;

tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 e decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131;

con il disegno di legge in esame sono disciplinati tra l'altro il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;

nel testo del provvedimento è contenuta una disposizione che prevede il rinnovo del nulla osta per i magistrati onorari che siano già dipendenti della Pubblica amministrazione, dunque già autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, al concomitante svolgimento dell'attività giurisdizionale,



impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di rivederla nell'ambito delle sue proprie prerogative poiché essa rischia di introdurre un nuovo ostacolo all'esercizio della giurisdizione per i dipendenti della Pubblica amministrazione per i quali la scelta di non esclusività è obbligata.

---

### **G/1322/14/2**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,

premessi che:

il disegno di legge in esame introduce disposizioni volte a revisionare il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari;

i giudici di pace rientrano tra i magistrati onorari ai quali sono assegnate temporaneamente funzioni giurisdizionali;

il giudice di pace assume un ruolo fondamentale nell'ambito dell'amministrazione della giustizia e per fronteggiare il notevole carico di lavoro degli uffici giudiziari, anche al fine di perseguire con efficacia il principio di ragionevole durata del processo;

la riforma del processo, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è uno degli obiettivi concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): in questo contesto è quindi fondamentale il ruolo, l'apporto e l'attività dei giudici di pace;

da quanto emerge sulla stampa, la situazione della giustizia di prossimità dei giudici di pace sta assumendo connotati di vera e propria emergenza anche in considerazione delle numerose competenze attribuite a tali organi giurisdizionali; sempre secondo i media vi sarebbero udienze fissate al 2030;

dall'indagine effettuata dall'organismo congressuale forense emerge una situazione critica in tutto il Paese: nel nord Italia, nei tribunali monitorati, sono previsti 690 giudici, ma solo 252 sono attualmente in servizio; nel centro, su 357 giudici previsti, ne operano soltanto 122; nel sud, si registrano 166 giudici attivi su 406 previsti, e nelle isole, sono in servizio 128 giudici rispetto ai 317 necessari. Solo il 37 per cento dei

giudici previsti è in servizio: una circostanza negativa che accomuna le grandi città ed i centri minori;

a peggiorare questo scenario contribuiscono inoltre le numerose cessazioni previste per il prossimo anno e non affiancate da ricambio di personale;

la citata indagine dell'organismo congressuale forense fa emergere inoltre criticità anche sui ritardi sul processo di digitalizzazione dei giudici di pace: in molti uffici mancano ai giudici i necessari strumenti informatici per la gestione del processo civile telematico, non è presente una connessione stabile telematica; i verbali di udienza sono spesso cartacei e non digitalizzati; vi è carenza di sistemi di sicurezza per i *device*;

questo combinato disposto di carenze di organico e di dotazioni informatiche determinano l'allungamento della durata dei procedimenti civili: i tempi di pubblicazione delle sentenze superano i 6 mesi nel 29 per cento dei casi. In quasi nella metà degli uffici decorrono molto tempo per la concessione di un decreto ingiuntivo, per la fissazione della prima udienza di comparizione, per lo svolgimento dell'udienza di prove e per la rimessione in decisione della causa;

appare quindi indifferibile ed urgente risolvere le criticità relative all'organico ed alle dotazioni informatiche dei giudici di pace, per garantire il corretto adempimento della giustizia civile ed attuare le riforme concordate con il PNRR nei tempi previsti e senza ulteriori ritardi,

impegna il Governo

ad assumere iniziative urgenti per risolvere le gravissime criticità, citate in premessa, relative all'organico ed alle dotazioni informatiche dei giudici di pace, anche al fine di garantire la piena attuazione della riforma del processo.

---

### **G/1322/18/2**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria »,

premesso che:

il disegno di legge governativo recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria (A.S. 1322) introduce disposizioni volte a revisionare il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari e ha lo scopo di rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione

europea all'Italia con l'apertura di una procedura di infrazione (n. 2016/4081) per violazione dei diritti di lavoratori dei magistrati onorari;

il 7 aprile 2022 la Corte di giustizia dell'Unione europea si è espressa circa l'equiparazione delle condizioni di lavoro dei giudici di pace – quindi di tutti i magistrati onorari – a quelle dei magistrati togati, ritenendo che debbano essere assicurati, anche ai magistrati onorari, gli stessi diritti in materia previdenziale e assistenziale;

il provvedimento in esame, introduce disposizioni organiche per la revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari e regola sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;

all'articolo 1, comma 1, la lettera *b*), modifica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017 che reca disposizioni in materia di coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Nello specifico, il comma 3 del citato articolo 8 prevede che il presidente del tribunale nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione e coordinamento, può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali. Con la modifica in commento si prevede che il presidente del tribunale, oltre che dei giudici professionali, possa avvalersi nello svolgimento dei predetti compiti, anche di uno o più giudici onorari di pace;

l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), modificato nel corso dell'esame in sede referente, in primo luogo, demanda al presidente del tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale la definizione del programma di lavoro dei magistrati onorari, fissando comunque un limite alla durata di lavoro settimanale; in secondo luogo, reca la disciplina delle incompatibilità per i magistrati confermati che abbiano optato per il regime di esclusività;

i magistrati devono svolgere la loro attività sulla base di un programma di lavoro definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, elaborato nel rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio superiore della magistratura;

la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1, modificata nel corso dell'esame in sede referente, introduce nel decreto legislativo disposizioni in materia di destinazione in supplenza, nei casi di assenza o impedimento dei magistrati professionali, limitatamente a eccezionali esigenze di servizio, di disciplina delle ferie e di trasferimenti a domanda dei magistrati onorari. Viene poi disciplinata la procedura di valutazione di idoneità professionale e viene introdotto uno specifico regime di responsabilità disciplinare;

l'articolo 2 prevede che, qualora residuino risorse finanziarie dalle precedenti procedure di conferma concluse, il Consiglio superiore della magistratura, con propria delibera, possa bandire una nuova procedura valutativa ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo

n. 116 del 2017, per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili;

recentemente l'Associazione italiana magistratura onoraria (Aimo), consapevole della necessità di una giustizia al passo con i tempi e vicina alle istanze del Paese, ha ribadito la disponibilità della categoria a fornire il proprio apporto, in un momento così delicato, per assicurare sia risposte celeri alla domanda di giustizia, sia per garantire l'apporto dei fondi del PNRR, sia perché velocizzare i tempi dei processi significa recuperare almeno l'1 per cento di PIL;

solo per fare un esempio a Bergamo i fascicoli aperti contemporaneamente sul tavolo di ogni giudice di pace variano da un minimo di 800 a 1.000, con un totale di quasi 10 mila pratiche da trattare e un personale ridotto di un terzo, solo 8 su 21, per occuparsi di tutti quei procedimenti penali o civili che seppur di valore economico minore, rappresentano tuttavia il mare magnum della domanda di giustizia;

in risposta all'interrogazione Dori n. 4-00127, il Ministro Nordio affermava che: « questo Dicastero, valutato il fondamentale contributo quotidianamente fornito dalla magistratura onoraria al funzionamento del servizio giustizia, è comunque disponibile ad "...aprire un tavolo di confronto con le rappresentanze della magistratura onoraria..." volto ad affrontare e risolvere tutte le residue tematiche concernenti lo stato giuridico ed economico di tale magistratura »;

si rammenta che i giudici di pace affrontano e decidono già ora del 40 per cento della giurisdizione civile e di tutti i reati di minore rilievo in ambito penale, considerando poi che dal 1° gennaio 2025, su uffici che sono già al collasso, aumenteranno le loro competenze per alleggerire i tribunali ordinari è facile prevedere, senza un efficace aumento della pianta organica, il caos e la paralisi più totale,

impegna il Governo

ad effettuare un monitoraggio completo su tutte le carenze di organico degli uffici dei giudici di pace e del personale amministrativo a loro supporto al fine di avviare, con la massima urgenza, tutte le procedure necessarie per ottemperare alle carenze di organico.

---

**G/1322/15/2**

LOPREIATO, BILOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria »,

premessi che:

il provvedimento, collegato alla manovra di bilancio 2024-2026, è composto di 4 articoli, il primo dei quali modifica il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introducendo disposizioni organiche in materia di revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento – ossia quelli già in servizio alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo – e regolando compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onoraria, sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;

in particolare, la lettera *b*) dell'articolo 1 modifica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che reca disposizioni in materia di coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace, prevedendo che il presidente del tribunale nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione e coordinamento, possa avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali. Con la modifica in parola si prevede che il presidente del tribunale, oltre che dei giudici professionali, possa avvalersi nello svolgimento dei predetti compiti, anche di uno o più giudici onorari di pace;

sotto altro profilo, si consideri che gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 116 del 2017 estendono la competenza per valore e per materia del giudice di pace. Come previsto dall'articolo 32 del citato decreto, tali previsioni entreranno in vigore nel 2025;

dalle disposizioni richiamate emerge con chiara evidenza come, per effetto di molteplici interventi normativi, il carico di lavoro dei giudici onorari di pace sia notevolmente aumentato, senza, tuttavia, aver preventivamente posto rimedio alla grave scopertura di organico che interessa da tempo l'intero territorio nazionale;

destano notevole preoccupazione, invero, i risultati del monitoraggio condotto dall'Organismo Congressuale Forense sugli uffici dei giudici di pace su tutto il territorio nazionale, pubblicato lo scorso 18 luglio: 191 uffici del giudice di Pace registrano una significativa carenza di personale giudicante e amministrativo, ma anche difetti e interruzioni di servizio nella piattaforma telematica, carenze nella connessione *internet*, ritardi nella gestione delle cause civili di oltre 4 mesi, depositi di sentenze in cronico ritardo;

come denunciato dal medesimo OCF, in molte realtà territoriali la macchina della giustizia è sul punto di fermarsi. In servizio sono solo il 37 per cento dei giudici che sarebbero previsti dalle piante organiche: 252 al nord su un totale di 690 previsti. 122 su 357 al centro, 166 su 406 al sud, e 128 su 317 nelle isole;

tale percentuale si abbassa al 20,8 per cento nei Fori più grandi dove la pianta organica supera le 50 unità: a Napoli su 250 giudici in organico solo 37 sono in servizio, a Roma su 210 giudici ce ne sono 58,

a Milano su 180 sono 39 gli effettivi, a Torino sono 7 su 139 e a Palermo 18 su 99;

appare lapalissiano come le carenze del personale giudicante causino inevitabilmente un allungamento dei tempi della Giustizia, soprattutto nelle attività consistenti nel deposito delle sentenze e nell'emissione dei decreti ingiuntivi;

è grave anche la carenza di personale amministrativo, con il 75 per cento di effettivi in servizio rispetto alle piante organiche, per le quali OCF auspica in ogni caso un aggiornamento che non c'è stato neppure dopo lo sciagurato accorpamento degli Uffici giudiziari che è seguito alla revisione della geografia giudiziaria del 2014;

a peggiorare lo scenario contribuiscono, certamente, anche le molte domande di pensionamento presentate per il biennio 2024/2025 e non seguite da un ricambio di personale;

sotto altro profilo, assume rilievo anche il ritardo riguardante il processo di digitalizzazione dei giudici di pace: in molti uffici mancano ai giudici i necessari strumenti informatici per la gestione del PCT, difetta una connessione stabile e sono troppe le interruzioni di servizio; i verbali di udienza sono spesso cartacei e vengono poi scansionati dai cancellieri, e sono ancora molti i fascicoli cartacei non informatizzati e depositati nei corridoi; mancano sistemi di sicurezza per i *device*, ma anche stampanti e *scanner*;

dai dati su citati, emerge come le carenze di organico e di dotazioni informatiche determinino l'allungamento della durata dei procedimenti civili: i tempi di pubblicazione della sentenza superano i 6 mesi nel 29 per cento dei casi;

quasi nella metà degli uffici decorrono più di 4 mesi per la concessione di un decreto ingiuntivo, per la fissazione della prima udienza di comparizione, per lo svolgimento dell'udienza di prove e per la rimessione in decisione della causa;

la durata media dei procedimenti penali supera l'anno nel 72 per cento degli uffici, con rischio di prescrizione dei processi già in primo grado:

da quanto qui rappresentato, appare evidente il rischio concreto di una possibile paralisi della giustizia di prossimità, soprattutto in vista dell'incremento di competenze del giudice di pace previsto dalla Riforma Cartabia,

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per destinare specifiche risorse per assumere nuovi giudici di pace e personale amministrativo, così da ovviare alle gravissime carenze di organico esposte in premessa, nonché per potenziare la piattaforma telematica e le dotazioni informatiche.

**G/1322/16/2**

LOPREIATO, BILOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria »,

premesso che:

il provvedimento, collegato alla manovra di bilancio 2024-2026, è composto di 4 articoli, il primo dei quali modifica il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introducendo disposizioni organiche in materia di revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento – ossia quelli già in servizio alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo – e regolando compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie, sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;

in particolare, la lettera *b*) dell'articolo 1 modifica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che reca disposizioni in materia di coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace, prevedendo che il presidente del tribunale nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione e coordinamento, possa avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali. Con la modifica in parola si prevede che il presidente del tribunale, oltre che dei giudici professionali, possa avvalersi nello svolgimento dei predetti compiti, anche di uno o più giudici onorari di pace;

gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 116 del 2017 estendono la competenza per valore e per materia del giudice di pace;

come previsto dall'articolo 32 commi 3 e 4 del citato decreto legislativo, le suddette previsioni entreranno in vigore solo il 31 ottobre 2025;

inoltre, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cosiddetta Riforma Cartabia, ha modificato l'articolo 7 del codice di procedura civile, incrementando i limiti della competenza per valore del giudice di pace, di guisa che, dal 1° marzo 2023, la competenza del giudice di pace è passata da 5.000 a 10.000 euro per le liti relative a beni mobili e da 20.000 a 25.000 euro per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti;

se si considera che il suddetto incremento va coordinato con quanto già previsto dagli articoli 27-28 del decreto legislativo n. 116 del 2017, ne deriva come dal 31 ottobre 2025 la cognizione del giudice di pace si estenderà per le liti su beni mobili fino al valore di 30.000 euro e per i danni da circolazione fino a 50.000;

dalle disposizioni richiamate emerge con chiara evidenza come, per effetto di molteplici interventi normativi, il carico di lavoro dei giudici onorari di pace sia notevolmente aumentato, senza, tuttavia, che sia stato preventivamente posto rimedio alla grave scopertura di organico che interessa da tempo l'intero territorio nazionale,

impegna il Governo

con il primo provvedimento utile, a differire al 2027 l'entrata in vigore delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adeguare preventivamente il personale degli uffici del giudice di pace all'aggravio del carico di lavoro che deriverà dall'entrata in vigore delle norme in commento, anche attraverso l'espletamento di nuove ed ulteriori procedure concorsuali.

---



### **3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari esteri e difesa)**

Martedì 18 febbraio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 87**

*Presidenza della Presidente*

**CRAXI**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,50*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIVERSITÀ NICOLÒ CUSANO E DELL'UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 53 (LA CENTRALITÀ DEL MEDITERRANEO NELLE PRIORITÀ POLITICHE, ECONOMICHE, SOCIALI E DI SICUREZZA DELL'ITALIA NEL QUADRO DELL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA E ALLA NATO)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 88**

*Presidenza della Presidente*

**CRAXI**

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,40*

*AUDIZIONE DELL'AMBASCIATORE DEL GIAPPONE, SATOSHI SUZUKI, SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 563 (GLOBAL COMPACT AIR PROGRAMME)*

**Plenaria****119<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
CRAXI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1320) Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il presidente Stefania CRAXI informa che, alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, sono pervenuti undici emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti a giovedì 20 febbraio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1340) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.

Il presidente Stefania CRAXI informa che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio. Nessuno chiedendo di intervenire dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Non essendoci interventi in sede di dichiarazione di voto pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Spagnolli a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

---

---

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1320**

**G/1320/1/3**

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di discussione di legge recante « Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate »,

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in titolo apporta modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa, in materia di Corpi militari ausiliari delle Forze armate, superando alcune incongruenze normative in materia di richiamo in servizio e chiarendo alcuni profili relativi alla condizione giuridica degli appartenenti a tale corpo;

è opportuno che il Corpo Militare Volontario e il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa conservino pari dignità;

con l'apertura del Corpo Militare Volontario alle donne, occorre trovare una nuova collocazione operativa per le Crocerossine,

impegna il Governo

ad adottare disposizioni volte a preservare l'operatività delle Crocerossine.

---

**Art. 1.**

**1.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso « 2.1 », aggiungere, in fine, le seguenti parole: « dei dirigenti infermieri ».*

---

## 1.2

MARTON, ETTORE ANTONIO LICHERI

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

« 2-bis) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6.1. L'alimentazione del contingente di cui al comma 6 è assicurata mediante iscrizione a domanda in un'apposita aliquota speciale nel ruolo unico di cui al comma 3, del personale risultato idoneo alla selezione di cui al medesimo comma e successivamente trasferito in mobilità obbligatoria, per effetto del presente decreto, in applicazione delle disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, presso le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato nonché presso gli Enti pubblici anche a base federativa. Il personale iscritto a domanda nell'aliquota speciale viene richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 986, del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66. Il personale, all'atto del richiamo riassume lo stato giuridico di militare in servizio attivo rivestito prima del collocamento in congedo disposto ai sensi del comma 5, primo periodo, del presente articolo. Il personale appartenente all'aliquota, di cui al presente comma, in posizione di comando presso la Croce rossa italiana per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, mantiene la posizione di dipendente di ruolo nelle amministrazioni ed enti di appartenenza, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato. Dalla data di presa servizio il personale appartenente all'aliquota, di cui al presente comma, riceve il trattamento economico in godimento nell'amministrazione o nell'ente di provenienza compreso l'assegno *ad personam* riassorbibile e, ove più favorevoli, le stesse competenze stabilite per ciascun grado del corrispondente personale militare delle Forze armate, intendendosi modificata la misura degli stipendi, degli assegni e delle indennità varie, comprese quelle di missione, con le medesime decorrenze, in relazione alle varianti eventualmente stabilite in materia per i pari grado delle Forze armate, secondo l'equiparazione dei gradi in atto. Con la medesima decorrenza di cui al periodo precedente, il personale, di cui al presente comma, riceve lo stesso trattamento previdenziale e assicurativo vigente per il personale militare in servizio permanente effettivo delle Forze armate e, ove richiesto, conserva l'iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza al momento del passaggio in mobilità. In caso di rientro nell'amministrazione o nell'ente di provenienza, il personale, di cui al presente comma, mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio avente natura fissa e continuativa con incremento dell'assegno *ad personam* riassorbibile, esclusivamente in caso di adeguamenti retributivi nel frattempo intervenuti. Il servizio prestato dal personale appartenente al contingente di cui al presente comma è considerato servizio reso allo Stato.”. ».

**1.0.1**

PUCCIARELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

All'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, dopo le parole: “nelle forze armate,” sono inserite le seguenti: “ovvero ai richiamati alle armi presso l'Associazione della Croce rossa italiana per attività ausiliarie delle forze armate o per i necessari periodi di formazione e addestramento, concordati o disposti dallo Stato maggiore della Difesa per il tramite dell'Ispettorato generale della sanità militare,”.

*Conseguentemente, gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. ».*

---

**Art. 2.****2.1**

IL RELATORE

*Sostituire le parole: « infermiere volontarie », ovunque ricorrono, con la seguente: « Crocerossine ».*

**2.2**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « e del Corpo delle infermiere volontarie », inserire le seguenti: « provvedendo, quanto a questo ultimo, alla denominazione di 'Corpo delle ausiliarie sanitarie militari CRI', ».*

**2.3**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « e del Corpo delle infermiere volontarie », inserire le seguenti: « provvedendo, quanto a questo ultimo, alla denominazione di 'Corpo delle operatrici di supporto sanitario CRI', ».*

---

**2.4**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo, altresì, che le infermiere volontarie non possano sostituire il personale infermieristico laureato in alcun contesto sanitario ordinario, se non in situazioni emergenziali e in assenza di personale qualificato disponibile »;*

---

**2.5**

MARTON, ETTORE ANTONIO LICHERI

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole: « revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di nomina e della durata degli incarichi dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario » inserire le seguenti: « , prescelto – in sede di prima applicazione del decreto delegato – fra i colonnelli già in servizio continuativo nel Corpo, ».*

---

**2.6**

PUCCIARELLI

*Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

*« r) adeguamento della denominazione del “Corpo delle infermiere volontarie” in “Crocerossine”, garantendo coerenza normativa e continuità operativa. ».*

---

**2.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare)*

1. Per la razionalizzazione, la semplificazione, e il riassetto delle disposizioni dell'ordinamento militare, anche sotto il profilo della sistematica delle materie ivi disciplinate, il Governo è delegato ad adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di revisione del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato "codice", nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) effettuare la ricognizione delle disposizioni vigenti non ricomprese nel codice che regolano l'ordinamento militare, comprese quelle in vigore a decorrere dall'anno 2010, per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo conto anche delle disposizioni intervenute in materia di personale, ordinamento e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni;

b) assicurare il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni concernenti l'ordinamento militare, nonché la coerenza terminologica, attraverso l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la verifica del rispetto dei principi delle disposizioni normative europee in materia; l'adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, dell'Unione europea e delle magistrature superiori;

c) effettuare la ricognizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle singole disposizioni del codice dell'ordinamento militare aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa, e conseguentemente inserirle, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all'interno del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui all'articolo 1, comma 3, del codice, di seguito denominato regolamento.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, coerentemente con la revisione del codice, il Governo provvede altresì alla razionalizzazione, alla semplificazione, al coordinamento e al riassetto delle disposizioni del regolamento, anche sotto il profilo della sistematica delle materie ivi disciplinate, assicurandone il riallineamento con la normativa primaria e prevedendo, altresì, l'abrogazione delle disposizioni prive di effettivo con-



tenuto normativo, rinviandone la relativa disciplina all'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 e il regolamento di cui al comma 2 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle connesse incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

4. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della difesa, per le riforme e la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sessanta giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

6. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

*Conseguentemente, al titolo, aggiungere, infine, il seguente periodo:*  
« Delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare. ».

---

**2.0.2**

AMBROGIO, BARCAIUOLO, MENIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Disposizioni in materia di promozione a titolo onorifico per gli appartenenti al Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana)*

1. Agli appartenenti al Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana nei cui confronti è stata disposta la cancellazione dai ruoli per raggiunti limiti d'età è riconosciuta la promozione al grado superiore a titolo onorifico, entro il grado massimo di tenente colonnello;

2. Il grado superiore a titolo onorifico di cui al comma 1 è conferito entro sei mesi dalla presentazione della domanda, in carta libera, da parte del soggetto interessato al Centro di mobilitazione di appartenenza ed è registrato nel documento matricolare dello stesso. ».

---

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 18 febbraio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 123**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,50*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**350<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*  
*Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1374) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di

competenza, in relazione al testo, non essendo state apportate modifiche in sede referente, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito lo scorso 12 febbraio.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle identiche proposte 1.5, 1.6 e 1.7. Occorre valutare la sussistenza delle risorse impiegate per la copertura finanziaria degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2. Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 2 occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.1.

In merito agli emendamenti all'articolo 3, comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.3, 3.6 e 3.12. Occorre valutare la sussistenza delle risorse impiegate per la copertura finanziaria degli emendamenti 3.4, 3.5, 3.8 e 3.11. Occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta 3.21. Occorre valutare la sussistenza delle risorse impiegate per la copertura finanziaria degli emendamenti 3.22, 3.23, 3.26 3.28, 3.30 e 3.32. Comportano maggiori oneri le proposte 3.29 e 3.31. Occorre verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura degli effetti finanziari derivanti dalla proposta 3.0.1. Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura finanziaria dell'emendamento 3.0.2.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 5, occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura finanziaria degli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4 e 5.0.5. Occorre verificare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 5.0.6 e 5.0.7.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura finanziaria degli emendamenti 6.1 e 6.5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura finanziaria degli emendamenti 7.6, 7.7 e 7.0.5 (identico a 7.0.6). Occorre verificare i profili finanziari della proposta 7.0.2. Comporta maggiori oneri la proposta 7.0.7. Occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta 7.0.8.

In merito agli emendamenti all'articolo 8, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 8.1.

Sugli emendamenti riferiti l'articolo 10, comporta maggiori oneri la proposta 10.3. Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura finanziaria degli emendamenti 10.0.4 e 10.0.5.

In relazione agli emendamenti all'articolo 11, comportano maggiori oneri le identiche proposte 11.4 e 11.5. Occorre valutare la sussistenza delle risorse impiegate a copertura degli identici emendamenti 11.6 e 11.7.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO concorda sulla proposta del relatore in relazione al testo.

Con riguardo agli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7, esprime un avviso contrario in quanto le proposte sono suscettibili di determinare oneri non quantificati e non coperti a carico della finanza pubblica.

Con riferimento agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, manifesta un avviso contrario per inidoneità della copertura finanziaria, in quanto le risorse individuate sono preordinate a interventi ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, rileva che la proposta è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

In relazione agli emendamenti 3.3, 3.6 e 3.12, rappresenta che le proposte sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

Con riguardo agli emendamenti 3.4 e 3.11, esprime un avviso contrario per inidoneità della copertura finanziaria, in quanto le risorse individuate sono preordinate a interventi ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di Governo.

Circa gli emendamenti 3.5 e 3.8, esprime l'avviso contrario in quanto il fondo individuato a copertura non reca le occorrenti disponibilità per l'anno 2025.

In relazione alla proposta 3.21, fa presente che la misura determina oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea copertura finanziaria, in quanto le risorse individuate sono preordinate a interventi ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di Governo.

Con riguardo alle proposte 3.23 (relativamente alla lettera *a*), 3.26 e 3.32, esprime un avviso contrario per inidoneità della copertura finanziaria, in quanto le risorse individuate sono preordinate a interventi ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di Governo.

Circa gli emendamenti 3.22, 3.23 (relativamente alla lettera *b*), 3.28, 3.30 si dichiara in senso contrario in quanto il fondo individuato a copertura non reca le occorrenti disponibilità per l'anno 2025.

Con riferimento agli emendamenti 3.29 e 3.31, concorda con le valutazioni della Commissione.

In relazione agli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 esprime l'avviso contrario del Governo in quanto le proposte determinano oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria, le risorse individuate sono infatti preordinate a interventi ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di Governo.

Con riferimento agli emendamenti 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4 e 5.0.5, fa presente che le proposte determinano oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea copertura finanziaria, in quanto le risorse individuate sono preordinate a interventi ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di Governo.

In relazione agli emendamenti 5.0.6, 5.0.7, 6.1 e 6.7, l'avviso del Governo è contrario in quanto il fondo individuato a copertura non reca le occorrenti disponibilità per l'anno 2025.

Con riferimento agli emendamenti 7.6, 7.7 e 7.0.5 (identico a 7.0.6), fa presente che le proposte determinano oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria, in quanto le risorse individuate sono preordinate a interventi ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di Governo.

Segnala che l'emendamento 7.0.2 determina oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

In relazione alla proposta 7.0.7 concorda con le valutazioni della Commissione.

Sulla proposta 7.0.8, fa presente che la misura determina oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea copertura finanziaria, in quanto le risorse individuate sono preordinate a interventi ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di Governo.

Con riguardo all'emendamento 8.1, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto la proposta è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria.

Sull'emendamento 10.3 concorda con le valutazioni della Commissione.

In relazione all'emendamento 10.0.4, il parere è contrario in quanto la proposta determina oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata copertura finanziaria perché le risorse individuate sono preordinate a interventi ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di Governo.

Circa la proposta 10.0.5 esprime parere contrario in quanto il fondo individuato a copertura non reca le occorrenti disponibilità per l'anno 2025 in ragione degli accantonamenti.

Sugli emendamenti 11.4 e 11.5 concorda con le valutazioni della Commissione.

Sugli emendamenti 11.6 e 11.7 esprime l'avviso contrario in quanto le proposte determinano oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata copertura finanziaria perché le risorse individuate sono preordinate a interventi ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di Governo.

Sui restanti emendamenti non ha osservazioni da formulare.

La senatrice PIRRO (*M5S*) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria dell'emendamento 2.1, che a suo avviso non comporta alcun onere. La proposta, al contrario, determina risparmi in quanto, tra l'altro, sopprime una posizione dirigenziale di livello generale.

Manifesta quindi un giudizio fortemente critico sull'atteggiamento del Governo, che risulta pregiudizialmente contrario alle proposte dell'opposizione e incoerente nella valutazione dei profili finanziari.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*), nel concordare con le valutazioni svolte dalla senatrice Pirro, ritiene allo stesso modo inaccettabile l'avviso contrario del Governo per inidoneità della copertura finanziaria motivato con l'argomento che le risorse individuate nella proposta sarebbero preordinate a interventi ritenuti prioritari e per l'attuazione del programma del Governo.

Sottolinea infatti che la preordinazione delle risorse per una determinata finalità, in assenza di impegno, non può precludere il loro utilizzo da parte dei parlamentari.

Invita quindi a rivedere tali valutazioni, con l'espressione, al massimo, di un parere di semplice contrarietà.

La rappresentante del GOVERNO chiede di accantonare brevemente l'esame dell'emendamento 2.1 per svolgere un approfondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE, dopo aver disposto l'accantonamento dell'esame della proposta 2.1, di cui segnala peraltro gli elementi di criticità connessi alla soppressione della dotazione organica dell'unità di missione, invita i senatori a indicare specificamente le proposte emendative di cui è chiesta la rivalutazione, non essendo possibile procedere in termini generali.

Interviene il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), che prospetta la possibilità di esprimere sulle proposte emendative in discussione un parere di semplice contrarietà, mettendo in risalto la valenza soprattutto politica di tale giudizio.

La sottosegretaria SAVINO, a seguito del supplemento di istruttoria sull'emendamento 2.1, ribadisce il parere contrario del Governo, in quanto la proposta introduce una clausola generale di neutralità finanziaria non sorretta da elementi volti a suffragarne l'applicazione, con la eliminazione del personale attribuito dall'articolo 2 all'unità di missione ivi istituita.

La senatrice PIRRO (*M5S*) replica alle considerazioni del Governo rilevando che, come già fatto in precedenti provvedimenti, l'unità di missione potrebbe essere attivata a invarianza di oneri, con il supporto del personale già disponibile.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*), intervenendo a sostegno delle osservazioni della senatrice Pirro, sostiene che l'istituzione dell'unità di missione non costituisce di per sé una spesa, in quanto sarebbe possibile individuare molteplici soluzioni a costo zero.

All'esito del dibattito, il PRESIDENTE prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà, in considerazione del rischio di effetti finanziari indiretti derivanti dall'emendamento 2.1.

La Commissione conviene.

La senatrice PIRRO (*M5S*), richiamando le considerazioni svolte dal senatore Manca in ordine agli emendamenti coperti su risorse preordinate dal Governo ad altre finalità, ritiene che debba essere rivista la valutazione degli emendamenti 10.0.4 e 10.0.5.

Il PRESIDENTE evidenzia che, mentre la proposta 10.0.4 rientra nella fattispecie indicata dalla senatrice Pirro, l'avviso contrario sull'emendamento 10.0.5 è motivato in quanto il fondo indicato a copertura non reca le occorrenti disponibilità per l'anno 2025.

Dopo un breve dibattito, al quale prendono parte i senatori Elisa PIRRO (*M5S*), MANCA (*PD-IDP*), DAMIANI (*FI-BP-PPE*) e il PRESIDENTE, la Commissione conviene di esprimere sulla proposta 10.0.4 un parere di semplice contrarietà.

Il relatore LIRIS (*FdI*), alla luce delle dichiarazioni emerse dal dibattito e dai chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5, 1.6, 1.7, 1.0.1, 1.0.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.11, 3.12, 3.21, 3.22, 3.23, 3.26, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.0.1, 3.0.2, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 6.1, 6.5, 7.6, 7.7, 7.0.2, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 8.1, 10.3, 10.0.5, 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7.

Sugli emendamenti 2.1 e 10.0.4, esprime parere di semplice contrarietà.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. ».

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata dal relatore, che risulta approvata.

**(1322) Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comporta maggiori oneri la proposta 1.3.

Occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 1.4, 1.10 e 1.11.



Comportano maggiori oneri le proposte 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.29, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26.

In relazione all'emendamento 1.27, occorre valutare la sussistenza delle somme impiegate a copertura a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta 3.2.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO, con riferimento alle proposte 1.3, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.29, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26, concorda con la valutazione della Commissione.

In relazione alle proposte 1.4, 1.10 e 1.11, esprime l'avviso contrario per maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione, nonché per inidoneità della prospettata copertura finanziaria in quanto si andrebbero a ridurre le disponibilità del Fondo destinato ad iniziative governative programmate per la realizzazione di interventi considerati prioritari per il Governo.

Con riferimento alla proposta 1.27 esprime l'avviso contrario per inidoneità della prospettata copertura finanziaria in quanto si andrebbero a ridurre le disponibilità del Fondo destinato ad iniziative governative programmate per la realizzazione di interventi considerati prioritari per il Governo.

In relazione alla proposta 3.2, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura.

Sui restanti emendamenti concorda con la valutazione non ostativa della Commissione.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*), in relazione all'avviso contrario sugli emendamenti 1.4, 1.10 e 1.11, richiama le considerazioni critiche già svolte sugli emendamenti riferiti al decreto-legge « cultura », sottolineando che le motivazioni addotte dal Governo per sostenere l'inidoneità della copertura pongono un problema di credibilità della Commissione bilancio e di tutela delle sue prerogative.

Ritiene che non vi siano le condizioni per esprimere un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice PIRRO (*M5S*) interviene per segnalare che a suo avviso anche la valutazione contraria per i profili finanziari sulla proposta 1.16 risulta priva di fondamento.

Il PRESIDENTE, in relazione alle osservazioni testé formulate, fa presente che sugli emendamenti 1.4, 1.10 e 1.11 non si pone solo un problema di copertura ma anche di quantificazione degli effetti finanziari, analogamente alla proposta 1.16 richiamata dalla senatrice Pirro.

Ritiene invece che si possa prospettare una valutazione di semplice contrarietà, analogamente a quanto fatto sul precedente provvedimento, in relazione all'emendamento 1.27, che pone essenzialmente una questione di copertura.

La Commissione conviene.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento la relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.4, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.29 e 3.2. Sull'emendamento 1.27 esprime parere di semplice contrarietà. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo. ».

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice, che risulta approvata dalla Commissione.

**(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra gli emendamenti e i subemendamenti approvati dalla Commissione di merito fino al 13 febbraio scorso, relativi al disegno di legge in titolo.

Per quanto concerne l'emendamento 1.100, che inserisce nell'allegato A la direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione, e l'emendamento 1.200, che inserisce nell'allegato A la direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture, rappresenta che la relazione tecnica asserisce che da tali proposte emendative non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto all'attuazione di tale delega di provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Rileva che occorre inoltre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dal subemendamento 1.200/1 in materia di requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista.

Appare inoltre necessario acquisire dal Governo la quantificazione degli effetti finanziari in ordine alla proposta emendativa 1.200/2, che inserisce nell'allegato A due ulteriori direttive, che determinano l'attribuzione in materia di mercato dell'energia elettrica, del gas e dell'idrogeno, diversi compiti per gli Stati membri, tra i quali, ad esempio, sostegno ai prezzi, accesso all'energia a prezzi accessibili durante una crisi dei prezzi del gas naturale, compensazione ai fornitori per le forniture a livello sottocosto, adeguate forme di tutela ai clienti vulnerabili ed ai clienti in condizioni di povertà energetica.

Fa poi presente che l'emendamento 1.300 inserisce nell'allegato A alcune direttive in materia di organismi per la parità di trattamento, in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. La relazione tecnica si limita a richiamare il meccanismo di copertura di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame. A tale riguardo, appare necessario acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti ed elementi informativi in relazione ai profili finanziari di tale emendamento.

Rileva che occorre valutare altresì, gli eventuali effetti finanziari derivanti dal subemendamento 1.300/1, che prevede il recepimento della direttiva istitutiva della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

In merito all'emendamento 3.0.100, che è corredato solo di una relazione illustrativa, occorre acquisire dal Governo conferma della sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2.

Gli emendamenti di analogo tenore 6.0.25 (testo 2), 6.0.26 (testo 2), 6.0.27 (testo 2) e 6.0.28 (testo 2), inseriscono nel testo un articolo 6-bis volto al recepimento, con specifici criteri direttivi, della direttiva (UE) 2024/1203, in materia di tutela penale dell'ambiente, e contestualmente, tale direttiva presente al punto 11 dell'Allegato A, viene espunta.

A tale riguardo rileva che occorre acquisire dal Governo, con particolare riferimento alla lettera *f*), assicurazioni in merito alla sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, di cui al comma 2.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.100, che è corredato di una relazione tecnica non verificata, osserva che occorre valutare l'opportunità di acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari dell'emendamento; appare opportuno altresì valutare l'opportunità di riformulare l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 in limite massimo di spesa, in luogo di onere valutato.

Analogamente, per quanto concerne l'emendamento 6.0.200, che è corredato di una relazione tecnica non verificata, occorre valutare l'opportunità di acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari dell'emendamento; appare opportuno altresì valutare l'opportunità di riformulare le autorizzazioni di spesa di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 4, in luogo di onere valutato, in limite massimo di spesa.

Rileva che occorre valutare inoltre gli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa 6.0.200/7.

L'emendamento 6.0.300, concernente principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, è corredato da una relazione tecnica non verificata. A tale riguardo, segnala che occorre valutare l'opportunità di acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari dell'emendamento, in particolare con riferimento alle lettera e) del comma 1, che prevede di modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi, al fine di poter escludere eventuali minori entrate contributive per l'INPS, e di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di tale emendamento, di cui al comma 2.

In relazione agli emendamenti 6.0.400 e 6.0.500, corredati di relazione tecnica verificata positivamente, fa presente che appare comunque opportuno acquisire da Governo conferma della sostenibilità delle rispettive clausole di invarianza degli oneri, riferite alla finanza pubblica.

In merito ai subemendamenti 6.0.500/1 (testo 2) e 6.0.500/2, rileva che occorre acquisire dal Governo assicurazioni in relazione alla sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 4 dell'emendamento 6.0.500.

Su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti approvati fino al 13 febbraio scorso, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime una valutazione non ostativa sugli emendamenti 1.100, 1.200, 1.300, 3.0.100, 6.0.25 (testo 2), 6.0.26 (testo 2), 6.0.27 (testo 2), 6.0.28 (testo 2), 6.0.300, 6.0.400 e 6.0.500, confermando che dalle proposte in questione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Chiede di accantonare le proposte 1.200/1, 1.200/2, 1.300/1, 6.0.100, 6.0.200, 6.0.200/7, 6.0.500/1 (testo 2) e 6.0.500/2, sulle quali è ancora in corso l'istruttoria.

Sui restanti emendamenti, conviene con l'assenza di osservazioni della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire la relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti e i subemendamenti approvati fino al 13 febbraio scorso, relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 1.200/1, 1.200/2, 1.300/1, 6.0.100, 6.0.200, 6.0.200/7, 6.0.500/1 (testo 2) e 6.0.500/2, il cui esame resta sospeso. ».

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata dalla relatrice, che risulta approvata dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1314) Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa governativa

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il presente provvedimento, che deriva dall'unificazione dei disegni di legge della Camera n. 1168, 1318, 1371, 1452 e 1572, prevede, all'articolo 1, l'abrogazione dei regi decreti di cui agli allegati A, B, C e D e di altri atti normativi prerepubblicani diversi dai regi decreti, indicati negli allegati E, F, G, H, I, L, M e N, mantenendo fermi gli effetti provvedimenti delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo dei suddetti atti. L'articolo 2 reca una clausola di neutralità finanziaria secondo la quale dall'attuazione dello stesso provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto di competenza, fa presente che i summenzionati disegni di legge, di natura governativa, sono corredati di separate relazioni tecniche che affermano, in termini testualmente identici, il carattere ordinamentale delle norme ribadendo il contenuto della suddetta prescrizione di neutralità finanziaria.

Considerato che durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha confermato la neutralità finanziaria delle norme e che non sono state apportate modificazioni, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti una proposta di parere, che risulta approvata.

**(1352) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice PIRRO (*M5S*), in sostituzione del relatore Patuanelli, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che è composto da 7 articoli, e che l'Accordo specifica, innanzitutto, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto per vacanza-lavoro rilasciato a titolo gratuito, fra cui quelli di avere un'età compresa fra i 18 e i 30 anni, di avere

l'intenzione di entrare nel Paese ospitante principalmente allo scopo di trascorrervi una vacanza, di non essere accompagnati da persone a carico, di essere in possesso di un passaporto avente validità di almeno tre mesi in più rispetto al periodo previsto per il soggiorno, di disporre delle sostanze necessarie a mantenersi nel Paese ospitante e di una assicurazione medica sufficiente (articolo 1).

Il testo disciplina, quindi, le modalità per la presentazione della domanda di visto-lavoro, da realizzarsi per il tramite dell'Ambasciata o del Consolato del Paese ospitante situati nel Paese di origine (articolo 2), e fissa in un anno per ciascuno dei due Paesi la durata massima del soggiorno per i beneficiari di tali visti (articolo 3).

Osserva che ulteriori articoli dell'intesa bilaterale stabiliscono che ciascuna Parte determini annualmente il numero di visti per vacanza-lavoro che potrà rilasciare, notificandolo all'altra Parte tramite i canali diplomatici (articolo 4), che i beneficiari di tale possibilità di soggiorno siano soggetti alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante (articolo 5) e che le disposizioni dell'Accordo siano attuate dalle Parti conformemente alle normative in vigore nei rispettivi Paesi, al diritto internazionale e, per l'Italia, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea (articolo 6). Il secondo paragrafo dell'articolo 6 impone che le disposizioni dell'Accordo siano attuate dalle Parti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Da ultimo, fa presente che l'articolo 7 disciplina le modalità di entrata in vigore dell'intesa bilaterale, di risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative, e regola le procedure per emendare il contenuto dell'Accordo e le procedure per eventuali sospensioni o per recesso da esso.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Osserva che la relazione tecnica, con riferimento all'articolo 1, specifica che il Ministero degli affari esteri farà fronte agli oneri per il rilascio del nuovo visto con gli ordinari stanziamenti di bilancio, che vengono specificamente indicati. In merito all'articolo 6, analogamente, la relazione tecnica assicura che i Ministeri interessati (esteri, interno, lavoro) provvederanno all'attuazione con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo al riguardo specifici elementi informativi.

Per quanto di competenza, alla luce di tali elementi, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO e previa verificata la del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo che risulta approvata all'unanimità.



*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di versamenti e di riscossione (n. 246)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 della legge n. 111 del 2023 ha conferito una delega al Governo per la riforma fiscale, da esercitare mediante uno o più decreti legislativi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, prevedendo che, nell'esercizio della delega, esso si attenga ai principi e criteri direttivi generali stabiliti all'articolo 2 della medesima legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. In particolare, quest'ultimo articolo reca una specifica delega, da esercitare entro il 31 dicembre 2025, attraverso uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici.

Osserva inoltre che, il provvedimento in esame reca una complessiva ricognizione delle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione ai sensi della delega conferita dal suddetto articolo 21.

La relazione tecnica afferma l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, considerato il carattere compilativo delle stesse e che le uniche modifiche o integrazioni normative sono volte ad attualizzare il testo o ad assicurare il coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento.

Al riguardo, prende atto che, oltre alla relazione tecnica, anche la relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa confermano l'approccio compilativo seguito nella redazione del Testo unico in esame.

Pertanto, considerato che il provvedimento in esame non apporta innovazioni alla legislazione vigente, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al *dossier* dei Servizi del bilancio del Senato n. 226 e della Camera dei deputati n. 304.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO conviene con l'assenza di osservazioni della relatrice.

Il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 16.*

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 18 febbraio 2025

**Plenaria**  
**192<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul provvedimento in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Fa presente che il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, è composto di cinque capi e ha ad oggetto il coordinamento delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano determinate condizioni specificate nel provvedimento stesso.

Evidenziato che il capo I, costituito da sette articoli, reca i principi organizzativi della ricostruzione post-calamità, si sofferma sull'articolo 1, il quale definisce l'ambito di applicazione del provvedimento in esame, precisando che la disciplina delle attività di ricostruzione si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di



Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Restano ferme, a livello nazionale, le competenze del Servizio nazionale della protezione civile e sono fatte salve, a livello regionale, le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Dà indi conto, per quanto di competenza della Commissione, dell'articolo 2, ai sensi del quale la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale del Consiglio dei ministri è effettuata sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile che, nel compiere una ricognizione dei fabbisogni di ricostruzione, tiene conto delle necessità di ripristino anche di strutture sportive, nonché dei danni subiti dai beni culturali e paesaggistici.

L'articolo 3 prevede la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione, il quale, assistito da una apposita Struttura di supporto, è incaricato di adottare un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso.

Al Commissario straordinario – nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale – è tra l'altro affidato il compito di coordinare gli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, nonché degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi comprese le infrastrutture sportive.

Il Commissario può, inoltre, autorizzare le regioni, le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, gli istituti e luoghi della cultura statali dotati di autonomia speciale e gli enti locali compresi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, in deroga al limite di spesa per assunzioni a tempo determinato previsto dalla legislazione vigente e mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di una Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori colpiti per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, presieduta dal Commissario straordinario e destinata a coadiuvarlo.

L'articolo 5 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri – o, se nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione – assicuri, mediante l'adozione di direttive, l'indirizzo unitario nello svolgimento delle attività di ricostruzione, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti.

L'articolo 6 dispone l'istituzione di un fondo per la ricostruzione e di un fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione.

L'articolo 7 ridisciplina le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 8 del 2017 (« Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 201 »), anche mediante l'istituzione, presso il Di-

partimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione, composta da tutti i Commissari straordinari nominati per le attività di ricostruzione di rilievo nazionale.

Passa, quindi, ad illustrare i contenuti del capo II, recante « Misure per la ricostruzione », specificando che esso è articolato in tre sezioni, la prima delle quali, costituita dal solo articolo 8, detta disposizioni comuni alla ricostruzione pubblica e privata, la seconda (articoli 9-12) disciplina la ricostruzione dei beni danneggiati privati, mentre la terza (articoli 13-17) concerne la ricostruzione dei beni danneggiati pubblici.

Sottolinea che l'articolo 8, con riferimento ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali danneggiati dagli eventi calamitosi, prevede l'esecuzione di interventi unitari su aggregati edilizi individuati dai Comuni, tenuto conto delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio.

Nell'ambito della ricostruzione privata, l'articolo 9 prevede che la realizzazione degli interventi strutturali sia compatibile con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza energetica.

Sempre con riferimento alla ricostruzione privata, fa cenno all'articolo 10, che prevede la possibilità di stabilire con legge l'erogazione di contributi ai privati per i beni mobili danneggiati, all'articolo 11, che disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei suddetti contributi, nonché all'articolo 12, che detta ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata.

Passando alla ricostruzione dei beni danneggiati pubblici, segnala l'articolo 13, il quale prevede che, con apposite disposizioni di legge, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, si provveda allo stanziamento di risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche nonché dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Nello specifico, tra i beni destinatari dei finanziamenti sono, tra l'altro, ricompresi: immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia; infrastrutture sportive; strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; chiese ed edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto; archivi, musei e biblioteche.

Ai fini della realizzazione dei suddetti interventi, è altresì previsto che il Commissario straordinario adotti, tra l'altro, un piano speciale dei

beni culturali, che quantifichi il danno e preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili.

Inoltre si dispone che, qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati siano comunque destinabili a tale scopo.

Si stabilisce altresì che gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, siano ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione *in situ* non sia possibile.

L'articolo 14 individua i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali in: regioni; Ministero della cultura; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Agenzia del demanio; diocesi, limitatamente a determinati interventi; università, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà di importo inferiore a una specifica soglia.

L'articolo 15, al fine di accelerare la ricostruzione nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, prevede l'istituzione di un organo a competenza intersettoriale, denominato « Conferenza permanente », presieduto dal Commissario straordinario e composto da rappresentanti di strutture amministrative centrali e territoriali, tra cui, per quanto di interesse, il Ministero della cultura.

Al rappresentante dell'ufficio territorialmente competente del Ministero della cultura nell'ambito della Conferenza permanente è demandato il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 16 dispone che i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza, si avvalgano anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziare per la ricostruzione.

L'articolo 17 reca una specifica disposizione per opere e lavori pubblici già programmati.

Menziona poi il capo III, recante « Misure per la tutela ambientale », che disciplina la realizzazione degli interventi del piano speciale per le infrastrutture ambientali (articolo 18) e detta disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso (articolo 19).

Dà, quindi, conto del capo IV, che assoggetta i provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa adottati dal Commissario straordinario al controllo preventivo della Corte dei conti (articolo 20), detta disposizioni dirette a garantire la trasparenza e pubblicità di tutti i suoi atti (articolo 21), prevede norme per la tutela dei lavoratori coinvolti negli interventi di ricostruzione (articolo 22). Introduce altresì una procedura di liquidazione anticipata parziale del danno per i soggetti che abbiano stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni, derivanti dagli eventi calamitosi, a beni, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo

nazionale (articolo 23). Disciplina specifici interventi per il recupero del sistema produttivo (articolo 24) e per lo sviluppo (articolo 25) e conferisce delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici (articolo 26).

Accenna, conclusivamente, al capo V, il quale esclude dall'applicazione del presente provvedimento le speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite alla data della sua entrata in vigore (articolo 27) e dispone in merito alla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo (articolo 28).

Preso atto che non vi sono iscritti in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il senatore PIRONDINI (M5S) chiede che non si proceda in data odierna alla presentazione di uno schema di parere e alla sua votazione, al fine di consentire ai commissari gli opportuni approfondimenti.

Preso atto che non vi sono interventi in senso contrario, il PRESIDENTE avverte che la conclusione dell'esame avrà luogo nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REDIGENTE*

**(1190) MARTI.** – *Istituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi*

**(1360) TURCO e PIRONDINI.** – *Disposizioni per il rispetto degli obblighi informativi degli utilizzatori in materia di diritti connessi al diritto d'autore*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 1190, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1360 e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 28 gennaio.

Il relatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 1360, che si compone di un solo articolo. Il comma 1 aggiunge il comma 6-bis all'articolo 22 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, il quale ha provveduto al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. L'articolo 22 oggetto di novella è contenuto nel capo II « Organismi di gestione collettiva », sezione IV « Gestione dei diritti per conto di altri organismi di gestione collettiva e relazioni con gli utilizzatori », ed è rubricato « Concessione delle licenze ».

Il relatore prosegue segnalando che ai sensi del comma 6-*bis* si presume, salvo diverso avviso, la dipendenza economica di un cliente o fornitore nei confronti dell'impresa committente, di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, nel caso in cui l'utilizzatore, senza giustificato motivo, rifiuti di avviare entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero interrompa le negoziazioni con gli organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze sui diritti d'autore o diritti connessi o non condivida le informazioni a tal fine necessarie.

Quanto al comma 2, fa presente che esso sostituisce l'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, il quale reca la disciplina relativa agli obblighi degli utilizzatori. Dà indi conto delle novità rispetto al testo dell'articolo 23 attualmente in vigore: si riduce da 90 a 60 giorni dall'utilizzazione il termine entro il quale gli utilizzatori sono tenuti a far pervenire agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti, in un formato elettronico concordato, le pertinenti informazioni riguardanti l'utilizzo di opere protette nonché i proventi dei diritti a loro disposizione; si specifica che le suddette informazioni sono quelle necessarie per la riscossione dei « compensi adeguati e proporzionati » ai fini della ripartizione ai titolari dei diritti; con riferimento all'utilizzo dell'opera protetta, si precisa che le relative informazioni devono riguardare tutti i profili inerenti anche « alla comunicazione al pubblico » e non più solo alla diffusione dell'opera stessa; in particolare, dette informazioni devono comprendere anche il numero di visualizzazioni, *streaming* o *download*, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, il numero di abbonati, il valore degli introiti pubblicitari e non, incassati nel periodo o collegati alla ritrasmissione di un'opera, nonché i ricavi complessivi generati dall'utilizzatore; nell'ipotesi in cui gli utilizzatori dell'opera esercitano il diritto di informazione, indicando puntualmente agli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti le informazioni non in loro possesso, ove ciò sia necessario all'assolvimento dei propri obblighi, si elimina la previsione relativa all'automatica sospensione del termine – attualmente fissato in 90 giorni – fino alla data di ricezione di informazioni corrette, complete e congruenti; si sopprime anche la disposizione per cui gli organismi di gestione collettiva devono concordare in buona fede le informazioni da fornire, le modalità e i tempi nei contratti con gli utilizzatori, anche tenendo conto degli standard adottati su base volontaria dal settore; s'introduce una nuova previsione per cui nei casi previsti dall'articolo 84 della legge sul diritto d'autore (la n. 633 del 1941), relativamente ai diritti degli artisti interpreti ed esecutori, il comprovato inadempimento da parte degli utilizzatori degli obblighi di informazione riguardanti l'utilizzo di opere protette o la fornitura di dati falsi o erronei costituisce, per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, titolo ad agire per l'attivazione del procedimento di ingiunzione ad adempiere di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile mediante richiesta di applicazione della tariffa « adeguata, ragionevole e proporzionata », relativa ai diritti esclusivi e ai diritti al compenso dei titolari dell'opera, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto 35 del 2017.

Il relatore si sofferma indi sul comma 3, che modifica l'articolo 41 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto. In particolare, in base alla modifica prevista dalla lettera *a*), che deve intendersi riferita al primo periodo del comma 2, l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 euro a 100.000 euro è estesa anche al caso di violazione degli obblighi di informazione di cui all'articolo 84-*bis*, quarto comma, della legge sul diritto d'autore. La disposizione richiamata obbliga i produttori di fonogrammi, su richiesta degli artisti, interpreti o esecutori, o delle società di gestione collettiva cui gli artisti, interpreti o esecutori, hanno concesso mandato, a fornire ogni informazione necessaria a garantire il pagamento della remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisca all'artista, interprete o esecutore, il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente.

La lettera *b*) inserisce infine – prosegue il relatore – il comma 2-*bis* all'articolo 41 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Il comma in questione dispone che, qualora la violazione degli obblighi di informazione di cui all'articolo 23 del decreto n. 35, nonché all'articolo 84-*bis*, comma 4, della legge sul diritto d'autore sia commessa da una persona giuridica, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica altresì una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro a ciascuno dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione nonché, ove previsti, a ciascuno dei componenti del collegio sindacale e dei revisori legali. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni notifica tempestivamente ai soggetti di cui al periodo precedente l'avvio del procedimento di accertamento e irrogazione delle richiamate sanzioni.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di congiungere la discussione del disegno di legge n. 1360 a quella, già avviata, del disegno di legge n. 1190.

Il PRESIDENTE informa che è giunto il parere della Commissione affari costituzionali (non ostativo) sul testo del disegno di legge n. 1190.

Comunica indi che, alla scadenza del termine di giovedì 6 febbraio, sono stati presentati n. 25 emendamenti (pubblicati in allegato) e nessun ordine del giorno.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1190.

Il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*) illustra il complesso degli emendamenti presentati al disegno di legge, sottolineando che essi mirano a recepire molte delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni svolte in Ufficio di Presidenza e fanno tesoro di un confronto, avvenuto per le vie brevi, con la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore. Fra le principali novità che le proposte emendative a sua firma intendono ap-



portare al disegno di legge, segnala la previsione che la banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e la banca dati unica dei fonogrammi sono istituite presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e che ad essa è affidato il compito, con proprio regolamento, di disciplinare le modalità di costituzione e di consultazione delle medesime banche dati, nonché gli obblighi e le tempistiche di comunicazione cui soggiacciono gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti.

Le restanti proposte emendative sono date per illustrate dai rispettivi proponenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(834) POTENTI. – Istituzione del Museo degli attori e dei registi di Castiglioncello**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 29 gennaio.

Il PRESIDENTE informa che nel corso dell'Ufficio di Presidenza tenutosi martedì 4 febbraio è stato svolto il ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo. Comunica al riguardo che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse successivamente.

Prende atto la Commissione.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare per giovedì 20 febbraio, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**AFFARI ASSEGNATI**

**Stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 372)**

(Seguito e conclusione dell'esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 23)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ricordato di aver presentato nella precedente seduta uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta) e che era stato fissato per giovedì 6 febbraio il termine per l'eventuale formulazione di osservazioni da parte dei Gruppi, illustra un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato), precisando che esso tiene conto delle osservazioni dei Gruppi e di una proficua interlocuzione con il Ministro dell'università e della ricerca.

Poiché non vi sono richieste di intervento, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole sul nuovo testo della risoluzione, esprime apprezzamento per la scelta del Presidente relatore di accogliere alcune sollecitazioni avanzate dalla propria parte politica e, più in generale, per aver previsto, fra gli impegni nei confronti del Governo, l'esigenza di assumere iniziative volte a completare il processo di riforma di cui alla legge n. 508 del 1999, ancora fortemente incompleto. Nello specifico, giudica importante l'impegno, di cui alla lettera *f*) del dispositivo, a ridenominare i titoli di « diploma accademico di primo livello » e di « diploma accademico di secondo livello » in « laurea » e « laurea magistrale », al fine di consentire l'allineamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) al sistema universitario. Ciò premesso, avrebbe ritenuto preferibile che nello schema di risoluzione fosse stato inserito anche un riferimento esplicito, chiesto dal proprio Gruppo, all'esigenza che il completamento del processo di attuazione della richiamata legge n. 508, sulla base degli impegni previsti nello schema di risoluzione, avvenga nel corso della corrente legislatura.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*) preannuncia a sua volta il voto favorevole della propria parte politica sullo schema di risoluzione, condividendo lo spirito con cui è stato redatto e riconoscendo che esso costituisce un passo in avanti nel processo di riforma del sistema AFAM, che risulta sostanzialmente incompleto sotto vari profili. Nello specifico, ricorda l'esigenza di un definitivo inquadramento del comparto nel sistema della formazione terziaria, e quindi dell'equiparazione anche da un punto di vista contrattuale del personale che presuppone lo stanziamento di ingenti risorse, nonché l'urgenza della ridenominazione dei titoli di diploma accademico di primo e di secondo livello in laurea e laurea magistrale.

Intervenendo in dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, la senatrice BUCALO (*FdI*) esprime vivo apprezzamento per il percorso seguito nell'esame dell'affare assegnato e per i contenuti della proposta di risoluzione, che tiene effettivamente conto delle indicazioni più qualificanti emerse in sede di audizione.



Nel condividere l'obiettivo di una completa equiparazione fra il sistema AFAM ed il comparto universitario, apprezza la scelta di inserire, nel dispositivo della proposta di risoluzione, un esplicito riferimento in tal senso. Al riguardo condivide la previsione di uno specifico impegno nei confronti del Governo ad assumere iniziative al fine di ridenominare i titoli accademici conclusivi dei percorsi di studio impartiti dalle istituzioni AFAM in « laurea » e « laurea magistrale », anche in considerazione dell'esigenza di un'armonizzazione a livello europeo.

Giudica infine estremamente significativa la volontà del Ministro dell'università e della ricerca di promuovere la ricerca in ambito AFAM, come testimonia la scelta di riservare a tali istituzioni un bando *ad hoc* per il finanziamento di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN).

La senatrice VERSACE (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) dichiara a sua volta il voto favorevole sullo schema di risoluzione, che ha a suo avviso il pregio di recepire le principali istanze emerse nel corso della procedura informativa e di porre al centro del dibattito politico il tema dell'equiparazione del ruolo e dei titoli del sistema AFAM a quelli universitari. L'eventuale accoglimento della risoluzione consentirà peraltro al Parlamento di monitorarne l'attuazione, nella convinzione che gli stanziamenti al settore costituiscano un vero e proprio investimento in una delle principali leve di sviluppo del Paese. Concorda infine con la senatrice Bucalo circa l'importanza di aver riservato a tali istituzioni un avviso relativo al finanziamento dei PRIN.

Preso atto che non vi sono altri senatori iscritti in dichiarazione di voto, il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*) – dopo aver affermato che la proposta di risoluzione, lungi dall'essere un punto di arrivo, costituisce un importante tassello nell'individuazione delle criticità ancora presenti nel settore e nell'individuazione di un percorso per il loro superamento – previa verifica del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, nel testo riformulato, che la Commissione approva all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## **RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 372**

La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato sullo stato di attuazione della riforma dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),

premessi che:

in data 22 febbraio 2024 ha richiesto al Presidente del Senato il deferimento dell’affare assegnato sullo « stato di attuazione della riforma dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) » con l’intento di affrontare una tematica particolarmente sentita dagli operatori del settore (docenti, studenti e personale amministrativo) e centrale per lo sviluppo delle arti e della cultura in Italia;

nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sono stati ascoltati rappresentanti della CGIL, della CISL, della UIL, del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), dell’Associazione nazionale docenti AFAM (ANDA), dell’Unione nazionale arte, musica e spettacolo (UNAMS), della Conferenza dei presidenti dei conservatori di musica, della Conferenza dei presidenti delle accademie di belle arti, della Conferenza dei presidenti e dei direttori degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), della Conferenza dei direttori dei conservatori di musica, della Conferenza dei direttori delle accademie di belle arti, della Conferenza dei presidenti delle consulte degli studenti delle accademie di belle arti e degli ISIA e della Conferenza dei presidenti delle consulte degli studenti degli istituti superiori di studi musicali;

nell’ambito della procedura informativa è stata altresì acquisita agli atti la documentazione trasmessa dall’Associazione nazionale insegnanti e formatori (ANIEF);

rilevato che:

l’articolo 33, sesto comma, della Costituzione dispone: « Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato »;

ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, « [...] le istituzioni di alta cultura di cui all’articolo 33 della

Costituzione ed in particolare le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e i Conservatori di musica hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo [...] »;

la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante « Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati », all'articolo 2, comma 1, riconosce alle istituzioni dell'Alta formazione musicale e coreutica (Accademie di belle arti, Conservatori di musica, ISIA, Accademia nazionale di danza e Accademia nazionale di arte drammatica), in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, il diritto di darsi ordinamenti autonomi;

rilevato altresì che la medesima legge n. 508 del 1999:

– all'articolo 2, comma 4, stabilisce che le istituzioni di cui all'articolo 1 « sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi »;

– all'articolo 2, comma 5, prevede che le istituzioni di cui all'articolo 1 attivino « corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione » e rilascino « specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale »;

– all'articolo 2, comma 6, dispone che il rapporto di lavoro del personale in servizio presso le istituzioni di cui all'articolo 1 è « regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente » al fine di tutelare la specificità professionale dello stesso;

– all'articolo 2, comma 7, prevede che, « su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge », siano disciplinati, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e criteri di cui al successivo comma 8 della legge n. 508 del 1999: « a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti; b) i requisiti

di idoneità delle sedi; *c*) le modalità di trasformazione di cui al comma 2; *d*) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati; *e*) le procedure di reclutamento del personale; *f*) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; *g*) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; *h*) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; *i*) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1 »;

preso atto che con il contratto collettivo nazionale quadro del 13 luglio 2016, in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede l'istituzione di massimo quattro comparti di contrattazione nel settore pubblico, l'apposito comparto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999 è confluito nel comparto « Istruzione e Ricerca », comprendente il personale della scuola di ogni ordine e grado, della ricerca, nonché il personale non docente dell'università, con grave nocumento della specificità del personale AFAM;

preso atto altresì che:

è stato adottato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999 e dopo ben venticinque anni dalla sua emanazione il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, che:

– all'articolo 2, istituisce l'abilitazione artistica nazionale – in analogia con quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, per l'abilitazione scientifica nazionale – che costituisce prerequisito per l'accesso alle procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato e ne disciplina le procedure di conseguimento mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami da espletare nelle singole sedi;

– è stato adottato, in data 12 febbraio 2025, il decreto ministeriale n. 128 che, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, prevede la riduzione e l'aggiornamento dei settori artistico-disciplinari relativi all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;

– agli articoli 6 e 9, disciplina, rispettivamente, le procedure di reclutamento dei ricercatori AFAM a tempo indeterminato e le procedure di reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato e, all'articolo 7, individua le procedure del passaggio dei ricercatori alla docenza a seguito di conseguimento dell'abilitazione artistica di cui all'articolo 2;

visto l'articolo 14, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,

che, nel novellare l'articolo 2 della citata legge n. 508 del 1999, istituisce il profilo professionale del ricercatore AFAM, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché con obblighi didattici nel limite massimo del 50 per cento dell'orario di lavoro;

considerato che il decreto ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021, « Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati », all'articolo 15, comma 1, prevede che « entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 », e che con decreto ministeriale n. 470 del 21 febbraio 2024 il Ministro dell'università e della ricerca, visto il parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), emesso dal Consiglio direttivo con delibera n. 287 del 7 dicembre 2023, individua le modalità di accreditamento per le Istituzioni AFAM dei corsi di dottorato di ricerca;

tenuto conto che in sede di audizione (da parte degli studenti, nonché del CNAM, delle organizzazioni sindacali, delle Conferenze dei presidenti e direttori delle Istituzioni AFAM) è stata rappresentata la necessità, in linea con il processo di armonizzazione dei sistemi di formazione superiore europea (processo di Bologna), di mutare la denominazione dei titoli di studio AFAM, attualmente « diploma accademico di primo livello » e « diploma accademico di secondo livello », in « laurea » e « laurea magistrale » – corrispondenti, rispettivamente, ai titoli rilasciati dalle istituzioni europee « Bachelor's degree » e « Master's degree » – al fine di evitare ambiguità ai fini del riconoscimento dei medesimi titoli a livello europeo, anche con riguardo alle pratiche Erasmus, nonché alla luce della circostanza che il titolo di terzo livello è già uniformemente denominato « dottorato di ricerca » sia per le istituzioni AFAM sia per le università;

preso atto che, dei regolamenti previsti dalla legge n. 508 del 1999, sono stati adottati ad oggi: il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, « Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508 »; il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82, « Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 »; il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, « Regolamento recante le procedure e le modalità per la pro-

grammazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM » (che abroga il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, con decorrenza dall'anno accademico 2025/2026);

tenuto conto che in sede di audizioni:

il personale delle istituzioni AFAM, anche tramite il CNAM e gli organismi di rappresentanza, nonché le rappresentanze studentesche hanno richiamato l'attenzione sulla impellente necessità, per un settore strategico per l'Italia quale quello dell'Alta formazione artistica e musicale, di recuperare i livelli degli altri Stati europei;

i suddetti soggetti hanno, inoltre, rilevato che, nonostante la legge di riforma n. 508 collochi le istituzioni AFAM, al pari delle università, nel sistema terziario della formazione, ovvero nel sistema della formazione superiore, occorre compiere ulteriori passi con riferimento:

a) alla necessità di adottare tutti i regolamenti attuativi previsti dalla legge n. 508 del 1999, in particolare di quello modificativo del vigente regolamento sulla *governance* (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003) e quello cosiddetto per lo sviluppo e la valutazione del sistema AFAM, al fine di attuare pienamente la riforma prevista dalla medesima legge n. 508 del 1999;

b) all'esigenza di superare l'impropria permanenza delle istituzioni AFAM, dopo la chiusura del comparto specifico, nel comparto « Istruzione e Ricerca »;

c) alla constatazione che i professori AFAM non godono ancora dello stesso livello retributivo dei colleghi universitari, il che comporta, a parità di mansioni svolte, il mancato riconoscimento ad essi del ruolo di professori del sistema terziario di formazione, a differenza di quanto avviene da sempre nel resto d'Europa e del mondo;

d) all'esigenza di attribuire ai docenti nonché al personale tecnico amministrativo delle istituzioni AFAM retribuzioni, a parità di mansioni svolte, in linea con quelle del personale in servizio presso le università e gli enti pubblici di ricerca;

e) alla non più dilazionabile uscita dal sistema della contrattazione proprio del comparto dell'« Istruzione e Ricerca », operando conseguentemente la definitiva equiparazione del sistema AFAM al sistema universitario e riconoscendone la piena autonomia sancita dall'articolo 33 della Costituzione;

f) alla necessità, nel sistema AFAM, di un quadro normativo che riconosca la ricerca come parte essenziale del ruolo del docente AFAM, correlata all'attività di produzione nell'ambito del monte ore annuale, per le materie sia teoriche che pratiche, in analogia a quanto previsto dalla legge n. 240 del 2010 per i docenti universitari;

g) all'opportunità di prevedere investimenti dedicati all'ampliamento della dotazione organica, con riferimento al personale sia do-



cente che amministrativo, al supporto degli studenti con disabilità, nonché al finanziamento di programmi di dottorato in ricerca artistica;

h) alla necessità di ridenominazione dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM (diplomi accademici) già equipollenti ai titoli rilasciati dalla università (livello EQF 6 e EQF 7), fonte di ambiguità, anche in considerazione della differente nomenclatura utilizzata al livello internazionale: laurea (Bachelor) e laurea magistrale (Master);

i) all'esigenza di individuare fondi dedicati alla salvaguardia e valorizzazione dei patrimoni materiali e immateriali delle istituzioni AFAM, grande risorsa culturale identitaria dell'Italia, nonché dei giovani talenti;

tenuto altresì conto di quanto emerso anche rispetto ai compensi spettanti alle figure apicali e con riferimento all'opportunità di affrontare il tema della remunerazione degli incarichi di Presidente delle istituzioni AFAM svolti da soggetti collocati in quiescenza;

considerato, infine, che la Commissione ritiene che le considerazioni esposte dai soggetti auditi sono meritevoli di essere tenute in primaria considerazione anche in ragione degli importanti risultati già raggiunti, nel corso di questa Legislatura, nell'ambito del processo di riforma delle istituzioni AFAM,

impegna il Governo:

a) a continuare a promuovere il sistema AFAM in Italia e all'estero quale settore altamente qualificante e rappresentativo dell'Italia all'estero, come già è stato fatto nell'ultimo anno destinando specifici fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a progetti, già avviati, di internazionalizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

b) ad assumere le iniziative necessarie per completare il processo di riforma di cui alla legge n. 508 del 1999, proseguendo nel percorso, già intrapreso, che ha visto, dopo ben venticinque anni, l'adozione del primo regolamento volto a disciplinare le procedure per il reclutamento del personale delle istituzioni AFAM, nonché di quello, avente ad oggetto la modifica degli ordinamenti didattici, che ha conferito alle stesse un grado di autonomia adeguato al terzo livello dell'alta formazione artistica, musicale, coreutica e del *design* nel nostro Paese;

c) a continuare a promuovere la ricerca *post lauream* in ambito AFAM valorizzandola nelle sue specificità e nella sua interdisciplinarietà, ampiamente dimostrata dai numerosi dottorati di ricerca banditi dalle istituzioni AFAM lo scorso anno accademico;

d) a porre progressivamente le condizioni per il definitivo inquadramento del sistema AFAM nel sistema della formazione terziaria;

e) a valutare l'opportunità di prorogare la validità delle graduatorie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021 fino all'esaurimento degli elenchi A e B;

f) ad assumere iniziative, nell'ottica della complessiva revisione della struttura e delle funzioni delle AFAM che il Governo sta portando a compimento, per ridenominare i titoli di « diploma accademico di primo livello » e di « diploma accademico di secondo livello » in « laurea » e « laurea magistrale », al fine di consentire il progressivo allineamento delle istituzioni AFAM al sistema universitario, anche in considerazione del riconoscimento dei medesimi titoli a livello europeo (dove le tutte le istituzioni rilasciano titoli denominati « laurea » – « Bachelor's degree » e « laurea magistrale » – « Master's degree »), al fine di facilitare la mobilità Erasmus in un settore particolarmente attrattivo per gli studenti internazionali.



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1190****Art. 1.****1.1**

BARBARA FLORIDIA, TURCO, PIRONDINI

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:***« Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, è inserito il seguente:

**“Art. 18-bis.**

*(Istituzione del Comitato Tecnico sui dati e sugli utilizzi delle opere fonografiche e audiovisive)*

1. Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 27, al fine di agevolare la corretta identificazione dei titolari aventi diritto, di evitare eventuali discordanze tra le banche dati degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, nonché di consentire ai predetti organismi di disporre di tutte le informazioni e dei dati necessari circa gli sfruttamenti delle opere e i ricavi conseguiti dagli utilizzatori, è istituito presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il Comitato tecnico sui dati e sugli utilizzi delle opere fonografiche e audiovisive (COTEDU).

2. Il COTEDU è composto dai rappresentanti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, delle associazioni maggiormente rappresentative degli utilizzatori e delle società di rilevazione dati accreditate.

3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentite le parti interessate e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce, con proprio regolamento, le modalità di funzionamento del COTEDU, i meccanismi di consultazione e interoperabilità delle rispettive banche dati nonché le modalità di monitoraggio e rilevazione delle utilizzazioni delle opere da parte degli utilizzatori.

4. Il COTEDU è sottoposto altresì al coordinamento e alla vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le spese di funziona-

mento del COTEDU sono definite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sostenute proporzionalmente tra gli organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendente e gli utilizzatori”. ».

## 1.2

MARCHESCHI, MALAN

*Sostituire l’articolo con il seguente:*

### « Art. 1.

1. Dopo l’articolo 18 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è inserito il seguente:

#### “Art. 18-bis.

*(Istituzione della banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori e della banca dati unica dei fonogrammi)*

1. Al fine di agevolare la corretta identificazione di coloro cui spettano diritti connessi ai diritti di autore, nonché di evitare eventuali discordanze tra le banche dati gestite dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestioni indipendenti, sono costituite, presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la ‘banca dati unica audiovisiva degli artisti interpreti o esecutori’ e la ‘banca dati unica dei fonogrammi’.

2. I contenuti, nonché le modalità di funzionamento e gestione delle banche dati di cui al comma 1 sono definiti dal Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, di seguito denominato ‘Comitato’, istituito presso il Ministero della cultura, appositamente integrato da rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli utilizzatori e delle società di rilevazione accreditate.

3. Il Comitato, non oltre centoventi giorni dalla prima convocazione e previo parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: definisce le modalità di condivisione delle informazioni necessarie all’individuazione trasparente degli aventi diritto al compenso per lo sfruttamento dei diritti connessi; identifica le modalità per favorire la pubblicità e la trasparenza delle informazioni determinate dall’attività in *streaming*; individua un soggetto dotato di adeguata capacità tecnica e di indipendenza rispetto agli operatori economici, con il compito di misurare le visualizzazioni e le utilizzazioni economiche dei contenuti presenti sulle piattaforme *online*; specifica i criteri per la quantificazione del compenso adeguato e proporzionato previsto all’articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e per la determinazione, in difetto di accordo tra le parti, del compenso quale parametro di base nella negoziazione come disposto dal comma 4 del medesimo articolo.

4. Con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data della prima convocazione del Comitato, il Ministro della cultura approva la costituzione delle banche dati di cui al comma 1, i contenuti e le modalità di funzionamento e gestione di cui al comma 3, e disciplina la costituzione di un comitato di vigilanza e controllo presieduto da un rappresentante del Ministero della cultura e di cui fanno parte i rappresentanti di tutti gli organismi di gestione collettiva e degli utilizzatori.”. ».

---

### 1.3

MARTI

*Al comma 1, capoverso « Art. 18-bis », comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole: « di coloro cui spettano » con le seguenti: « dei titolari dei »;*

2) *sopprimere le parole: « nonché di evitare eventuali discordanze tra le banche dati gestite dagli organismi di gestione collettiva »;*

3) *sostituire le parole: « novanta giorni » con le seguenti: « centottanta giorni ».*

---

### 1.4

GALLIANI

*Al comma 1, capoverso « Art. 18-bis », al comma 1, dopo le parole: « dagli organismi di gestione collettiva » inserire le seguenti: « e dalle entità di gestione indipendenti ».*

---

### 1.5

MARTI

*Al comma 1, capoverso « Art. 18-bis », al comma 1, sostituire le parole: « il Ministero della cultura » con le seguenti: « l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ».*

---

**1.6**

GALLIANI

*Al comma 1, capoverso « Art. 18-bis », al comma 1, sostituire le parole: « il Ministero della cultura » con le seguenti: « l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ».*

---

**1.7**

DURNWALDER, PATTON

*Al comma 1, capoverso « Art. 18-bis », al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e dei video musicali ».*

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e dei video musicali ».*

---

**1.8**

GALLIANI

*Al comma 1, capoverso « Art. 18-bis », al comma 2, primo periodo, anteporre le seguenti parole: « Accertata la qualifica del mandante, quale effettivo avente diritto ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, ai compensi oggetto di riscossione da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti, ».*

---

**1.9**

MARTI

*Al comma 1, capoverso « Art. 18-bis », comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) sopprimere le parole: « , in formato digitale, »;*

*2) dopo le parole: « è consentita agli organismi di gestione collettiva » inserire le seguenti: « ovvero alle entità di gestione indipendenti »;*

*3) sostituire le parole: « ai sensi del presente decreto » con le seguenti: « ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 35 del 2017 »;*

4) *sostituire le parole: « agli articoli 73, 73-bis, 80, 84 e 180-ter della » con la seguente: « alla ».*

---

### **1.10**

DURNWALDER, PATTON

*Al comma 1, capoverso « Art. 18-bis », al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché i dati in possesso dei produttori che non abbiano conferito mandato (di seguito denominati “apolidi”) a nessun organismo di gestione collettiva ».*

---

### **1.11**

GALLIANI

*Al comma 1, capoverso « Art. 18-bis », al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « , limitatamente agli utilizzatori di cui ai suddetti articoli, ».*

---

### **1.12**

MARTI

*Al comma 1, capoverso « Art. 18-bis », al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « , limitatamente agli utilizzatori di cui ai suddetti articoli, ».*

---

### **1.13**

MARTI

*Al comma 1, capoverso « Art. 18-bis », al comma 3, alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: « per la » nonché le seguenti: « originario, e se distinto dal produttore di fonogrammi, del titolare dei diritti esclusivi di cui all’articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ».*

---

**1.14**

DURNWALDER, PATTON

*Al comma 1, capoverso « Art. 18-bis », al comma 3, alla lettera b), sostituire le parole: « di cui all'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633; » con le seguenti: « di cui agli articoli 72, 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633; » e, dopo le parole: « da ciascuno di essi » aggiungere le seguenti: « ; l'indicazione del codice ISCR (Codice Standard di Registrazione Internazionale) ».*

---

**1.15**

GALLIANI

*Al comma 1, capoverso « Art. 18-bis », al comma 3, lettera c), dopo le parole: « dell'organizzazione di gestione collettiva » inserire le seguenti: « ovvero delle entità di gestione indipendenti ».*

---

**1.16**

MARTI

*Al comma 1, capoverso « Art. 18-bis », al comma 3, lettera c), dopo le parole: « dell'organizzazione di gestione collettiva » inserire le seguenti: « ovvero delle entità di gestione indipendenti ».*

---

**1.17**

DURNWALDER, PATTON

*Al comma 1, capoverso « Art. 18-bis », dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*« 3-bis. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633. I compensi spettanti ai produttori apolidi sono raccolti dai tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari dei diritti anche laddove i relativi fonogrammi non siano inseriti nella banca dati unica. ».*

---

**1.18**

MARTI

*Al comma 1, capoverso « Art. 18-bis », sostituire il comma 4, con il seguente:*

« 4. Con proprio regolamento, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplina le modalità di costituzione e di consultazione delle banche dati di cui al comma 1, gli obblighi e le tempistiche di comunicazione cui soggiacciono gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, nonché la costituzione di un osservatorio, presieduto da un rappresentante dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui fanno parte i rappresentanti di tutti gli organismi di gestione collettiva, delle entità di gestione indipendenti e delle associazioni di categoria degli utilizzatori maggiormente rappresentative. ».

---

**1.19**

GALLIANI

*Al comma 1, capoverso « Art. 18-bis », sostituire il comma 4, con il seguente:*

« 4. Con proprio regolamento, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplina le modalità di costituzione delle banche dati di cui al comma 1, la costituzione di un comitato di vigilanza e controllo presieduto da un rappresentante dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e di cui fanno parte i rappresentanti di tutti gli organismi di gestione collettiva e degli utilizzatori, le modalità di consultazione delle banche dati di cui al comma 1, gli obblighi e le tempistiche di comunicazione cui soggiacciono i produttori di opere cinematografiche ed assimilate, i produttori di fonogrammi e gli organismi di gestione collettiva. ».

---

**1.20**

GALLIANI

*Al comma 1, capoverso « Art. 18-bis », al comma 4, dopo le parole: « di cui fanno parte i rappresentanti di tutti gli organismi di gestione collettiva, », inserire le seguenti: « ovvero delle entità di gestione indipendenti ».*

---

**1.21**

MARTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, le parole: "agli articoli 14, commi 1, 4 e 5," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 14, commi 1, 4 e 5, 18-bis,". ».

**1.0.1**

MARTI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

**« Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di negoziazione e riscossione dei proventi dei diritti connessi ai diritti d'autore)*

1. In linea con i principi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, e al fine di favorire il perfezionamento degli accordi finalizzati all'assolvimento degli obblighi di pagamento dei compensi di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché una più celere, equa e proporzionata ripartizione dei compensi tra i titolari del diritto connesso, gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, inserito dall'articolo 1 della presente legge, adottano misure di cooperazione negoziale, tramite la sottoscrizione di accordi di collaborazione ovvero la costituzione di apposite persone giuridiche, volte ad assicurare la disponibilità di un interlocutore per gli utilizzatori dei diritti connessi da essi gestiti.

2. L'interlocutore designato ai sensi del comma 1 perfeziona accordi collettivi con gli utilizzatori di cui al medesimo comma 1, per conto e nel solo interesse degli organismi di gestione collettiva da cui abbia ricevuto mandato. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di artisti non rappresentati.

3. L'interlocutore designato ai sensi del comma 1 svolge le proprie attività conformemente al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Lo schema di accordo tra l'interlocutore designato e gli utilizzatori tenuti al pagamento dei compensi di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, è notificato, a cura dell'interlocutore designato, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai fini di verificarne la conformità ai principi della libera concorrenza nonché l'assenza di pregiudizio all'eventuale perfezionamento di altro accordo tra il medesimo utilizzatore e altri organismi di gestione collettiva non rappresentati dall'interlocutore designato. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di accordo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni notifica all'interlocutore desi-



gnato le proprie osservazioni, il recepimento delle quali è condizione per il perfezionamento dell'accordo. Decorso il termine di cui al terzo periodo senza che alcuna notificazione sia pervenuta all'interlocutore designato, l'accordo può essere concluso.

**Art. 1-ter.**

*(Tavolo negoziale)*

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è inserito il seguente:

“Art. 16-bis.

*(Tavolo negoziale per la definizione del compenso dovuto ai titolari dei diritti connessi da parte degli utilizzatori dei diritti medesimi)*

1. Nel caso in cui le parti non pervengano a un accordo sulla definizione del compenso dovuto ai titolari dei diritti connessi, su istanza di un organismo di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto di autore o della associazione di categoria cui appartiene l'utilizzatore obbligato al pagamento dei compensi di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni costituisce un tavolo negoziale finalizzato alla determinazione della tariffa da applicare per l'utilizzo dei diritti connessi, al quale partecipano i rappresentanti degli organismi di gestione collettiva e dell'associazione di categoria cui appartiene l'utilizzatore coinvolto nella negoziazione.

2. Trascorsi novanta giorni dalla costituzione del tavolo di cui al comma 1 senza che lo stesso sia pervenuto alla definizione del compenso dovuto ai titolari dei diritti connessi, il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina, con propria delibera, la tariffa di cui al comma 1”. ».

---

**1.0.2**

TURCO, PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

« **Art. 1-bis.**

*(Obblighi degli utilizzatori)*

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, nel caso in cui

l'utilizzatore senza giustificato motivo rifiuti di avviare entro sessanta giorni dalla richiesta, ovvero interrompa le negoziazioni di cui al comma 1 o non condivida le informazioni a tal fine necessarie". ».

---

### 1.0.3

TURCO, PIRONDINI, BARBARA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Inadempienza degli obblighi da parte degli utilizzatori)*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è aggiunto in fine il seguente comma:

“4-bis. Nei casi previsti di cui all'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in cui si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di comunicazione al pubblico, il comprovato inadempimento da parte degli utilizzatori degli obblighi di informazione di cui al comma 1 o la fornitura di dati falsi o erronei costituisce, per gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente, titolo ad agire per l'attivazione del procedimento di ingiunzione di cui all'art. 633 del codice di procedura civile mediante richiesta di applicazione della tariffa di cui al comma 4 dell'articolo 22 del presente decreto legislativo”. ».

---

### 1.0.4

NICITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico)*

1. All'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “, nonché della Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico.” ».

---

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 18 febbraio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 88**

*Presidenza del Vice Presidente*

ROSA

*Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,10*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ITALIA NOSTRA, DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1003 (VINCOLO PAESAGGISTICO PER I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 10.000 ABITANTI)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 89**

*Presidenza del Vice Presidente*

ROSA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Morelli.*

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,40*

*AUDIZIONI DEL PROFESSOR FRANCESCO MERLONI, DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL E UIL, DEL PROFESSOR ALBERTO ROCCELLA E DI RAPPRESENTANTI DI CARTEINREGOLA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1309 (INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA)*

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)**

Martedì 18 febbraio 2025

**Plenaria**

**187<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1359) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, sono pervenuti 5 ordini del giorno e 40 emendamenti al disegno di legge, nonché 43 subemendamenti all'emendamento 1.0.1000 del Governo, pubblicati in allegato.

Avverte quindi che è aperta la fase di illustrazione degli ordini del giorno e delle proposte emendative presentate.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva l'assenza del relatore e del Governo e domanda al Presidente come si intenda procedere, anche per quanto attiene alla successiva fase di espressione dei pareri per la votazione delle proposte emendative.

Il presidente DE CARLO fa presente che il relatore, senatore Pogliese, è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna per un motivo di natura familiare, mentre il rappresentante del Governo è contestualmente impegnato presso l'altro ramo del Parlamento. Pro-

pone di avviare comunque l'illustrazione degli emendamenti, preannunciando che nella seduta già convocata giovedì, 20 febbraio, alle ore 9, potrebbero iniziare le votazioni.

Non essendoci osservazioni, così rimane stabilito.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), intervenendo sul complesso delle proposte emendative d'iniziativa del Gruppo del Partito Democratico, evidenzia come il provvedimento in esame incida su questioni che si protraggono da tempo, che a tutt'oggi appaiono non risolte ed è ancora ignoto se e come verranno affrontate a seguito dell'accoglimento di una delle offerte di acquisto pervenute. Individua i temi centrali nella necessità di garantire la continuità produttiva e nella prosecuzione della decarbonizzazione degli impianti, con contestuale adozione di un adeguato piano di salvaguardia dei lavoratori.

In particolare, si sofferma sulla proposta emendativa 01.1 diretta ad istituire un tavolo istituzionale al quale partecipino rappresentanti del Governo, delle istituzioni territoriali, delle organizzazioni sindacali e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto. Rileva altresì l'esigenza di subordinare l'acquisizione dell'azienda alla presentazione di un piano industriale che garantisca la continuità produttiva e occupazionale, che assicuri la sostenibilità e il ripristino ambientale, nonché la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

Segnala poi l'ulteriore proposta 01.2, elaborata anche sulla base delle considerazioni emerse nel corso delle audizioni, volta ad introdurre la partecipazione pubblica nella nuova compagine azionaria dei complessi aziendali di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria. Tenuto conto delle esperienze fallimentari del passato, ritiene che la partecipazione pubblica rappresenti un irrinunciabile elemento di garanzia dello sviluppo industriale, della realizzazione degli interventi di ripristino ambientale e di tutela della salute dei lavoratori.

Richiama indi l'attenzione sulle proposte rivolte a prevedere risorse aggiuntive con riferimento agli specifici obiettivi di realizzazione degli interventi di bonifica e di ambientalizzazione e riqualificazione delle aree, di integrazione di reddito per i lavoratori di ADI in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, di prevenzione degli incidenti e messa in sicurezza degli altoforni, di sostegno alle imprese di autotrasporto che operano con contratto diretto con ADI, di finalizzazione degli stanziamenti.

In relazione ai subemendamenti riferiti all'emendamento del Governo, ricorda la proposta che interviene sulla valutazione dell'impatto sanitario, anche prevedendo in essa il coinvolgimento delle istituzioni territoriali e degli organismi scientifici locali, con particolare riguardo all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

Formula, infine, l'auspicio che le illustrate proposte trovino considerazione e accoglimento da parte della maggioranza nella prospettiva di rendere migliore il provvedimento in esame.

La senatrice NATURALE (*M5S*), ritenuto che manchi nel provvedimento in titolo quell'indirizzo organico auspicato dalla propria parte politica, pone in evidenza le proposte emendative del Gruppo del Movimento 5 Stelle volte, a suo parere, ad introdurre in esso alcuni punti imprescindibili.

Richiama innanzitutto l'attenzione sulla proposta 1.20 diretta ad assicurare la verifica dell'impiego delle risorse destinate alla realizzazione del piano di tutela ambientale e sanitaria e di bonifica del territorio, mediante l'imposizione ai commissari straordinari dell'obbligo di presentazione alle Camere di un piano industriale e degli investimenti nonché di un semestrale rendiconto dell'utilizzo dei finanziamenti.

Si sofferma poi sull'esigenza di stabilire preventivamente le finalità prioritarie dell'utilizzo delle risorse, da individuare: nella salvaguardia e nella tutela ambientale e sanitaria, che sembra passata in secondo piano; nell'attuazione degli interventi di bonifica; nella salvaguardia dei livelli occupazionali e nella formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori; nella diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale coinvolta; in programmi di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto; nella riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto; nel potenziamento della ricerca e dell'università in un'ottica innovativa.

Fa cenno, infine, alla necessità di disporre un parziale ristoro a favore delle imprese della mitilicoltura della provincia di Taranto, sottesa alla proposta 1.0.10.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) interviene per illustrare le ulteriori proposte d'iniziativa del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Espresso il proprio dissenso per l'approccio del Governo che, a suo giudizio, tende a sottrarre risorse destinate agli obiettivi di tutela della salute dei lavoratori e del territorio, pone in evidenza, in primo luogo, l'emendamento 1.13 diretto a istituire un fondo per favorire l'esodo dei dipendenti della società *ex* ILVA in regime di cassa integrazione guadagni (CIG), fornendo loro un incentivo di importo non inferiore a 200.000 euro a lavoratore.

Sempre al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori *ex* Ilva è volta la proposta 1.15, che ha ad oggetto l'adeguamento all'inflazione dei trattamenti di integrazione salariale.

Con riferimento ai subemendamenti riferiti all'emendamento del Governo, pone in evidenza la proposta 1.0.1000/21 intesa ad aggiornare i limiti emissivi di cui al decreto legislativo n. 155 del 2010, al fine di adeguare gli *standard* nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria dell'Organizzazione mondiale della sanità. Ricorda, al riguardo, che il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione volta a promuovere l'adozione di una nuova direttiva sulla qualità dell'aria che assicuri elevati *standard* di sicurezza interna.

Osserva, infine, che, per quanto il provvedimento in esame fondi le sue ragioni di necessità e urgenza anche sui rilievi formulati dalla Corte

di giustizia europea nella pronuncia del 25 giugno 2024, relativa alle emissioni industriali, non trovano rispondenza in esso le prescrizioni della Corte per il caso di violazione delle condizioni di autorizzazione da parte del gestore, che sarebbe tenuto ad adottare immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Ciò motiva la presentazione del subemendamento 1.0.1000/30.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*), intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, lamenta che il Governo provveda in urgenza, per l'ennesima volta, a destinare risorse finanziarie alla salvaguardia della continuità produttiva dell'azienda *ex ILVA*, senza, con questo, arrivare alla risoluzione dei problemi conseguenti alla vicenda in discussione.

I nodi centrali della questione sono oggetto – prosegue l'oratrice – delle proposte emendative del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), a partire dalla valorizzazione, nell'impiego delle risorse, della tutela ambientale e sanitaria, mediante la realizzazione delle opere di bonifica, la decarbonizzazione degli impianti, la riduzione delle emissioni di benzene.

Esprime preoccupazione, al riguardo, in merito alla scelta di incrementare le risorse fino a 400 milioni di euro, attingendo ai finanziamenti originariamente destinati al ripristino ambientale.

Pone poi in evidenza gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 aventi ad oggetto l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di definire un progetto di riconversione dell'area degli stabilimenti *ex Ilva* e di formazione dei lavoratori. Chiarisce che le suddette proposte muovono dalla constatazione che non hanno avuto seguito gli annunci di inizio legislatura relativi alla predisposizione di un piano industriale da parte del presidente *pro tempore* Bernabè.

Evidenziato che la tutela occupazione è un altro dei cardini delle proposte del Gruppo AVS, passa a dar conto dei subemendamenti riferiti all'emendamento del Governo, diretti a integrare la disciplina della valutazione del danno sanitario al fine di allinearla ai principi di giustizia in materia. In tale direzione, i subemendamenti della sua parte politica sono volti a introdurre un monitoraggio degli effetti sanitari sui lavoratori degli impianti e sulla popolazione del territorio, nonché ad esigere dai gestori delle installazioni dati circa la qualità e l'entità delle potenziali emissioni.

Richiama, conclusivamente, la necessità di procedere a una seria riconversione ecologica dell'area *ex Ilva*, nell'ottica di rilanciare il comparto dell'acciaio, soprattutto a fronte degli annunci di imposizione di dazi del Presidente Trump.

I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti, rimarca – in ordine alla declaratoria di improponibilità e inammissibilità – che gli argomenti trattati dal decreto-legge n. 3 del 2025 e dall'emendamento 1.0.1000 (che riproduce i contenuti del

decreto-legge n. 5 del 2025) attengono alla continuità produttiva e occupazionale di imprese di interesse strategico, alla prosecuzione dell'attività pur nel contesto della decarbonizzazione, alla necessità di impiegare risorse del cosiddetto « patrimonio destinato » per l'attività di ADI in amministrazione straordinaria, nonché alla protezione della salute pubblica nell'esercizio di impianti di interesse strategico nazionale mediante l'introduzione di valutazioni dei rischi sanitari. Tiene peraltro a precisare che il contesto generale di riferimento concerne l'acquisizione del compendio aziendale da parte di nuovi investitori, attualmente in corso, considerato che tanto il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) quanto la disponibilità di risorse per la gestione commissariale, nelle more della procedura di gara, sono fattori condizionanti della continuità produttiva, come risulta dalle relazioni illustrative del Governo che accompagnano i due provvedimenti.

In questo quadro, riferisce di aver adottato una concezione ampia di continuità produttiva e occupazionale, ritenendo compresi in tale concetto anche quegli interventi emendativi inerenti i lavoratori di ILVA e ADI, le imprese creditrici dell'indotto nonché quelli che individuano clausole varie per la concessione di finanziamenti pubblici o per la vendita degli impianti, in quanto misure connesse. Sono state considerate proponibili anche le proposte che stanziavano risorse per la decarbonizzazione, per la bonifica o per la riconversione industriale, considerato l'obiettivo originario del decreto-legge n. 1 del 2015 istitutivo del « patrimonio destinato ».

Dichiara quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, le proposte: 1.17, 1.18, 1.26, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.1000/37 e 1.0.1000/43.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

##### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM(2024) 577 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente relatore DE CARLO (*FdI*) riferisce sulla proposta di regolamento in titolo, specificando che essa è diretta a modificare un numero limitato di disposizioni dei regolamenti sulla politica agricola comune (PAC) attualmente in vigore, ossia i regolamenti (UE) nn. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116.

Chiarisce innanzitutto che l'obiettivo della proposta è rafforzare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare: semplificando le



norme sul riconoscimento delle organizzazioni di produttori; rafforzando le norme in materia di contrattualizzazione; stabilendo norme sull'uso delle indicazioni facoltative intersettoriali « giusto », « equo » ed equivalenti e dell'indicazione « filiera corta »; introducendo la possibilità di concedere agli Stati membri un sostegno finanziario dell'Unione per le misure adottate dagli operatori in periodi di gravi squilibri del mercato; migliorando il livello di organizzazione del settore agricolo negli Stati membri attraverso il sostegno alle organizzazioni di produttori che attuano i programmi operativi. Le modifiche mantengono la parità di condizioni tra i produttori e il grado di armonizzazione già raggiunto dai regolamenti esistenti.

Segnala poi che, vista l'urgenza di agire, nell'atto si specifica che non sono stati pubblicati inviti a presentare contributi o condotte consultazioni pubbliche; tuttavia la Commissione europea ha presentato più volte le misure proposte al Consiglio, alla riunione del gruppo di dialogo civile allargato con i portatori di interessi coinvolti, alla rete europea delle Autorità garanti della concorrenza e in occasione di riunioni bilaterali con la partecipazione di tutte le associazioni pertinenti della filiera agroalimentare con sede nell'Unione, comprese quelle di consumatori.

Evidenzia, quindi, che il testo si compone di 4 articoli. L'articolo 1 novella in più punti il regolamento n. 1308/2013, l'articolo 2 novella il regolamento n. 2021/2115, mentre l'articolo 3 novella il regolamento n. 2021/2116. Quanto all'entrata in vigore, disciplinata dall'articolo 4, si precisa che le nuove disposizioni sull'uso di indicazioni facoltative entrano in vigore dopo due anni dalla pubblicazione, mentre le disposizioni sulle relazioni contrattuali nel settore del latte e sulle relazioni contrattuali si applicano dopo diciotto mesi dalla pubblicazione.

Sintetizza indi i contenuti della proposta, segnalando che essa mira a stabilire requisiti minimi per l'uso di indicazioni che descrivono le modalità commerciali che garantiscono un'equa ripartizione del valore aggiunto agli agricoltori. L'obiettivo è aumentare la trasparenza e l'affidabilità dell'uso di tali indicazioni per garantire una ripartizione equa del valore aggiunto lungo la filiera alimentare, prevenire l'uso improprio e garantire che i consumatori dispongano di informazioni affidabili.

Fa menzione poi delle disposizioni sulla base delle quali ogni consegna di prodotti agricoli dovrebbe essere oggetto di un contratto scritto, fatte salve alcune eccezioni e la possibilità per gli Stati membri di esentare determinati prodotti agricoli da tale obbligo. I contratti scritti dovrebbero includere determinati elementi che garantiscano la trasparenza e la prevedibilità nel calcolo del prezzo finale.

Sottolinea indi che una ulteriore innovazione concerne i contratti di durata superiore a sei mesi, che dovrebbero includere una clausola di revisione per consentire agli agricoltori, alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori di chiedere una revisione del contratto, in particolare nei casi in cui il prezzo non copra più i costi di produzione, e di risolvere il contratto in caso di rifiuto.

Nel caso di controversie – prosegue il Presidente relatore – si prevede che gli Stati membri istituiscano un meccanismo di mediazione e lo mettano a disposizione delle parti che desiderano avvalersene. La proposta punta inoltre a semplificare le norme vigenti in materia di definizione e riconoscimento delle organizzazioni di produttori, nonché – per rafforzare la collaborazione tra i produttori di prodotti biologici – a prevedere esplicitamente l’istituzione e il riconoscimento di organizzazioni di produttori di prodotti biologici.

Ritiene altresì opportuno chiarire le norme sulle organizzazioni di produttori volte a garantire che tali organizzazioni siano costituite su iniziativa degli agricoltori e controllate in base a norme che consentano agli aderenti di esercitare un controllo democratico della propria organizzazione e delle decisioni della stessa. Le organizzazioni di produttori non riconosciute, comprese le cooperative, dovrebbero poter negoziare, per conto dei propri soci, i termini contrattuali per la totalità o parte della produzione.

La proposta dispone poi che la promozione dell’uso di iniziative con indicazioni facoltative utilizzate per designare modalità commerciali, come « giusto », « equo » o equivalenti e « filiera corta », dovrebbe essere inclusa nell’elenco degli obiettivi che un’organizzazione interprofessionale riconosciuta può perseguire.

Si sofferma inoltre sulle disposizioni che incrementano l’aiuto finanziario dell’Unione ai programmi operativi in alcuni settori: l’aiuto finanziario dell’Unione ai programmi operativi attuati dalle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo negli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori è inferiore al 10 per cento per i tre anni consecutivi precedenti l’attuazione del programma operativo dovrebbe essere aumentato dal 50 per cento al 60 per cento. L’aiuto finanziario dell’Unione alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori in caso di condizioni climatiche avverse, calamità naturali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi dovrebbe essere portato, a determinate condizioni, dal 50 per cento al 70 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

Fa cenno ad un ulteriore profilo attinente ad incentivi in favore di giovani agricoltori e di nuovi agricoltori che aderiscono a un’organizzazione di produttori riconosciuta e che intraprendono investimenti nei loro immobili.

Ricorda, infine, le modificazioni al regolamento (UE) 2021/2116 dirette a consentire l’uso della riserva agricola a sostegno di categorie specifiche di azioni collettive da parte di determinati operatori privati, al fine di stabilizzare i settori interessati da un grave squilibrio del mercato.

Comunica infine che, in sede di programmazione dei lavori, potrà essere valutata la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che, essendo terminata l'illustrazione delle proposte emendative sul disegno di legge n. 1359 (decreto-legge 3/2025 – Continuità produttiva e occupazionale *ex* Ilva) e non essendo ancora conclusa l'istruttoria da parte del Governo, la seduta già convocata per domani, mercoledì 19 febbraio, alle ore 9, non avrà luogo. Restano confermate la seduta plenaria di giovedì 20 febbraio alle ore 9, e la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al termine della stessa.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1359**

**(al testo del decreto-legge)**

**G/1359/1/9**

MAGNI, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti *ex* ILVA » (Atto Senato 1359),

premesso che:

il provvedimento fa seguito ad una serie di interventi succedutisi nel tempo che non necessariamente hanno tenuto conto delle diverse esigenze, da tenere insieme, e rispetto alle quali servirebbero, non misure frammentate e di breve periodo, bensì politiche di lungo periodo, e contemperando le necessità legate a profili ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali,

impegna il Governo

a provvedere alla valutazione di impatto delle misure previste dal provvedimento, considerando, in maniera integrata, gli aspetti ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali.

---

**G/1359/2/9**

MAGNI, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti *ex* ILVA » (Atto Senato 1359),

premessi che:

la vicenda riguardante lo stabilimento siderurgico dell'ex ILVA di Taranto, a distanza di tredici anni dall'apertura delle inchieste della magistratura, non è ancora arrivata ad una soluzione in grado di garantire le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente con la continuità dei livelli occupazionali e della produzione, nonostante i numerosi interventi legislativi susseguitisi nel corso degli anni;

si ricorda in tal senso come a partire dal 1965, anno dell'inaugurazione dell'impianto controllato dalla *holding* pubblica Finsider, si sia giunti trent'anni dopo alla privatizzazione dell'azienda attraverso l'acquisizione da parte della famiglia Riva, oggi condannata per disastro ambientale;

successivamente all'intervento della magistratura, nel 2012, l'ILVA è stata dapprima commissariata, nel 2013, e successivamente, nel 2017, aggiudicata alla cordata Arcelor Mittal, Marcegaglia (ritiratasi poco dopo) e Banca Intesa al termine della gara indetta a gennaio 2016. Arcelor Mittal ha poi preso in gestione lo stabilimento di Taranto, con l'assicurazione di grandi investimenti in favore della riconversione dell'impresa e del risanamento ambientale;

nel tempo le perdite di Arcelor Mittal sono progressivamente cresciute, sino a richiedere un intervento via via più significativo dello Stato: alla fine del 2020 Arcelor Mittal e la società pubblica Invitalia firmarono infatti il contratto per l'ingresso di quest'ultima nel capitale delle Acciaierie d'Italia, cui sono seguiti ulteriori aumenti di capitale e finanziamenti;

l'accordo prevedeva allora un percorso di progressiva decarbonizzazione dello stabilimento, attraverso l'attivazione di un forno elettrico capace di produrre fino a 2,5 milioni di tonnellate l'anno e l'obiettivo di trasformare l'ex ILVA di Taranto nel più grande impianto di produzione di acciaio « *green* » in Europa. Si segnala in tal senso come, tuttavia, le risorse pari a un miliardo di euro previste all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il progetto del preidotto (DRI) siano state dirottate da questo Governo verso i Fondi di sviluppo e coesione;

il modello prospettato sinora non ha consentito la predisposizione di un progetto efficace ai fini del risanamento e della tutela ambientale (e, dunque, della salute) e non è riuscito nemmeno a svolgere un ruolo di supporto e rilancio della produzione, conducendo l'azienda sull'orlo del collasso;

la realtà privata si è dimostrata inaffidabile nel presentare ed attuare un piano industriale sostenibile e credibile e, allo stesso tempo, lo Stato ha continuato ad operare con un atteggiamento attendista, o intervenendo, per via legislativa, con continui decreti tesi soltanto a prorogare di qualche mese l'agonia di un intero territorio. La tutela dei lavoratori, il rispetto dell'ambiente e della salute devono avere una protezione effi-

cace, attraverso un modello produttivo rispettoso di quei principi, come impone il novellato articolo 41 della nostra Costituzione;

la siderurgia è un *asset* strategico per tutta l'industria del Paese;

è evidente che lo Stato non potrà disimpegnarsi, e dovrà entrare in *equity* nel nuovo assetto societario di Acciaierie d'Italia al fine di garantire l'occupazione, il risanamento ambientale e la decarbonizzazione,

impegna il Governo

ad intraprendere ogni iniziativa utile affinché lo Stato entri in *equity* nel nuovo assetto societario di Acciaierie d'Italia, in tal modo garantendo le ulteriori indifferibili azioni di risanamento ambientale e sanitario, la decarbonizzazione e l'occupazione, contestualmente provvedendo ad un piano industriale nazionale che faccia della riconversione ecologica il proprio fulcro e che si assuma la responsabilità di settori produttivi che non possono essere preda di appetiti privati di tipo speculativo.

---

### **G/1359/3/9**

MAGNI, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti *ex* ILVA » (Atto Senato 1359),

premesso che:

il provvedimento in esame non offre alcuna prospettiva di rilancio produttivo dello stabilimento *ex* ILVA e non risponde alla necessità di garantire il risanamento ambientale e la tutela dell'occupazione;

in attesa di conoscere quali siano le soluzioni che verranno proposte per la ripresa della produzione siderurgica dello stabilimento *ex* ILVA, andrebbero compresi, in ogni caso, tra le misure di protezione, tutti i crediti vantati per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale, nonché quelli per il risanamento ambientale, l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, nonché per l'attuazione degli interventi in materia di tutela ambientale e della salute,

impegna il Governo

ad intervenire, a livello normativo, per dare soluzione a tutti i crediti vantati per la fornitura di beni e servizi finalizzati alla manutenzione ordi-

naria e straordinaria degli impianti dello stabilimento industriale, nonché a quelli vantati per il risanamento ambientale, l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, nonché per l'attuazione degli interventi in materia di tutela ambientale e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014.

---

### **G/1359/4/9**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti *ex* ILVA » (Atto Senato 1359),

premesso che:

l'area di Taranto è stata dichiarata « ad elevato rischio di crisi ambientale » con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) dalla legge n. 426 del 1998;

nel 2012 una perizia chimica ed epidemiologica disposta dal GIP Patrizia Todisco aprì la strada per la successiva verifica di un'ipotesi di « disastro ambientale », a fronte di un eccesso di mortalità nella città (circa 11.550 vittime in sette anni a causa delle emissioni). Il GIP di Taranto dispose il sequestro senza facoltà d'uso dell'intera area a caldo dello stabilimento siderurgico e vennero arrestati Emilio Riva, presidente di ILVA fino a maggio 2010, e il figlio Nicola;

da quel momento si sono susseguiti numerosi provvedimenti volti a salvaguardare la continuità produttiva dello stabilimento, nel tentativo di coniugare la stessa con la bonifica ambientale, la riconversione ecologica dello stabilimento e la tutela della salute di lavoratori e cittadini. Obiettivi che ancora oggi, dopo dodici anni, risultano ancora troppo lontani;

la sentenza del processo « Ambiente svenduto » per i reati di disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro commessi fino al 2013 si è conclusa con la condanna, tra gli altri, di Fabio Riva a ventidue anni e Nicola Riva a venti anni di reclusione. Disposta anche la confisca degli impianti dell'acciaieria ma anche per equivalente dell'illecito profitto nei confronti delle tre società ILVA S.p.A., Riva fire e Riva forni elettrici per una somma di 2,1 miliardi. La frase pronunciata da Fabio Riva, intercet-

tata durante una conversazione telefonica del giugno 2010, secondo la Corte « riassume meglio di ogni altro elemento di prova la volontarietà della condotta delittuosa posta in essere dagli imputati, e anzi la consapevolezza degli effetti dell'inquinamento sulla salute della popolazione tarantina ». Nella sentenza stessa, di cui partirà l'appello nell'aprile di quest'anno, è stato utilizzato il concetto di « razzismo ambientale: zone economicamente arretrate sono individuate come luoghi ove realizzare grandi impianti industriali o altre fonti inquinanti, senza che le istituzioni preposte ai controlli esercitino efficacemente le proprie prerogative e, in ultima analisi, senza alcuna considerazione della popolazione residente, costretta a vivere in un ambiente gravemente compromesso ed esposta a maggiori rischi per la salute »;

ad agosto 2023 è scaduta l'autorizzazione integrata ambientale relativa allo stabilimento: per alcune prescrizioni sono state proposte rinvii e misure compensative. Negli ultimi anni l'ARPA e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene nella centralina afferente alla zona di Tamburi, con un *trend* spesso in aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;

i valori registrati dalla centralina di via Orsini risultano più che raddoppiati dal 2019 al 2022 (passando rispettivamente da 1,32 a 3,3 microgrammi), e nel 2023 sono aumentate ancora, con una media di 4,2 microgrammi registrata nei primi sette mesi dell'anno. Siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;

sono in corso verifiche da parte di ISPRA: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La concentrazione misurata dalla centralina interna allo stabilimento, presso le *cokerie*, passa da 18,4 microgrammi del 2019 ai 32,9 del 2022, quasi un raddoppio. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di PM10 e PM2,5 nel 2023 peraltro non diminuiscono, nonostante la riduzione della produzione;

il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come « cancerogeni certi » dallo IARC;

come scrive la dottoressa Annamaria Moschetti, premiata come « Ambientalista dell'anno » 2022 e referente dell'Associazione culturale pediatri di Puglia e Basilicata: « Lo studio SENTIERI dello scorso racconta dello stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando nel periodo di studio 2015-2018 un eccesso di bambini con malformazioni congenite, nel periodo di studio 2014 -2018 un eccesso di bambine ricoverate per tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini. Documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora)



perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale del 2012 fossero tali da “bilanciare” le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi “sentinella” di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata. »;

è evidente, dunque, come non si sia riusciti a tutelare la salute, né l'ambiente, né il lavoro;

il processo di produzione con altoforno e convertitore produce 2 kg di CO<sub>2</sub> per ogni Kg di acciaio prodotto. La politica europea sul clima prevede che i permessi gratuiti per l'emissione di CO<sub>2</sub> per tonnellata andranno gradualmente eliminati tra il 2026 e il 2034 e costeranno sempre di più. L'innovazione per i settori industriali è quindi obbligatoria per continuare a rimanere sul mercato. Nei prossimi anni anche le aziende siderurgiche dovranno pagare per le proprie emissioni di anidride carbonica e questo incrementerà a dismisura il costo della produzione di acciaio fatta col ciclo integrale con conseguenze negative inevitabili anche in termini di occupazione del settore;

è urgente pensare a un cambiamento radicale nel processo produttivo dell'area a caldo, la più inquinante, rinunciando al carbone, agli altoforni e cokerie;

è già matura in tal senso la tecnologia DRI H<sub>2</sub> based (*Direct Reduced Iron* – preridotto) e ad arco elettrico (EAF), utilizzata in diverse parti del mondo come l'India (28 milioni di tonnellate (Mt)/anno di capacità DRI) e l'Iran (26 Mt/anno di capacità DRI). In Europa nuovi impianti sono in costruzione in diversi Stati: la Svezia con il modello HYBRIT che grazie a un impianto DRI a idrogeno verde punta a produrre dal 2026 1,3 Mt l'anno di acciaio pulito, per arrivare a 2,7 Mt nel 2030 e la H<sub>2</sub> Green Steel che punta invece a produrre 5 Mt di acciaio verde a Boden (avvio della produzione previsto entro la fine del 2025); la Finlandia dove la *Blast Green Steel* vuole investire 4 miliardi di euro per produrre 2,5 milioni di tonnellate (Mt) di acciaio *low carbon* dal 2026 utilizzando idrogeno verde; la Germania che punta a produrre 100.000 tonnellate l'anno di acciaio tramite idrogeno grigio ottenuto dal gas, per poi passare all'idrogeno verde, tramite un progetto avviato nel 2019 proprio da Arcelor-Mittal che prevede un investimento di 65 milioni di euro per sperimentare la produzione di acciaio verde ad Amburgo; e infine l'Austria, che con il progetto H2FUTURE, finanziato dall'Unione europea, ha costruito a Linz quello che attualmente è il più grande impianto pilota per la produzione di idrogeno per l'industria siderurgica;

nello stabilimento di Taranto, un forno a riduzione diretta potrebbe entrare in funzione già nel 2026, alimentato dapprima a gas naturale e in futuro con idrogeno prodotto da fonti rinnovabili. La decarbonizzazione dei settori *hard to abate*, (quelli più inquinanti ed energivori)

come la siderurgia, è collegata strettamente all'incremento e ad una veloce transizione del settore elettrico verso le rinnovabili presenti sul territorio nazionale,

impegna il Governo:

a predisporre, in attesa di conoscere il nuovo assetto proprietario, una fase transitoria, a guida pubblica, nella gestione dello stabilimento siderurgico *ex* ILVA di Taranto, che consenta un lasso di tempo utile ad avviare una strategia industriale in grado di procedere in modo determinato, con obiettivi scadenziati e ravvicinati, alla riconversione ecologica dello stabilimento, valutando in tal senso la costruzione e la messa in funzione di un forno a riduzione diretta attraverso l'utilizzo della tecnologia DRI H2 *based* (*Direct Reduced Iron* – preridotto) e ad arco elettrico (EAF);

ad elaborare con urgenza un Piano nazionale acciaio con l'obiettivo di riconvertire gli stabilimenti nazionali, rendendo sostenibile la produzione dell'acciaio, come già avvenuto in molti Paesi europei dove massicci investimenti sia pubblici che privati sono indirizzati su forni elettrici, impianti di preridotto, utilizzo dell'idrogeno verde. Soltanto un comparto siderurgico competitivo e sostenibile, che avvii nell'immediato la decarbonizzazione, potrà consentire infatti lo sviluppo dell'industria italiana nel prossimo futuro.

---

### **G/1359/5/9**

MAGNI, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti *ex* ILVA » (Atto Senato 1359),

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento prevede che l'amministrazione straordinaria di ILVA possa incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaieria d'Italia fino a 400 milioni di euro;

è evidente che, in funzione dei tempi della vendita dell'ILVA, dovranno essere previsti altri fondi per garantire il piano di ripartenza, innanzitutto per gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria

che consentano l'abbattimento delle emissioni, oltre che per una ripresa produttiva funzionale alla piena occupazione;

considerati la strategicità dell'ex ILVA e gli accordi in essere, i presupposti, infatti, non possono che essere la garanzia del mantenimento dell'occupazione, gli investimenti necessari all'utilizzo degli impianti e alla transizione ecologica per la tutela della sicurezza e della salute ambientale;

in particolare, poi, le misure in sostegno dei lavoratori – spesso privi di retribuzione per periodi lunghi – non possono certamente venire meno, anzi, vi è la necessità di rafforzare e garantire tali misure finché non si normalizzino le attività produttive dello stabilimento industriale,

impegna il Governo

ad intervenire, a livello normativo, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche per allungare il periodo di integrazione al reddito dei lavoratori subordinati dipendenti dalle aziende dell'indotto per tutto il periodo intercorrente fino alla normalizzazione delle attività produttive dello stabilimento.

---

## **Art. 01.**

### **01.1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

#### **« Art. 01.**

*(Piano industriale e tavolo istituzionale)*

1. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, subordina l'acquisizione dei complessi aziendali di ADI in amministrazione straordinaria alla presentazione da parte dei potenziali acquirenti, di un dettagliato piano industriale, basato su criteri di sostenibilità economica e finanziaria, che garantisca la ripresa e il rilancio industriale ed occupazionale e che assicuri la sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti *ex Ilva*, degli interventi di ripristino ambientale, di bonifica delle aree escluse, nonché la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, e che corrisponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti. Ai fini della valutazione del piano industriale, è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un apposito tavolo istituzionale con la

partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy* comunica alle competenti Commissioni parlamentari, con apposito documento, le determinazioni assunte dal tavolo istituzionale. ».

---

## 01.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

### « Art. 01.

*(Partecipazione pubblica alla nuova compagine azionaria dei complessi aziendali di ADI in amministrazione straordinaria)*

1. Al fine di salvaguardare l'interesse strategico del Paese nel settore siderurgico, di garantire il rilancio della produzione dell'acciaio e dell'occupazione, di verificare la sostenibilità ambientale e la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione degli stabilimenti *ex Ilva*, nonché degli interventi di ripristino ambientale e di bonifica delle aree, di assicurare la tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro delle acciaierie e dell'indotto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire, in via temporanea e con oneri a carico del bilancio pubblico, direttamente o tramite una società controllata, una quota azionaria non inferiore al 5 per cento della nuova compagine azionaria dei complessi aziendali di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria.

2. Entro cinque anni dall'acquisizione di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, preso atto dei risultati raggiunti ai sensi del comma 1, valuta la possibilità e l'opportunità della dismissione, integrale o parziale, della partecipazione pubblica a condizioni di mercato. ».

---

## Art. 1.

### 1.1

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.2**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Le somme del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono incrementate di ulteriori 400 milioni di euro, con oneri a carico del bilancio pubblico. Tali somme sono vincolate alle attività di ripristino ambientale. Ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 01-*bis*.

01-*bis*. Entro il 30 aprile 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese a carico del bilancio pubblico per un ammontare pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2025, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. ».

---

**1.3**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Le somme del patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono incrementate di ulteriori 400 milioni di euro, con oneri a carico del bilancio pubblico. Tali somme, anche al fine di garantire l'impiego dei lavoratori confluiti in ILVA in amministrazione straordinaria, sono vincolate alla bonifica delle aree escluse degli stabilimenti *ex Ilva*. Ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 01-*bis*.

01-*bis*. Entro il 30 aprile 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti

Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese a carico del bilancio pubblico per un ammontare pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2025, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. ».

---

#### 1.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

« 1. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la continuità produttiva degli impianti siderurgici di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria e per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di risorse, beni e servizi, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro, sono stanziati 400 milioni di euro.

1-bis. Entro il 31 marzo 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2025. ».

---

**1.5**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. All'articolo 39, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: “possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere incrementate di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2025, a valere:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025, sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che viene corrispondentemente ridotto;

b) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2025, sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025.” ».

**1.6**

AURORA FLORIDIA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* « fino a 400 milioni » *con le seguenti:* « fino a 500 milioni »;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e, infine, sono aggiunte le seguenti parole: “e devono essere impiegate prioritariamente per la realizzazione del piano delle misure di bonifica e tutela ambientale, al fine anche di garantire la tutela della salute, nonché la sicurezza dei lavoratori, in vista della decarbonizzazione di tutti gli impianti produttivi.”. ».



*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. ».

---

### 1.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Al comma 1, sostituire le parole: « fino a » con le seguenti: « complessivamente nel limite massimo di ».*

---

### 1.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « , e sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, da integrare con successivi provvedimenti con finanziamenti pubblici in grado di garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici di ADI in amministrazione straordinaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di minerali, energia, attività e servizi, le manutenzioni degli investimenti a garanzia della salute, dell'ambiente e dei cittadini”. ».*

---

### 1.9

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e sono destinate improrogabilmente ad interventi che contemperino la salvaguardia degli impianti, l'occupazione, la salute, la sicurezza e l'ambiente.”. ».*

---



**1.10**

AURORA FLORIDIA

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e sono destinate prioritariamente alle improrogabili azioni di bonifica ambientale, atte a garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, nonché la decarbonizzazione di tutti gli impianti produttivi,”. ».*

---

**1.11**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Tali risorse sono utilizzate prioritariamente per provvedere ai pagamenti dei fornitori e dei sub-fornitori di ADI in amministrazione straordinaria, che attendono i compensi da almeno trenta giorni. ».*

---

**1.12**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Tali risorse sono utilizzate prioritariamente per effettuare la manutenzione degli impianti da mettere in sicurezza e/o da riavviare per ridurre il ricorso alla cassa integrazione. ».*

---

**1.13**

TURCO, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

« 1-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, destinato a finanziare la concessione di incentivi all'esodo, di importo non inferiore a 200.000 euro a lavoratore, nei confronti dei dipendenti percettori di trattamento straordinario di integrazione salariale della società *ex* ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria.

1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.

*1-quater.* Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

#### **1.14**

AURORA FLORIDIA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« *1-bis.* Al fine di ridurre il rischio cancerogeno e di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non deve superare la soglia di concentrazione stabilita dal decreto legislativo n. 155 del 2010 e deve tendere a non superare la soglia individuata da studi della comunità scientifica internazionale di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria.

*1-ter.* In caso di tre superamenti nello stesso anno del limite di cui al comma *1-bis*, l'ARPA, di concerto con la Asl, compie gli accertamenti per verificare se tali superamenti siano correlabili a incrementi di emissioni di benzene dovuti alle attività produttive dello stabilimento. Qualora le verifiche diano esito positivo, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad interrompere ogni ulteriore finanziamento. Negli anni successivi, eventuali ulteriori finanziamenti possono essere concessi unicamente previa verifica che la soglia di cui al comma *1-bis* non sia stata superata in più di un'occasione su base annuale. ».

---

#### **1.15**

TURCO, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

« *1-bis.* Al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, per l'anno 2025, i trattamenti di integrazione salariale corrisposti ai lavoratori di ILVA in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria sono adeguati alle variazioni dell'indice del costo della vita. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

*1-ter* Per le finalità di cui al comma *1-bis*, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### 1.16

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« *1-bis*. All'articolo *2-bis*, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, le parole: “fino alla misura” sono sostituite dalle seguenti parole: “nella misura”.

*1-ter*. Agli oneri di cui al comma *1-bis*, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### 1.17

DAMANTE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

« *1-bis*. Le disposizioni di cui all'articolo *1-bis*, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano anche per l'anno 2025.

*1-ter*. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, valutati in euro 853.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**1.18**

DAMANTE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

« 1-*bis*. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022.”.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 331.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**1.19**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli altoforni presso gli stabilimenti siderurgici di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria, nonché per assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 100 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente

(SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025. ».

---

### 1.20

TURCO, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-bis. Al fine di conseguire una valutazione circa la coerenza, l'efficacia e l'economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia (ADI) Holding S.p.A., nonché al fine di assicurare la verifica dell'impiego delle risorse destinate alla realizzazione del piano di tutela ambientale e sanitaria e di bonifica del territorio, i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 17 aprile 2024, presentano alle Camere, entro il 30 marzo 2025, un piano industriale e degli investimenti, comprensivo della situazione economica e finanziaria dell'impresa, e corredato da una relazione contenente la rendicontazione dettagliata, e aggiornata ogni sei mesi, sull'utilizzo:

a) del finanziamento soci di 680 milioni di euro disposto da Invitalia ad ADI nel corso dell'anno 2023;

b) del finanziamento ponte disposto a favore di ADI nel 2024 per 320 milioni di euro, incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2025;

c) delle risorse del patrimonio destinato al ripristino ambientale, pari a 400 milioni di euro, destinate alla continuità produttiva. ».

---

### 1.21

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-bis. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del

*made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della Difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato:

- a) all'adozione di interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria;
- b) alla gestione e attuazione degli interventi di bonifica;
- c) alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla relativa formazione, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo;
- d) alla diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale;
- e) a favorire nuovi insediamenti economico-produttivi;
- f) ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto;
- g) alla riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;
- h) alla definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana della città di Taranto;
- i) a migliorare e rafforzare le infrastrutture materiali e istituire centri di ricerca, università e incubatori d'impresa. ».

## 1.22

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. La dotazione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della società ILVA in amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Tali risorse del Fondo di cui al comma 201 sono destinate alle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**1.23**

MAGNI, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: “per l’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2024 e 2025” e le parole: “per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane”, sono soppresse;

2) al comma 8, le parole: “16,7 milioni di euro per l’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025”;

3) al comma 11, le parole: “nel limite di 16,7 milioni di euro per l’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025”. ».

---

**1.24**

MAGNI, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: “per l’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2024 e 2025”;

2) al comma 8, le parole: “16,7 milioni di euro per l’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025”;

3) al comma 11, le parole: “nel limite di 16,7 milioni di euro per l’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025”. ».

---

**1.25**

TURCO, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 18 gennaio 2024 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “per l’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2024 e 2025”;

b) al comma 8, le parole: “16,7 milioni di euro per l’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025”;

c) al comma 11, le parole: “nel limite di 16,7 milioni di euro per l’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di 16,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025”. ».

---

### 1.26

DAMANTE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: “per l’anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2024 e 2025”;

b) al comma 2-ter, dopo le parole: “valutati in euro 973.400 per l’anno 2024” sono inserite le seguenti: “e in euro 853.000 per l’anno 2025”. ».

---

### 1.27

BASSO, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, FURLAN

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Al fine di assicurare la continuità del ciclo produttivo della banda stagnata, nonché l’attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli impianti dello stabilimento di Acciaierie d’Italia (ADI) in amministrazione straordinaria di Cornigliano, e dei necessari interventi a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 15 milioni di euro per l’anno 2025. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di



cui all'articolo 1, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### 1.0.1

AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 1-bis.

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico *ex* ILVA di Taranto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico *ex* ILVA, nonché di formazione e di orientamento dei lavoratori per un loro possibile reimpiego in attività per la transizione ecologica.

2. Il gruppo di lavoro, di cui al comma 1, è composto da:

a) rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con funzioni di coordinamento;

b) esperti in transizione ecologica e riconversione industriale, selezionati tra professionisti del settore accademico e di enti di ricerca specializzati;

c) rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per garantire la tutela e il reimpiego dei lavoratori coinvolti;

d) delegati delle istituzioni locali, inclusi rappresentanti della Regione Puglia e del Comune di Taranto, per favorire l'integrazione con le esigenze territoriali;

e) rappresentanti del settore industriale e delle piccole e medie imprese, al fine di promuovere sinergie con il tessuto economico locale;

f) esperti in finanziamenti europei e riconversione economica, per l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili.

3. La composizione, i criteri di nomina dei membri, l'organizzazione e il funzionamento del gruppo di lavoro sono definiti con decreto attuativo del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2025 e a 150.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante la

graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 22. ».

---

## 1.0.2

AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### « Art. 1-bis.

1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico *ex* ILVA di Taranto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico *ex* ILVA, nonché di formazione e di orientamento dei lavoratori per un loro possibile reimpiego in attività per la transizione ecologica.

2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 è composto da:

a) rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con funzioni di coordinamento;

b) esperti in transizione ecologica e riconversione industriale, selezionati tra professionisti del settore accademico e di enti di ricerca specializzati;

c) rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per garantire la tutela e il reimpiego dei lavoratori coinvolti;

d) delegati delle istituzioni locali, inclusi rappresentanti della Regione Puglia e del Comune di Taranto, per favorire l'integrazione con le esigenze territoriali;

e) rappresentanti del settore industriale e delle piccole e medie imprese, al fine di promuovere sinergie con il tessuto economico locale;

f) esperti in finanziamenti europei e riconversione economica, per l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili.

3. La composizione, i criteri di nomina dei membri, l'organizzazione e il funzionamento del gruppo di lavoro sono definiti con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

---

### 1.0.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Dopo l’articolo inserire il seguente:*

« **Art. 1-bis.**

*(Garanzia SACE per l’accesso al credito delle imprese fornitrici di ADI)*

1. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all’articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese fornitrici di beni e servizi, ivi comprese quelle in subappalto, che abbiano fatturato e maturato crediti non riscossi da più di trenta giorni nei confronti di Acciaierie d’Italia (ADI) in amministrazione straordinaria. ».

---

### 1.0.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

« **Art. 1-bis.**

*(Incremento dei trattamenti di integrazione salariale in favore dei dipendenti di stabilimenti di interesse strategico nazionale)*

1. Al fine di garantire l’integrazione salariale di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, all’articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “nel limite di spesa di 19 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di spesa di 25 milioni di euro”;

b) al secondo periodo, le parole: “pari a 19 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “25 milioni di euro”.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

### 1.0.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 1-bis.

*(Integrazione al reddito per lavoratori di ADI in amministrazione straordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa)*

1. Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di Acciaierie d’Italia (ADI) in amministrazione straordinaria, che sospendono o riducono l’attività lavorativa, è riconosciuta per il 2025 dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per tutta la durata della sospensione o riduzione di attività delle predette imprese. Ai fini del riconoscimento dell’integrazione al reddito di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di erogazione dell’integrazione al reddito di cui al comma 1.

3. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall’INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L’INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede all’individuazione delle ulteriori risorse finanziarie da mettere a disposizione per le finalità di cui al presente articolo affin-

ché l'INPS proceda all'accoglimento di tutte le domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

4. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

### 1.0.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 1-bis.

*(Misure per la sospensione degli oneri contributivi e fiscali per le imprese di autotrasporto che operano con contratto diretto con ADI S.p.A.)*

1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese di autotrasporto, ivi comprese quelle che operano in regime di sub-vezione, che operano per garantire la continuità produttiva di Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato alla copertura, entro il limite massimo della dotazione del Fondo, degli oneri previdenziali e fiscali delle predette imprese di autotrasporto per il periodo di amministrazione straordinaria.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per l'accesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, ai benefici del Fondo da parte delle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

**1.0.7**

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Museo industriale della produzione dell'acciaio)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025 e 4 milioni di euro per l'anno 2026, per la realizzazione, nelle zone dismesse dell'area del SIN di Taranto, di un museo industriale della produzione dell'acciaio finalizzato al recupero, a fini culturali e turistici degli impianti *ex* ILVA in disuso.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025 e 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

**1.0.8**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MISIANI, CAMUSSO, BASSO, FURLAN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Rifinanziamento del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva)*

1. Al fine di far fronte all'elevato numero di istanze ammissibili presentate nell'anno 2024 per l'accesso al fondo istituito ai sensi dell'articolo 77, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 73 del 2021, a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA, il suddetto fondo è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2025, di cui una quota pari a 7,5 milioni di euro destinata ad

integrare gli indennizzi riconosciuti per l'annualità 2024, e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni per l'anno 2025 e 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### 1.0.9

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 1-bis.**

*(Risorse aggiuntive per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del SIN di Taranto)*

1. Al fine di sostenere la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4 atte a garantire la tutela della salute e l'innalzamento del livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse ai fini dell'attuazione dei predetti interventi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente

(SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. ».

### 1.0.10

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 1-bis.

*(Disposizioni a favore delle imprese della mitilicoltura)*

1. Al fine di garantire, a favore delle imprese, delle cooperative e dei consorzi della mitilicoltura operanti nel territorio di Taranto e provincia di Taranto, un parziale ristoro per il pregiudizio economico derivante dalle misure di prevenzione previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 188 del 25 marzo 2016 e successive proroghe, recante "Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto" nonché per le azioni di bonifica riguardanti lo specchio acqueo, appartenente al demanio marittimo e posto in Taranto – località Mar Piccolo Primo Seno, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, si applicano altresì alle predette imprese nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025.



5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### **1.0.11**

CALENDA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 1-bis.**

*(Interventi formativi per i minori della Provincia di Taranto)*

1. Per interventi strutturati nel campo dell'istruzione e del benessere dei minori della provincia di Taranto è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con la dotazione di 30 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati: al potenziamento dell'orario scolastico e introduzione del tempo pieno; al miglioramento della qualità didattica; a progetti educativi finalizzati alla promozione della lettura e delle competenze linguistiche mediante viaggi studio e scambi culturali; allo sviluppo di attività sportive; al rafforzamento del supporto psicologico nelle scuole del territorio.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **1.0.1000/1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*All'emendamento 1.0.1000, sostituire il capoverso « Articolo 1-bis » con il seguente:*

#### **« Articolo 1-bis.**

*(Rapporto di valutazione di impatto sanitario per gli impianti ex Ilva)*

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in particolare, al

rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-*octies*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'Istituto superiore di sanità (ISS) fornisce lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS), elaborato sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2019. ».

---

#### **1.0.1000/2**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Articolo 1-bis », comma 1, al capoverso « 2-bis », dopo le parole: « è aggiornato », aggiungere le seguenti: « previa intesa con la Regione Puglia e gli organi tecnici e scientifici della medesima, ».*

---

#### **1.0.1000/3**

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Articolo 1-bis », comma 1, al capoverso « 2-bis » apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al primo periodo sostituire le parole: « almeno ogni dieci anni » con le seguenti: « almeno ogni due anni »;*
  - b) *al secondo periodo sostituire le parole: « entro dodici mesi » con le seguenti: « entro tre mesi ».*
- 

#### **1.0.1000/4**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Articolo 1-bis », apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1:*
  - 1) *al capoverso « 2-bis », sostituire le parole: « dieci anni » con le seguenti: « due anni » e, al secondo periodo, dopo le parole: « è ag-*

giornato » *aggiungere le seguenti*: « , d'intesa con la Regione Puglia e gli organi tecnici e scientifici della medesima, »;

2) *sostituire il capoverso « 2-ter » con il seguente*:

« 2-ter. Ai fini della tutela della salute pubblica e in conformità con la normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, il rapporto di valutazione del danno sanitario può determinare modifiche alle prescrizioni dell'autorizzazione integrale ambientale in corso di validità. ».

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente*:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, le parole: "Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono soppresse. ».

---

#### **1.0.1000/5**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Articolo 1-bis », comma 1, al capoverso « 2-bis », sostituire le parole: « dieci anni » con le seguenti: « due anni ».*

---

#### **1.0.1000/6**

MAGNI, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Articolo 1-bis », capoverso « 2-bis », sostituire le parole: « dieci anni », con le seguenti: « cinque anni ».*

---

#### **1.0.1000/7**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Articolo 1-bis », comma 1, al capoverso « 2-bis » aggiungere, in fine, le seguenti parole: « L'aggior-*

namento del decreto è proposto dall'ISS di concerto con gli enti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 ».

---

#### **1.0.1000/8**

MAGNI, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso « Articolo 1-bis », comma 1, capoverso « 2-ter », aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e comprende, altresì, i dati del documento di valutazione dei rischi (DVR) e del registro dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene »;*

b) *al capoverso « Articolo 1-ter », comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e recante, altresì, i dati del documento di valutazione dei rischi (DVR) e del registro dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene ».*

---

#### **1.0.1000/9**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.1000, al capoverso « Articolo 1-bis », comma 1, capoverso « 2-ter », dopo le parole: « autorizzazione integrata ambientale », inserire le seguenti: « , nonché per l'attuazione di un piano di riduzione degli inquinanti entro dodici mesi. ».*

---

#### **1.0.1000/10**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.1000, al capoverso « Articolo 1-bis », dopo il capoverso « 2-quater », aggiungere i seguenti:*

*« 2-quinquies. La valutazione del danno sanitario (VDS) include un monitoraggio specifico degli effetti sanitari sui lavoratori degli impianti ex ILVA, nonché sulla popolazione del territorio interessato con particolare attenzione all'esposizione agli inquinanti industriali. A tal fine, è istituita presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) una biobanca per la raccolta e la conservazione di campioni biologici, con l'obiettivo di tracciare*

nel tempo le esposizioni e gli effetti sulla salute, garantendo la protezione dei dati personali e il rispetto della normativa in materia di *privacy*.

*2-sexies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è disciplinata l'organizzazione il funzionamento della biobanca di cui al comma *2-quinquies*.

*2-septies*. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. ».

---

### **1.0.1000/11**

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Articolo 1-bis », comma 1, dopo il capoverso « 2-quater », aggiungere il seguente:*

« *2-quinquies*. Ai fini della valutazione del danno sanitario (VDS) relativo agli impianti *ex* ILVA, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della regione Puglia provvede alla rilevazione costante della concentrazione degli inquinanti cianuro e fenoli nelle acque di scarico, nonché del biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) nelle emissioni in atmosfera. I dati raccolti sono pubblicati sul sito istituzionale di ARPA con cadenza mensile e comunicati alle autorità competenti ai fini della valutazione preventiva del danno sanitario e del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. I gestori degli impianti provvedono all'utilizzo di impianti di trattamento delle acque reflue per eliminare o diminuire la quantità di fenoli e cianuri nelle acque di scarico. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **1.0.1000/12**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.1000, al capoverso « Articolo 1-bis », comma 1, dopo il capoverso « 2-quater », aggiungere il seguente:*

« *2-quinquies*. Il gestore di un'installazione, come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022, è soggetto

all'obbligo di fornire informazioni relative al tipo, all'entità e al potenziale effetto negativo delle emissioni che possono essere prodotte da tale installazione, affinché le autorità competenti possano fissare valori limite relativi alle relative emissioni, con la sola eccezione di quelle che, per il loro tipo o per la loro entità, non sono tali da costituire un rischio per l'ambiente o la salute umana. ».

---

### **1.0.1000/13**

AURORA FLORIDIA

*All'emendamento 1.0.1000, al capoverso « Articolo 1-bis », dopo il capoverso « 2-quater », aggiungere il seguente:*

*« 2-quinquies. I fondi destinati alle attività di bonifica e risanamento ambientale sono destinati esclusivamente ad interventi di decontaminazione, ripristino, risanamento ambientale e a misure di tutela della salute pubblica. ».*

---

### **1.0.1000/14**

MAGNI, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Articolo 1-ter », sopprimere il comma 1.*

---

### **1.0.1000/15**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Articolo 1-ter », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « i gestori degli impianti strategici di cui al primo periodo predispongono » con le seguenti: « l'Istituto superiore di sanità (ISS) predisponde »;*

b) *al comma 2, sostituire le parole da: « i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « nonché per la valutazione del rischio sanitario, i valori limite di cui alla Direttiva 23 ottobre 2024, n. 2024/2881/UE ».*

c) *al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: « sulla base della documentazione in possesso » e sostituire la parola: « trenta » con la seguente: « sessanta »;*

d) *al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: « , e senza possibilità di reiterazione, » e sostituire la parola: « quindici » con la seguente: « trenta ».*

---

### **1.0.1000/16**

TURCO, SABRINA LICHERI, NATURALE

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Articolo 1-ter », al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « i gestori degli impianti strategici di cui al primo periodo predispongono » con le seguenti: « l'Istituto superiore di sanità (ISS), di concerto con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le aziende sanitarie locali predispongono ».*

---

### **1.0.1000/17**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Articolo 1-ter », comma 1, dopo la parola: « predispongono » inserire le seguenti: « , previa consultazione degli enti di governo del territorio interessati e degli enti di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ».*

---

### **1.0.1000/18**

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Articolo 1-ter », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS) » con le seguenti: « , a corredo dell'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) di cui all'articolo 5,*

comma 1, lettera *b-bis.1*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dal comma 2 del presente decreto »;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

“a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b-bis*), è inserita la seguente:

‘*b-bis.1*) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).’” »;

b) all'articolo 29-*ter*, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. La domanda di autorizzazione integrata ambientale, nonché la domanda di riesame della stessa, deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA). »;

c) all'articolo 29-*duodecies*, comma 1, dopo le parole: « domande ricevute, » sono inserite le seguenti: « integrate dalla VIAS, ».

---

### **1.0.1000/19**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Articolo 1-ter », comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e un piano di riduzione degli inquinanti entro dodici mesi. ».*

---

### **1.0.1000/20**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Articolo 1-ter », al comma 2, sopprimere le seguenti parole: « per la valutazione dell'impatto sulla*



qualità dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e, ».

---

### **1.0.1000/21**

TURCO, SABRINA LICHERI, NATURALE

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Articolo 1-ter » apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo le parole: « i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, » inserire le seguenti: « come rivisti dal comma 2-bis, »;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute, delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti, sono rivisti i limiti previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", al fine di migliorare i criteri di valutazione della qualità dell'aria e di allineare gli *standard* nazionali alle linee guida sulla qualità dell'aria "*WHO global air quality guidelines*" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 22 settembre 2021. ».

---

### **1.0.1000/22**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Articolo 1-ter », sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ISS, previa acquisizione, in sede istruttoria, delle valutazioni tecnico-scientifiche già elaborate dagli enti territorialmente competenti per l'ambiente e la salute, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in possesso, entro novanta giorni dalla

ricezione dello studio di valutazione dell'impatto sanitario. Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste direttamente dall'ISS al Gestore entro quindici giorni. Il termine di cui al terzo periodo è sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore. ».

---

### **1.0.1000/23**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.1000, al capoverso « Articolo 1-ter », comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: « Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS), redatto di concerto con l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente (ARPA), l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale (ARESS) che operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».*

---

### **1.0.1000/24**

MAGNI, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Articolo 1-ter », comma 3, primo periodo, dopo le parole: « finanza pubblica », inserire le seguenti: « , nonché dell'ARPA, dell'ARESS e della ASL territorialmente competenti. ».*

*Conseguentemente:*

*1) nel secondo periodo, sostituire le parole: « sulla base della documentazione in possesso », con le seguenti: « elaborato congiuntamente all'ARPA, all'ARESS e alla ASL territorialmente competenti »;*

*2) al capoverso « Articolo 1-quater », comma 1, dopo le parole: « parere dell'ISS », aggiungere le seguenti: « elaborato congiuntamente all'ARPA, all'ARESS e alla ASL territorialmente competenti ».*

---

**1.0.1000/25**

MAGNI, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:*a) *al capoverso « Articolo 1-ter »:*1) *al comma 3:*a) *al secondo periodo, sostituire le parole: « trenta giorni », con le seguenti: « quarantacinque giorni »;*b) *al terzo periodo, sostituire le parole: « quindici giorni », con le seguenti: « trenta giorni »;*2) *al comma 4:*a) *al primo periodo, sostituire le parole: « sessanta giorni », con le seguenti: « novanta giorni »;*b) *al secondo periodo, sostituire le parole: « dieci giorni », con le seguenti: « venti giorni »;*c) *all'ultimo periodo, sostituire le parole: « sessanta giorni », con le seguenti: « novanta giorni »;*b) *al capoverso « Articolo 1-quater »:*1) *sostituire le parole: « 15 febbraio 2025 », con le seguenti: « 3 marzo 2025 »;*2) *sostituire le parole: « trenta giorni », ovunque ricorrano, con le seguenti: « quarantacinque giorni ».***1.0.1000/26**

MAGNI, AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Articolo 1-ter », comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: « , e senza possibilità di reiterazione, ».***1.0.1000/27**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Articolo 1-ter », comma 3, sopprimere le seguenti parole: « e senza possibilità di reiterazione ».*

**1.0.1000/28**

AURORA FLORIDIA

*All'emendamento 1.0.1000, al capoverso « Articolo 1-ter », dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS), redatto ai sensi del precedente comma, è vincolante ai fini della decisione conclusiva sul riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. ».

---

**1.0.1000/29**

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.1000, al capoverso: « Articolo 1-ter », comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, dopo le parole: « 152 del 2006 », inserire le seguenti: « e l'Istituto superiore di sanità (ISS) »;*

b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Le determinazioni motivate conclusive della conferenza dei servizi e dell'Istituto superiore di sanità sono rilasciate entro sessanta giorni dalla data della prima riunione dei due organismi. ».*

*Conseguentemente, al capoverso « Articolo 1-quater », sostituire le parole: « la determinazione motivata conclusiva della conferenza dei servizi è rilasciata », con le seguenti: « Le determinazioni motivate conclusive della conferenza dei servizi e dell'Istituto superiore di sanità sono rilasciate. ».*

---

**1.0.1000/30**

TURCO, SABRINA LICHERI, NATURALE

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Articolo 1-ter », dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-bis. In caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione che comportino un pericolo immediato, grave e rilevante per l'integrità dell'ambiente e della salute umana, il gestore dell'impianto adotta immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Fino al ripristino della conformità l'esercizio degli impianti è sospeso. ».

---

**1.0.1000/31**

TURCO, SABRINA LICHERI, NATURALE

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Articolo 1-ter », dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

« 4-bis. Al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute, sono adottati gli opportuni provvedimenti affinché la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non superi la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria. In caso in cui si riscontrino tre superamenti della soglia nello stesso anno, l'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA) di concerto con la Asl locale, verificano se i superamenti dipendano da incrementi di emissioni di benzene derivanti dalle attività produttive dello stabilimento. In tal caso l'ARPA comunica le verifiche effettuate ad ISPRA, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla sospensione dei prestiti per danni causati alla salute delle persone e all'ambiente. ».

**1.0.1000/32**

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI

*All'emendamento 1.0.1000, dopo il capoverso « Articolo 1-ter. » inserire il seguente:*

**« Articolo 1-ter.1**

*(Disposizioni in materia di responsabilità penali)*

1. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 7 e 8 sono abrogati.

2. Al decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, articolo 9-bis, il comma 5 è abrogato. ».

**1.0.1000/33**

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI

*All'emendamento 1.0.1000, dopo il capoverso « Articolo 1-ter. » inserire il seguente:*

**« Articolo 1-ter.1**

*(Riesame e aggiornamento del Piano di emergenza interna degli stabilimenti ILVA e del Piano di emergenza esterna città di Taranto)*

1. Al fine di assicurare i più elevati *standard* di sicurezza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente de-

creto, i commissari straordinari di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 17 aprile 2024 provvedono al riesame e all'aggiornamento del piano di emergenza interna di cui all'articolo 20, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, degli impianti della società *ex* ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il piano è trasmesso all'autorità competente per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna di cui all'articolo 21 del predetto decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. ».

---

### **1.0.1000/34**

TURCO, SABRINA LICHERI, NATURALE

*All'emendamento 1.0.1000, dopo il capoverso « Articolo 1-ter. » inserire il seguente:*

#### **« Art. 1-ter.1**

*(Disposizioni relative alla verifica degli adempimenti prescritti in materia di prevenzione incendi)*

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui il sopralluogo di verifica degli adempimenti prescritti in materia di prevenzione incendi di cui all'Allegato L dia esito negativo è disposto il divieto di esercizio dell'impianto." ».

---

### **1.0.1000/35**

TURCO, SABRINA LICHERI, NATURALE

*All'emendamento 1.0.1000, dopo il capoverso « Articolo 1-ter. » inserire il seguente:*

#### **« Articolo 1-ter.1**

*(Fondo per la riqualificazione e la bonifica del SIN di Taranto)*

1. In considerazione dell'elevato rischio di crisi ambientale e sanitaria del sito di interesse nazionale di Taranto, anche al fine di sostenere gli interventi del Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5

gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di interventi finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione nonché a definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio idonee a garantire il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

### **1.0.1000/36**

TURCO, SABRINA LICHERI, NATURALE

*All'emendamento 1.0.1000, dopo il capoverso « Articolo 1-ter. » inserire il seguente:*

#### **« Articolo 1-ter.1**

*(Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria)*

1. Al fine di fronteggiare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale gravanti sul territorio di Taranto e promuovere interventi di riqualificazione produttiva e diversificazione industriale, mediante la progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, denominato "Fondo per il sostegno dell'idrogeno verde e per la decarbonizzazione degli impianti della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria", con una dotazione finanziaria pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2025, finalizzato alla realizzazione di forni elettrici alimentati con idrogeno verde da installare presso gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria siti a Taranto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero del *made in Italy* e dell'economia e

delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 miliardi per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ».

---

### **1.0.1000/37**

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI

*All'emendamento 1.0.1000, dopo il capoverso « Articolo 1-ter. » inserire il seguente:*

#### **« Articolo 1-ter.1**

*(Disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto delle patologie oncologiche nei territori interessati dagli impianti ex ILVA)*

1. La regione Puglia, al fine di assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica e una più efficace azione di prevenzione delle patologie oncologiche, è autorizzata ad effettuare interventi per il potenziamento delle attività di prevenzione e diagnosi precoce e per il potenziamento dell'assistenza nel settore della onco-ematologia, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### **1.0.1000/38**

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI

*All'emendamento 1.0.1000, dopo il capoverso « Articolo 1-ter. » inserire il seguente:*

#### **« Articolo 1-ter.1**

*(Disposizioni in materia di maggiorazioni contributive per il personale siderurgico esposto all'amianto)*

1. I lavoratori dipendenti degli impianti ex ILVA che sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni hanno diritto alle maggiorazioni con-



tributive con un coefficiente pari all'1,5 del periodo di esposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

### **1.0.1000/39**

TURCO, NATURALE, SABRINA LICHERI

*All'emendamento 1.0.1000, sopprimere il capoverso « Articolo 1-quater ».*

---

### **1.0.1000/40**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Articolo 1-quater », al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire parole:* « entro il 15 febbraio 2025 » *con le seguenti:* « entro trenta giorni dalla ricezione di eventuali integrazioni richieste »;

b) *dopo le parole:* « designato dal Ministero della Salute, » *aggiungere le seguenti:* « , nonché con un esperto in materie scientifiche designato dal Presidente della Regione territorialmente competente »;

c) *dopo la parola:* « rilascia » *aggiungere le seguenti:* « , previa consultazione pubblica cui partecipano gli enti e gli organi tecnici territorialmente competenti, ».

---

### **1.0.1000/41**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, CAMUSSO, MISIANI, BASSO, FURLAN

*All'emendamento 1.0.1000, capoverso « Articolo 1-quater », comma 1, sostituire le parole:* « entro il 15 febbraio 2025 » *con le seguenti:* « entro trenta giorni dalla ricezione di eventuali integrazioni richieste » e

*dopo le parole:* « designato dal Ministero della Salute, » *aggiungere le seguenti:* « nonché con un esperto in materie scientifiche designato dal Presidente della Regione territorialmente competente ».

---

**1.0.1000/42**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

*All'emendamento 1.0.1000, al capoverso « Articolo 1-quater », comma 1, dopo le parole:* « designato dal Ministero della salute, » *inserire le seguenti:* « che tenga conto dei principi di indipendenza e pari opportunità di genere, nonché dei requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza in materia ambientale e climatica. ».

---

**1.0.1000/43**

ROSSO, TERNULLO, SILVESTRO

*All'emendamento 1.0.1000, dopo il capoverso « Articolo 1-quater » inserire il seguente:*

**« Art. 1-quater.1.**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

**“Art. 5-bis.**

*(Sistema sanzionatorio)*

1. I provvedimenti di autorizzazione di un piano, di un programma, di un progetto, di un intervento o di attività adottati senza la verifica di assoggettabilità a valutazione di incidenza, ove prescritti, sono annullabili per violazione di legge in caso di accertate, significative e non ovviabili incidenze sulla valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni aventi incidenze significative sulla valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di

valutazione di incidenza, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di incidenze significative;

c) alla revoca del provvedimento di valutazione di incidenza, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.

3. Nel caso di piani, programmi, progetti, interventi o attività a cui si applicano le disposizioni del presente decreto e realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di valutazione di incidenza, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di valutazione di incidenza relativi ad un piano, programma, progetto, intervento o attività già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento, consentendo la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo alle eventuali incidenze significative sulla valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione ed all'esito della positiva conclusione di tale procedimento l'intervento viene sanato con eventuali prescrizioni. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di valutazione di incidenza, abbia contenuto negativo, l'autorità competente al fine di rimuovere le incidenze ritenute significative, prescrive le opportune modifiche, ovvero i necessari interventi compensativi e/o mitigativi idonei alla relativa eliminazione a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa valutazione di incidenza, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 25.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di valutazione di incidenza, non ne osserva le condizioni ambientali.

6. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 è graduata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) i livelli di valutazione delle possibili incidenze sulla valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, sui siti di importanza comunitaria e sulle zone speciali di conservazione;

b) le dimensioni dell'area interessata dai piani, programmi, progetti, interventi o attività;

c) i tipi di *habitat* di interesse comunitario e le specie di interesse comunitario che costituiscono obiettivi di conservazione del sito della rete Natura 2000 coinvolto.

7. Le sanzioni sono irrogate dall'autorità competente.

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale per le violazioni previste dal presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale.” ».

---

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 18 febbraio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 68**

*Presidenza della Vice Presidente*  
CANTÙ

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16,10*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI NEFROLOGIA (SIN), DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROLOGIA (SIN), DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA (AISM), DELL'ASSOCIAZIONE PERIPLO RETE DELLE RETI ONCOLOGICHE, DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE (AVIS), DI SALUTE DONNA ODV, DI SALUTEQUITÀ, DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DI COMUNITÀ E DELLE CURE PRIMARIE (SIMCCP) E DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICI MANAGER (SIMM) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 227, 726 E 811 (MEDICINA TERRITORIALE)*

**Plenaria**

**272<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
CANTÙ

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(1320) Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per*

*la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Con riguardo ai profili di competenza del disegno di legge in esame, la relatrice MANCINI (*FdI*) segnala in primo luogo che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), integra l'elenco delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa Italiana.

La successiva lettera *b*), numero 2), interviene fra l'altro sul ruolo unico direttivo del Corpo militare volontario, aggiungendo alle categorie attualmente previste le seguenti: odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici e psicologi.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal Codice dell'ordinamento militare, sulla base dei principi e criteri direttivi recati dal comma 1.

Il comma 2 specifica che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della difesa e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali, dell'università e della ricerca.

Ai sensi del comma 4 le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

In assenza di richieste di intervento, la proposta di parere è quindi posta in votazione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

*(992) GALLIANI e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale*

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice LEONARDI (*FdI*) rileva che il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame dispone che le istituzioni scolastiche determinino nel piano dell'offerta formativa le modalità per l'insegnamento dell'educazione motoria.

Il successivo comma 2 prevede l'introduzione nella scuola primaria di programmi speciali di attività motoria per gli alunni con disabilità o difficoltà psico-motorie.

In base all'articolo 2 in ogni regione sono rese disponibili unità mobili di monitoraggio preventivo, rivolte in particolare a coloro che intraprendono un'attività sportiva dopo specifici accertamenti diagnostici.

L'articolo 3 prevede la detrazione dall'imposta lorda dell'intero importo delle spese sostenute da soggetti di età superiore a sessanta anni per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre e piscine, nonché ad altre strutture e impianti sportivi.

Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili è istituita, ai sensi dell'articolo 4, la carta dei servizi sportivi « Sport Card ».

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

In assenza di richieste di intervento, accertata la presenza del numero legale, la presidente CANTÙ pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva a maggioranza.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La presidente CANTÙ comunica che nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 227, 726 e 811 (medicina territoriale) è stata consegnata documentazione, la quale sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione riguardante tale argomento, consegnata o richiesta dalla Segreteria della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## **COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 18 febbraio 2025

### **Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**GUERINI**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

#### *AUDIZIONI*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise**  
(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise.

Bruno VALENSISE, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), le senatrici Ester MIELI (*FDI*) e Licia RONZULLI (*FI-BP-PPE*) e il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FDI*), Marco PELLEGRINI (*M5S*) ed Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*), ai quali risponde Bruno VALENSISE, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Valensise, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 17,20.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità**

Martedì 18 febbraio 2025

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,45*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul femminicidio, nonché su ogni forma**  
**di violenza di genere**

Martedì 18 febbraio 2025

**Plenaria**

*Presidenza del Vice Presidente*  
D'ELIA

*indi del Presidente*  
SEMENZATO

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

**Sulla pubblicità dei lavori**

Cecilia D'ELIA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta sia dell'audito sia dei commissari, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

**Audizione di Andrea Carnevale, orfano di femminicidio, in videoconferenza**

(Svolgimento e conclusione)

Cecilia D'ELIA, *presidente*, introduce l'audizione.

Andrea CARNEVALE, *orfano di femminicidio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Cecilia D'ELIA, *presidente*, e la deputata Stefania ASCARI (M5S).

Andrea CARNEVALE, *orfano di femminicidio*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Cecilia D'ELIA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta, sospesa alle ore 13,30, riprende alle ore 13,35.*

**Audizione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marinella Giannina Terragni, in videoconferenza**

(Svolgimento e conclusione)

Cecilia D'ELIA, *presidente*, introduce l'audizione.

Marinella Giannina TERRAGNI, *Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*, i senatori Cecilia D'ELIA (*PD-IDP*) e Filippo SENSI (*PD-IDP*), nonché le deputate Stefania ASCARI (*M5S*) e Elena BONETTI (*AZ-PER-RE*).

Marinella Giannina TERRAGNI, *Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 14,15.*

**Audizione di Eurosia Padula, orfana di femminicidio**

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Eurosia PADULA, *orfana di femminicidio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*, nonché le deputate Stefania ASCARI (*M5S*) e Sara FERRARI (*PD-IDP*).

Eurosia PADULA, *orfana di femminicidio*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 14,45.*

**Audizione di rappresentanti di Fastweb S.p.A.**

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, dà il benvenuto a Lisa Di Feliciantonio, *Chief External Relations and Sustainability Officer* presso Fastweb S.p.A., e ad Alessia Di Nucci, *Senior Manager of Public Affairs Relations* presso Fastweb S.p.A., che ringrazia per la disponibilità a tornare in audizione per dare risposta ad alcuni quesiti emersi nel corso della precedente audizione, svolta il 29 gennaio.

Avverte, quindi, che, come convenuto in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'audizione odierna avrà luogo in seduta segreta.

La Commissione prende atto.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla  
diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle  
misure adottate per prevenire e affrontare  
l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**

Martedì 18 febbraio 2025

**Plenaria**

**19ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
LISEI

*Interviene il dottor Miguel Martina, già funzionario dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.*

*La seduta inizia alle ore 12,55.*

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Intervengono la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) nonché i deputati Alice BUONGUERRIERI (*FDI*) e Alfonso COLUCCI (*M5S*), ai quali offre delucidazioni il PRESIDENTE.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del dottor Miguel Martina, già funzionario dell'Agencia delle dogane e dei monopoli**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo. Fornisce, inoltre, alcuni chiarimenti in relazione a una lettera pervenuta alla Commissione, richiesti dalla deputata PATRIARCA (*FI-PPE*).

Il dottor Miguel MARTINA, già funzionario dell'Agencia delle dogane e dei monopoli, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il PRESIDENTE interviene per svolgere chiarimenti in merito al rilievo, per i lavori della Commissione, da conferire ad un passaggio della relazione dell'AUDITO.

Intervengono, per svolgere un primo ciclo di domande e considerazioni, la deputata PATRIARCA (*FI-PPE*), la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), alla quale dà alcune delucidazioni il PRESIDENTE, la deputata BUONGUERRIERI (*FDI*) e il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*). A tutti risponde l'audito.

Interviene poi, per un secondo ciclo di domande e considerazioni, la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), alla quale risponde il dottor MARTINA.

Prende quindi la parola il senatore MALAN (*FdI*) per svolgere un intervento sull'ordine dei lavori.

Prosegue formulando ulteriori domande e considerazioni la deputata BUONGUERRIERI (*FDI*), alla quale risponde l'AUDITO.

Dopo una richiesta di precisazione all'audito da parte della deputata PATRIARCA (*FI-PPE*), il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,38, riprende alle ore 15,50.*

Intervengono, per svolgere ulteriori quesiti e considerazioni, la deputata PATRIARCA (*FI-PPE*), la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) e la deputata BUONGUERRIERI (*FDI*), alle quali risponde l'AUDITO.

Per formulare quesiti e considerazioni aggiuntivi, intervengono le deputate PATRIARCA (*FI-PPE*) e BUONGUERRIERI (*FDI*), a cui risponde l'AUDITO.

Interviene, sull'ordine dei lavori, la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*).

Intervengono, per formulare alcuni quesiti e considerazioni finali, il deputato Alfonso COLUCCI (*M5S*) e le deputate PATRIARCA (*FI-PPE*) e BUONGUERRIERI (*FDI*). A tutti risponde l'AUDITO.

Interviene, per fatto personale, la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*).

Sull'ordine dei lavori, interviene il deputato FILINI (*FDI*).

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani è sconvocata. Conferma inoltre che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si riunirà sempre nella giornata di domani, 19 febbraio, alle ore 8,15, e che si terranno le due sedute già convocate nella giornata di giovedì prossimo, 20 febbraio.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 17,40.*

